

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	13
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	23
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	24
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	25
GIUSTIZIA (II)	»	28
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	34
DIFESA (IV)	»	47
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	51
FINANZE (VI)	»	57
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	67
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	68
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	80

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	95
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	96
AFFARI SOCIALI (XII)	»	112
AGRICOLTURA (XIII)	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	131
<i>INDICE GENERALE</i>	»	132

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa. C. 4864 – Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*) . 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 – Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*) 6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Carolina LUSSANA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, dott. Filippo Milone.

La seduta comincia alle 15.30.

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa.

C. 4864 – Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arturo IANNACCONE, *relatore*, dopo aver dato brevemente conto dei contenuti del provvedimento all'esame, individua le principali questioni che si pongono in relazione ai profili di interesse del Comitato, che attengono, essenzialmente, al coordinamento con la normativa vigente ed alla corretta formulazione del testo.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4864 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto a disciplinare i profili normativi connessi alla partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali che vedono impegnato il nostro Paese fino al 31 dicembre 2012, introducendo, per specifici aspetti, una normativa strumentale al loro svolgimento anche mediante rinvio a quella già esistente; anche se connesse e genericamente indicate nel

titolo e nella premessa dell'atto legislativo, appaiono non del tutto omogenee con il nucleo essenziale del decreto le disposizioni recate dall'articolo 5, relative all'Amministrazione della difesa e degli esteri e concernenti, segnatamente, assunzioni, ruoli, impiego del personale militare, stanziamenti per l'Agenzia industrie difesa, programmi di investimento, sviluppo tecnologico del settore difesa; dall'articolo 6, recante varie modifiche all'articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011, in materia di contrasto alla pirateria; dall'articolo 8, comma 4, nella parte in cui dispone il finanziamento del fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico; dall'articolo 8, comma 7, recante uno stanziamento a favore dello *Staff College* con sede in Torino; dall'articolo 8, comma 15, che concede un contributo straordinario al Comitato Atlantico Italiano;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale; invece, per la disciplina in materia penale si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001;

il decreto legge reca taluni difetti di coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano talvolta oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di

produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra: all'articolo 5, comma 3, che integra, per i programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, la disciplina sull'attuazione di disposizioni legislative autorizzatrici di contributi pluriennali, di cui all'articolo 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante modifica non testuale alla succitata disposizione; all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, che reca una disposizione di natura ordinamentale, volta ad aggiornare in maniera non testuale il disposto della legge n. 49 del 1987, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, alla luce della nomina del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come disciplina parzialmente derogatoria del diritto vigente. In proposito, si rileva che, in alcuni casi, le disposizioni derogate sono specificatamente richiamate mentre, in altri casi, viene richiamata la normativa vigente in materia di missioni militari, a sua volta già derogatoria della disciplina generale (si vedano, in particolare, gli articoli 2, comma 1, 3 e 4, comma 1); in un caso, segnatamente, all'articolo 2, comma 3, esso prevede disposizioni in deroga alle previsioni recate da una fonte secondaria del diritto (si tratta delle disposizioni in materia di compenso forfetario di impiego, da corrispondere nel caso di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, recate dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007); in taluni casi, inoltre, il provvedimento deroga implicitamente a disposizioni previgenti: ciò si riscontra, a titolo esemplificativo, all'articolo 2, comma 1, che nel richiamare le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, della legge n. 108 del 2009, che, a sua volta, prevede la possibilità del prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, deroga implicitamente all'articolo 11,

comma 3, della legge n. 226 del 2004, il quale prevede che il periodo di ferma possa essere prolungato solo al ricorrere di circostanze specificatamente individuate. Infine, all'articolo 9, comma 7, si prevede una deroga al principio generale di non discriminazione nelle assunzioni pubbliche statuito dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

esso, all'articolo 1, comma 16, nell'introdurre disposizioni concernenti la missione in Libia con riferimento al periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2011, provvede con efficacia retroattiva alla copertura finanziaria dei relativi oneri e, analogamente, nel prevedere che al personale impegnato nella medesima missione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, commi 1, 2, lettera c), e 3 (in materia di personale), sembra attribuire efficacia retroattiva anche a tale disciplina;

il provvedimento, all'articolo 3 – in base al quale alle missioni internazionali di cui al decreto si applicano in materia penale le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 – reca una norma che, essendo riferibile anche all'ultimo trimestre 2011 della missione in Libia, andrebbe verificata alla luce di quanto previsto dall'articolo 25 della Costituzione in tema di efficacia temporale delle leggi penali;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

esso, all'articolo 7, comma 3, con formula di cui andrebbe chiarita la portata normativa, sembra consentire interventi di sminamento umanitario e di bonifica (ai sensi della legge n. 58 del 2001),

non solo nei Paesi destinatari delle iniziative di cooperazione previste dal suddetto comma, ma anche in altri non previamente indicati. Inoltre pare autorizzare il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, a destinare risorse per ulteriori iniziative di cooperazione in aree di crisi per le quali emergano urgenti necessità di intervento;

il decreto-legge reca talune formulazioni e richiami normativi generici ed imprecisi; ciò si riscontra, segnatamente, all'articolo 7, comma 2, ove si dispone che il « *Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione identificano le misure volte ad agevolare l'intervento di Organizzazioni Non Governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per i fini umanitari* », senza precisare né lo strumento da utilizzare per l'identificazione di tali misure, né la loro natura; all'articolo 7, comma 3, laddove si fa riferimento alla legge 12 novembre 2011, n. 18, in luogo della legge « 12 novembre 2011, n. 183 »; all'articolo 8, comma 5, recante una autorizzazione di spesa volta ad assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC « *e a quelle di altre organizzazioni internazionali* »; all'articolo 8, comma 14, che, laddove prevede che « *il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco non superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto* », reca una disposizione che non appare comprensibile e che, alla luce di analoghe disposizioni contenute in decreti-legge di proroga di missioni internazionali, si dimostra incompleta; all'articolo 9, comma 5, che richiama alcune disposizioni sul regime degli interventi « *per quanto non diversamente previsto* »; all'articolo 9, comma 8, recante una disposizione che andrebbe soppressa o di cui andrebbe chiarita la portata normativa, in quanto, disponendo che « *sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo* », appare sicuramente in-

compatibile con la data di entrata in vigore del decreto-legge, avvenuta il 29 dicembre 2011;

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), ma non è invece corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), essendone stata richiesta l'esenzione ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per le ragioni indicate in premessa, verifichino le Commissioni la portata normativa dell'articolo 9, comma 8, eventualmente procedendo alla soppressione della suddetta disposizione.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 3 andrebbe valutata l'opportunità di chiarire se tale disposizione abbia efficacia retroattiva con riferimento alla missione in Libia, anche tenendo conto del disposto dell'articolo 25 della Costituzione, in base al quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

all'articolo 7, comma 2, che demanda al Ministro degli Affari esteri e al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione l'identificazione delle «misure volte ad agevolare l'intervento di Organizzazioni Non Governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per i fini umanitari», dovrebbe valutarsi

l'opportunità di individuare sia lo strumento al quale i Ministri dovrebbero ricorrere al fine di identificare le suddette misure, sia quale sia la natura delle misure in questione».

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per le ragioni indicate in premessa si dovrebbe correggere la disposizione contenuta all'articolo 8, comma 14.

Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 4865 – Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonino LO PRESTI, *relatore*, dopo aver illustrato brevemente i contenuti del provvedimento all'esame, dà conto delle principali questioni che si pongono in relazione alle competenze del Comitato.

Al riguardo, osserva che il provvedimento reca disposizioni di contenuto eterogeneo, unificate solo in parte dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti, in quanto il provvedimento contiene anche disposizioni di natura sostanziale, che non sono evidentemente riconducibili all'anzidetta finalità.

Segnala quindi la presenza di numerose disposizioni che pongono problemi di coordinamento con la normativa vigente. Sotto questo profilo, evidenzia, in particolare, la disposizione recata dall'articolo 11, comma 5, che, mediante modifiche non testuali alla normativa vigente, proroga alcuni termini relativi all'Agenzia per le

infrastrutture stradali e autostradali, prevedendo, in base ad un meccanismo assai singolare, la soppressione di tale Agenzia in caso di mancato rispetto dei termini stessi; dà quindi conto delle disposizioni contenute all'articolo 15, comma 5, che proroga in maniera non testuale il termine in materia di contributi a favore dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, ancorché la suddetta Agenzia sia stata soppressa, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 28, che integra, senza procedere a modifiche testuali della normativa vigente, i fondi già stanziati per l'anno 2012 per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari da parte di Radio Radicale.

Dopo aver fatto presente che alcune disposizioni presentano difetti di formulazione e segnalato che il provvedimento, secondo una modalità di produzione normativa che non appare conforme con il sistema delle fonti del diritto, demanda ad una fonte atipica la definizione di materie che dovrebbe essere oggetto di un regolamento di attuazione, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4865 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento, alla stregua dei precedenti decreti-legge in materia di proroga termini che da tempo si ripetono a cadenza tendenzialmente annuale, reca disposizioni di contenuto eterogeneo che incidono su distinti settori dell'ordinamento, unificate solo parzialmente dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti. A tale finalità non appaiono infatti riconducibili alcune disposizioni aventi natura sostanziale, quali, ad esempio, quelle contenute all'articolo 17 (che prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie), all'articolo 18 (in materia di funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

sostenibile), all'articolo 27 (che detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni), nonché all'articolo 28 (che reca una autorizzazione di spesa ulteriore a quella già prevista nella legge di stabilità per il 2012 al fine di consentire il rinnovo della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari);

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame si caratterizza per un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in buona parte oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra in più disposizioni, ad esempio:

all'articolo 1, i cui commi 1 e 2 prorogano alcuni termini in materia di assunzione di personale presso le pubbliche amministrazioni, senza intervenire sulle relative disposizioni;

all'articolo 9, che proroga il termine di validità del Programma triennale della pesca senza modificare la precedente disposizione di proroga (articolo 2, comma 5-*novies*, del decreto-legge n. 225 del 2010);

all'articolo 10, comma 3, che modifica in maniera non testuale il termine fissato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 154 del 2008, che a sua volta novella l'articolo 1, comma 2, della legge n. 120 del 2007;

all'articolo 10, comma 5, che modifica in maniera non testuale un termine fissato dall'articolo 64, comma 1, della legge n. 99 del 2009 (già prorogato con DPCM), che a sua volta proroga in maniera non testuale l'ambito di applicazione della lettera g) del comma 796 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

all'articolo 11, comma 5, che proroga alcuni termini relativi all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, integrando in maniera non testuale la disciplina di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011 e prevedendo, in base ad un meccanismo assai singolare, la soppressione della medesima Agenzia in caso di mancato rispetto del termine;

all'articolo 13, comma 1, che delimita in maniera non testuale l'ambito di applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, escludendone, fino al 31 dicembre 2012, i presidenti degli Enti parco;

all'articolo 15, comma 1, che proroga in maniera non testuale la durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 225 del 2010;

all'articolo 15, comma 3, che proroga per l'anno 2012 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004, già più volte prorogate con decreto-legge e che, a loro volta, rinviavano all'applicazione di altre disposizioni;

all'articolo 15, comma 4, che modifica in maniera non testuale il termine di decorrenza dell'obbligo di apporre le impronte digitali sul passaporto, previsto dall'articolo 3, secondo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto n. 773 del 1931;

all'articolo 15, comma 5, che proroga in maniera non testuale il termine in materia di contributi a favore dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, ancorché la suddetta Agenzia sia stata soppressa dal decreto-legge n. 78 del 2010;

all'articolo 17, che proroga la gestione commissariale in materia di infrastrutture carcerarie, prevedendo, a modifica non testuale della precedente disciplina, la nomina di un apposito commissario straordinario cui sono attribuite le

funzioni esercitate dal capo dell'amministrazione penitenziaria in base alla normativa vigente;

all'articolo 18 che integra in maniera non testuale l'articolo 37 della legge n. 99 del 2009, relativo all'istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, con una disposizione di carattere transitorio relativa al collegio dei revisori dei conti;

all'articolo 21, i cui commi 1 e 2, prorogano in maniera non testuale alcuni termini nel settore postale, mentre il comma 3 reca una disciplina transitoria che dovrebbe fare sistema con l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 125 del 2010;

all'articolo 23, che proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, senza novellare l'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2007;

all'articolo 26 che modifica in maniera non testuale il termine per il proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica;

all'articolo 28, che integra in maniera non testuale l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 38, della recente legge di stabilità per il 2012, che ha autorizzato, al fine della proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Centro di produzione s.p.a., titolare dell'emittente Radio radicale, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012 per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari;

all'articolo 29, comma 2, che modifica in maniera non testuale l'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, fissando la decorrenza dell'applicazione del comma 6, peraltro già definita – in parte analogamente – dai commi 9 e 10 del medesimo articolo 2;

all'articolo 29, comma 3, che individua la decorrenza dell'applicazione di altre disposizioni del citato articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, limitandone l'ambito « agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data » del 1° gennaio 2012;

all'articolo 29, comma 8, che prevede che siano fatti salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 70 del 2011 anche dopo la scadenza dei termini originariamente fissati ed entro il 31 marzo 2012. In proposito, si segnala che già l'articolo 13, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha disposto che « le domande di variazione della categoria catastale presentate (...) anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti (...) », limitandosi conseguentemente la disposizione in questione a prorogare al 31 marzo 2012 il termine del 28 dicembre 2011 risultante dal citato comma 14-*bis*, introducendo quindi una modifica non testuale a tale disposizione;

all'articolo 29, comma 9, che proroga la decorrenza dell'applicazione di alcune novelle al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, apportate dalla legge di stabilità per il 2012 – legge n. 183 del 2011 – senza peraltro introdurre la nuova decorrenza nel citato testo unico, compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un « codice » riferito ad un determinato settore disciplinare;

all'articolo 29, comma 11, che proroga in maniera non testuale due termini in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;

il provvedimento, all'articolo 2, che proroga l'incarico del commissario straor-

dinario della Croce Rossa, reca disposizioni che appaiono problematiche sotto il profilo del coordinamento con la normativa vigente; sotto un primo aspetto, infatti, la norma in questione interviene in una materia nella quale era stata prevista, dall'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, una delega al Governo (cui rinvia lo stesso articolo 2 del decreto-legge) finalizzata alla complessiva riorganizzazione della Croce rossa, e nell'esercizio della quale il Governo ha trasmesso alle Camere uno schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 424), attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, che, tra l'altro, all'articolo 7, comma 1, primo periodo, proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2012 il mandato del commissario straordinario della Croce rossa; sotto un secondo aspetto, la proroga in questione integra una modifica non testuale al disposto dell'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 102 del 2010, che aveva a sua volta prorogato il mandato del commissario straordinario della Croce Rossa fino al 31 dicembre 2011 (peraltro in precedenza prorogato fino al 30 ottobre 2010 dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2009); inoltre, la proroga disposta dal presente decreto agisce in deroga rispetto alla previsione dell'articolo 51 dello statuto della CRI, approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, in base al quale il commissario straordinario « può essere nominato per non più di ventiquattro mesi entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari »;

il provvedimento reca talune disposizioni che, nel precisare che determinate norme o discipline previgenti continuano ad avere efficacia, risultano meramente ricognitive della normativa vigente; ciò si riscontra, ad esempio all'articolo 11, comma 6, all'articolo 15, comma 1 e all'articolo 22, comma 1, ultimo periodo;

il decreto in esame reca talune disposizioni derogatorie del diritto vigente, non sempre risultando espressamente indicate le norme derogate; in particolare,

l'articolo 1, comma 4 – nel prorogare fino al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005 » – agisce implicitamente in deroga al disposto dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale « Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione »; l'articolo 15, comma 7 – come chiarito nella relazione illustrativa – introduce una deroga implicita rispetto alla disciplina recata dal regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, mentre l'articolo 20 – laddove dispone la conservazione in bilancio delle somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito IRPEF iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui per l'anno finanziario 2011 non impegnate nel corso dell'esercizio 2011, al fine del loro utilizzo nell'esercizio successivo – contiene una deroga implicita al disposto dell'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, che dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di tutte le norme che stabiliscono la conservazione nel conto dei residui di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge di contabilità, al termine dell'esercizio precedente, ai fini del loro utilizzo nell'esercizio successivo; infine, all'articolo 29, comma 14, laddove si incide sul termine entro il quale le Regioni possono deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno di imposta 2011, si opera in difformità rispetto ai principi posti dallo « Statuto dei diritti del contribuente » (legge n. 212 del 2000), il cui articolo 3 dispone, invece, che « *relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono* »;

sul piano dei rapporti con fonti di rango inferiore a quello legislativo:

alcune disposizioni del provvedimento (si tratta degli articoli 1, comma 6; 3; 6, comma 2; 10, commi 2, 4 e 5; 13, commi 2, 5, 6 e 7; 14, commi 1 e 2; 15, comma 7; 22; 23 e 29, comma 12) intervengono su fonti di rango inferiore a quello legislativo in quanto, nel prorogare ulteriormente termini già in precedenza prorogati, incidono su una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati a fine marzo 2011 (e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo), i quali disponevano le proroghe in questione in base al meccanismo di « delegificazione spuria » delineato dall'articolo 1, commi 2 e 2-bis, del precedente provvedimento d'urgenza di proroga di termini (decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10); tali decreti, peraltro, vengono richiamati senza citarne il titolo (e spesso indicando una erronea data di emanazione), impedendo così il loro reperimento in Gazzetta Ufficiale;

il decreto-legge, all'articolo 29, comma 15, demanda ad una ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per l'individuazione dei soggetti titolati ad usufruire dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo in questione; con riferimento a tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che il ricorso a fonti atipiche del diritto non è conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto del quale non appare chiara la natura giuridica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, ovvero di un decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della medesima legge n. 400 del 1988;

sul piano della corretta formulazione e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento reca disposizioni che contengono richiami normativi imprecisi; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 10, commi 2 e 4, all'articolo 13, commi 2, 5, 6 e 7, all'articolo 14, commi 1 e 2, ove si richiamano decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, indicando erroneamente la data del 25 febbraio in luogo di quella corretta del 25 marzo 2011;

esso, all'articolo 8, comma 2, reca una disposizione della quale andrebbe valutata l'opportunità di una collocazione più appropriata, tenuto conto che il suddetto comma dispone, con una norma di carattere generale, la proroga all'anno accademico 2013-2014 dell'avvio dell'applicazione delle disposizioni che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, mentre, sia la rubrica, che le rimanenti disposizioni dell'articolo nel quale la norma è collocata, operano un espresso riferimento alle sole esigenze del Ministero della difesa;

il provvedimento, all'articolo 25, comma 1, laddove dispone la proroga delle disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale, reca una disposizione imprecisa, in quanto, da un lato, non specifica la durata della proroga e, dall'altro, richiama genericamente le disposizioni di cui al « *decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (...)* », senza menzionare la specifica norma di riferimento, che appare rinvenibile nell'articolo 2, comma 13, di tale decreto, il quale aveva a sua volta disposto la proroga delle disposizioni, concernenti la partecipazione dell'Italia a interventi del FMI per fronteggiare le crisi, contenute in origine nel decreto legge n. 7 del 1999, al quale sembra pertanto doversi riferire il comma in esame;

infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione

sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008, né siano indicati « sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative »; fa eccezione la disposizione recata dall'articolo 10, comma 1, relativamente alla quale nella relazione illustrativa si specifica che « è stata chiesta l'esenzione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008 » e si dà conto sinteticamente di quegli aspetti sopra richiamati;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

sia riformulata la disposizione di cui all'articolo 29, comma 15, che demanda ad una ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri la definizione dei criteri per l'individuazione dei soggetti titolari ad usufruire dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo in questione, nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ovvero da un regolamento di attuazione avente la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della succitata legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare le disposizioni indicate in premessa, che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime;

si dovrebbe altresì valutare, in relazione alle disposizioni indicate in premessa che prorogano ulteriormente termini già prorogati con decreti del Presidente del Consiglio adottati in base alla previsione di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis del decreto legge n. 225 del 2010, l'opportunità di indicare quanto meno il titolo dei decreti richiamati, nonché di riportare la corretta data di emanazione e, in termini più generali e ove possibile, di riformulare le disposizioni in questione in termini di novella alle disposizioni di legge originariamente prorogate;

all'articolo 29, comma 14, laddove si incide sul termine entro il quale le Regioni possono deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno di imposta 2011, dovrebbe valutarsi l'opportunità di esplicitare la natura derogatoria di tale disposizione in rapporto ai principi in materia di efficacia temporale delle norme tributarie enunciati dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), il cui comma 1 dispone che, relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applichino solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di

entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, tenendo conto, a tal fine, che l'articolo 1 della citata legge n. 212 stabilisce che le disposizioni della medesima legge « costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali ».

Roberto ZACCARIA, condividendo la proposta di parere del relatore, si sofferma ad illustrare la disposizione contenuta all'articolo 11, comma 5, che, laddove introduce un termine per l'adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e contestualmente dispone che, in caso di mancato rispetto del termine in questione, l'Agenzia stessa venga soppressa, di fatto sanziona l'inattività dell'ente con la sua soppressione e conferisce al ministro vigilante – che, con proprio decreto approva lo statuto dell'ente – un diritto potestativo che investe la stessa sopravvivenza dell'Agenzia.

Carolina LUSSANA, *presidente*, condividendo anch'ella la proposta di parere formulata dal relatore, si associa alle considerazioni dell'onorevole Zaccaria in merito al singolare meccanismo previsto dall'articolo 11, comma 5, che fa discendere la soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali – peraltro di recentissima istituzione – dall'eventuale inerzia nell'adozione del proprio statuto.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.05.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	13
---	----

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 11 gennaio 2012.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.35 alle 15.15, ha proceduto all'audizione dei deputati Antonello Iannarilli e Roberto

Simonetti – che ricoprono, rispettivamente, le cariche di presidente della provincia di Frosinone e di presidente della provincia di Biella – nell'ambito dell'istruttoria in contraddittorio sulle cariche di presidente di provincia, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Domanda di autorizzazione a eseguire una perquisizione nei confronti del deputato Labocchetta (doc. IV, n. 25) (<i>Esame e rinvio</i>)	14
Comunicazioni del presidente sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 327 del 2011	17
AVVERTENZA	17

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 12.

Domanda di autorizzazione a eseguire una perquisizione nei confronti del deputato Labocchetta (doc. IV, n. 25).

(*Esame e rinvio*).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricordato che nella seduta del 21 dicembre 2011 si era concordato di richiedere la proroga del termine dei trenta giorni anche per la conclusione dell'esame della domanda di autorizzazione concernente l'onorevole Labocchetta, termine che, concesso dal Presidente, scadrà il prossimo 20 gennaio, dà la parola alla relatrice, on. Santelli.

Jole SANTELLI (PdL), *relatrice*, fa presente preliminarmente che l'inchiesta concerne operazioni creditizie ritenute anormale ed effettuate dalla Banca Popolare di Milano. Nell'osservazione degli inquirenti è entrato in particolare un finanziamento alla ATLANTIS, in relazione al quale la Guardia di finanza stava svolgendo degli

accertamenti. In questo contesto, il deputato Labocchetta si è presentato il 10 novembre 2011 presso il domicilio di tale Francesco Corallo (soggetto risultante anche ambasciatore del *Commonwealth* di Dominica presso la FAO), ove si stava svolgendo una perquisizione. In tal sede egli ha preso possesso di un *computer* portatile. Poiché la vicenda risulta complessa e, per certi versi, confusa, crede necessario per il prosieguo dell'esame ascoltare il deputato interessato.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, poiché il collega Labocchetta è presente, ne dispone l'audizione.

(*Viene introdotto il deputato Labocchetta*).

Amedeo LABOCCHETTA (PdL), autorizzato dal Presidente, deposita una memoria il cui contenuto si accinge a illustrare, anche per offrire una ricostruzione corretta dell'accaduto. Egli è amico personale e di famiglia di Francesco Corallo, il quale è un imprenditore nel settore del gioco legale ed è anche l'azionista di riferimento di una delle dieci società concessionarie dello Stato per la gestione telematica degli apparecchi da gioco (la BPLUS). Egli stesso ne è stato rappresentante legale in Italia fino al momento alla sua elezione a

deputato nel 2008. Francesco Corallo è un suo abituale frequentatore sia in pubblico sia in privato e risiede a piazza di Spagna 66. La mattina del 10 novembre 2011 egli si recò presso la suddetta abitazione per recuperare il suo *personal computer*, che la sera precedente aveva lasciato su una sedia a ricaricare. Quando già si trovava all'interno dell'abitazione sopravvennero gli agenti della Guardia di finanza, onde svolgere una perquisizione domiciliare a carico del Corallo. I militari operanti, dopo aver effettuato la ricerca di cose nell'appartamento, si rivolsero a lui per chiedergli di poter prendere visione del contenuto del *computer*. Egli l'acconsentì ma – anziché eseguire l'operazione con l'aiuto del consulente informatico presente – i militari si consultarono con uno dei sostituti procuratori titolari dell'inchiesta e decisero di sequestrare il *computer*. A quel punto egli si oppose fermamente a tale atto e si allontanò dall'abitazione portando con sé l'apparecchio. A questi fatti hanno assistito diverse persone, molte delle quali abilitate alla professione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) gli domanda se abbia fatto verbalizzare la disponibilità all'ispezione *in loco* del *computer*.

Maurizio TURCO (PD) gli domanda se intenda confermare che egli era già nell'appartamento del Corallo quando sopraggiunsero i Finanziari, giacché dal verbale risulterebbe il contrario.

Amedeo LABOCSETTA (PdL), nel confermare che egli si era pronunciato a favore dell'immediata ispezione del suo *computer*, chiarisce che forse degli agenti in borghese erano già nello stabile ma che lui non era tenuto a riconoscerli.

Armando DIONISI (UdC) gli chiede di chi fosse effettivamente il *computer* giacché dal verbale risulta che questo fosse di proprietà della Mejia Aguirre Olga Lucia. Se costei effettivamente era una sua collaboratrice, gli domanda di offrirne conferma eventualmente documentata.

Amedeo LABOCSETTA (PdL) chiarisce che si è trattato di un equivoco dovuto al contenuto fantasioso della ricostruzione fornita dal verbale di polizia giudiziaria. Gli apparecchi rinvenuti nell'appartamento di Corallo erano sia il suo *personal computer* sia il «giochino» *Blackberry*. Quest'ultimo era l'oggetto di proprietà della Mejia Aguirre, che è stata sua collaboratrice domestica in passato.

Marilena SAMPERI (PD) gli domanda se la Mejia Aguirre fosse presente già dalla sera precedente, che ruolo eventualmente avesse ricoperto e se avesse cenato con lui e con il Corallo.

Amedeo LABOCSETTA (PdL) ribadisce che la collaborazione della Aguirre con lui è cessata, che ella era presente nell'appartamento ma non aveva cenato con loro.

Marilena SAMPERI (PD) gli domanda se sia a conoscenza dell'esito del parere che il ministero degli affari esteri ha dato sull'accreditamento del Corallo quale ambasciatore presso la FAO.

Amedeo LABOCSETTA (PdL) risponde di non saperlo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) teme che l'incongruenza tra quanto ascoltato oggi e il contenuto del verbale sia evidente.

Federico PALOMBA (IdV), premesso che un verbale di polizia giudiziaria è atto fidefacente, gli domanda come mai il Corallo abbia potuto sbagliare nell'affermare al cospetto degli agenti di Guardia di finanza che il *computer* fosse della Mejia Aguirre, dati i rapporti di amicizia così stretta tra loro e data la cena della sera precedente. D'altronde, osserva che nel verbale non v'è traccia della disponibilità del collega Labocsetta all'esecuzione dell'ispezione. In definitiva, gli domanda ancora se egli auspichi o meno che la Camera conceda l'autorizzazione, come fece l'on. Milanese.

Amedeo LABOCCETTA (PdL) ribadisce che si è opposto con garbo all'esecuzione dell'atto al di fuori delle formali procedure previste dall'ordinamento e che si rimette alla decisione della Camera.

Donatella FERRANTI (PD) gli domanda se – a seguito dell'acquisto del *computer* – abbia chiesto il rimborso alla Camera, come è facoltà per i deputati in carica. Gli domanda altresì se disponga di altri *computer* per i quali abbia richiesto il rimborso.

Amedeo LABOCCETTA (PdL) risponde di avere diversi *computer* per nessuno dei quali ha chiesto rimborsi.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, osserva che vi sono contraddizioni tra il contenuto del verbale e le dichiarazioni testé fatte dal collega Labocchetta.

Maurizio PANIZ (PdL) precisa che il verbale di polizia giudiziaria è fidefacente solo per i fatti e non già per le valutazioni.

Maurizio TURCO (PD) chiede se risulti agli atti che il *computer* che si intendeva sottoporre a ispezione sia stato quantomeno identificato mediante codici o numeri seriali.

Amedeo LABOCCETTA (PdL) non lo sa.

Francesco Paolo SISTO (PdL) gli chiede se egli faccia un uso quotidiano del *computer* anche per la sua attività parlamentare e politica.

Amedeo LABOCCETTA (PdL) risponde in senso affermativo.

(Il deputato Labocchetta si allontana dall'aula).

Francesco Paolo SISTO (PdL) pone una questione di metodo: posto che la domanda di autorizzazione *ad acta* è stata trasmessa alla Camera in assenza di un'at-

tività di accertamento da parte degli agenti sulla proprietà dell'apparecchio, ritiene che la domanda stessa sia inammissibile.

Marilena SAMPERI (PD) ricorda come dal verbale risulti che, prima che il *computer* venisse preso dall'on. Labocchetta, la polizia giudiziaria avrebbe chiesto al medesimo di ispezionarne il contenuto al fine di verificarne la proprietà.

Jole SANTELLI (PdL), *relatrice*, ritiene che non sia intenzione dell'on. Sisto mettere in discussione gli eventi ma soltanto precisare che la richiesta dell'autorità giudiziaria non si atteggia tanto a domanda di autorizzazione al sequestro quanto a domanda volta a consentire l'accertamento circa la proprietà del *computer* in capo ad un parlamentare o meno.

Donatella FERRANTI (PD), richiamato il principio del « possesso vale titolo » che opera con riferimento ai beni mobili non registrati, rimarca che correttamente gli agenti della polizia giudiziaria hanno finito per attribuire la proprietà del *computer* all'on. Labocchetta in quanto quest'ultimo l'ha rivendicata. Inoltre gli agenti di polizia giudiziaria hanno correttamente operato nel rispetto delle garanzie e sul presupposto della veridicità delle dichiarazioni rese dal Labocchetta. Peraltro, la richiesta potrebbe aver perso di attualità in quanto i contenuti del *computer* potrebbero essere stati nel frattempo modificati.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP), ricordato anch'egli che, con riferimento ai beni mobili non registrati vale il brocardo « *possideo quia possideo* », ritiene che – nell'interesse di tutti e, prima di tutto, della verità – sarebbe opportuno chiedere chiarimenti agli agenti di polizia giudiziaria che hanno redatto il verbale. Questo peraltro fa fede fino a querela di falso solo in relazione ai fatti storici ivi rappresentati e non anche alle valutazioni.

Dopo che Francesco Paolo SISTO (PdL) ha stigmatizzato il fatto che la collega Ferranti abbia voluto addebitare all'on. Labocetta l'alterazione dei contenuti del *computer*, Donatella FERRANTI (PD) precisa di aver inteso rappresentare soltanto che anche con il semplice uso i contenuti della memoria del *computer* vengono modificati.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), ribadita l'incongruenza tra i contenuti del verbale e le dichiarazioni rese oggi dall'on. Labocetta, si associa anch'egli al rilievo formulato dall'on. Ferranti sulla perdita di attualità del sequestro del *computer*.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricordato il contenuto degli articoli 2699 e 2700 del codice civile, in particolare quanto all'efficacia dell'atto pubblico, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta, precisando che la Giunta dovrà comunque concludere l'esame della domanda entro la prossima settimana, nella quale scadrà il termine prorogato.

Comunicazioni del presidente sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 327 del 2011.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che in data 22 dicembre 2011 è pervenuta la seguente lettera dal Presidente della Camera: «Gentile Presidente, con l'ordinanza n. 327 del 2011, notificata il 21 dicembre 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile un conflitto d'attribuzione tra poteri dello Stato elevato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere – prima sezione penale collegiale nei confronti della Camera, a seguito di una deliberazione della Camera medesima

del 22 settembre 2010, con cui è stata denegata l'autorizzazione a utilizzare intercettazioni telefoniche nei confronti del deputato Nicola Cosentino richiesta dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli (doc. IV, n. 6). Le chiedo cortesemente che il collegio che Ella presiede possa fornire la propria valutazione al riguardo ai fini delle successive fasi della procedura parlamentare. Con i migliori saluti ».

Al riguardo, prima avviare il dibattito, osserva che si tratta di un conflitto d'attribuzione non in materia d'insindacabilità parlamentare, ambito nel quale solitamente la Camera è convenuta innanzi alla Corte costituzionale, ma in materia di utilizzo di intercettazioni telefoniche. Ricorda altresì che la Giunta deve rendere un parere per l'Ufficio di Presidenza, organismo referente nella materia dei conflitti.

Rinvia la trattazione della questione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Remo Di Giandomenico, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 10) (Rel. Castagnetti).

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Papa (doc. IV, n. 23) (Rel. Castagnetti).

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 18

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 4865 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 gennaio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Chiede se vi siano obiezioni in proposito.

Gioacchino ALFANO (PdL) e Raffaele VOLPI (LNP) a nome dei rispettivi gruppi fanno presente che non vi sono obiezioni

all'attivazione della richiamata forma di pubblicità.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dispone quindi l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Maino MARCHI (PD), nell'osservare preliminarmente come la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge indichi in modo analitico le motivazioni delle proroghe e degli interventi contenuti nel decreto, rileva tuttavia che talune disposizioni non appaiono pienamente congruenti con la finalità di proroga di termini legislativi. In particolare, richiamando anche le considerazioni svolte nella seduta di ieri dal relatore per la I Commissione, esprime perplessità sul contenuto dell'articolo 11, comma 5, del decreto in esame, osservando che tale disposizione prevede che, fino all'adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e, comunque, non oltre il 31 marzo 2012, i compiti assegnati a tale Agenzia continueranno ad essere svolti dalle amministrazioni statali competenti. Rileva, peraltro, l'anomalia della previsione che, in caso di mancata adozione dello statuto entro il termine del 31 marzo 2012, l'Agenzia sia soppressa, osservando

come essa rappresenti un esempio di un modo assai singolare di legiferare.

Per quanto attiene ai profili riconducibili più strettamente alle competenze della Commissione bilancio, osserva come la relazione tecnica ascriva effetti finanziari ad un numero ridotto di disposizioni del decreto, mentre nella documentazione predisposta dagli uffici sono contenute richieste di chiarimento riferite tanto alle disposizioni per le quali è prevista una specifica quantificazione, quanto a disposizioni alle quali la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari. Ritiene, pertanto, opportuno che il Governo fornisca i chiarimenti indicati nella documentazione elaborata dagli uffici.

Segnala, altresì, che permangono ancora irrisolti alcuni profili problematici posti da disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, osservando come al riguardo si registri una convergenza tra le diverse forze politiche e come il Governo abbia manifestato la propria disponibilità, accogliendo specifici ordini del giorno. In particolare, ritiene che potrebbe valutarsi l'opportunità di affrontare già in questa sede alcune criticità poste dalla nuova disciplina in materia di età di pensionamento, con riferimento al tema delle penalizzazioni per i lavoratori precoci, che nel corso dell'esame della manovra di dicembre sono state ridimensionate, senza tuttavia individuare una soluzione soddisfacente, e all'esigenza di tutelare adeguatamente quei lavoratori ultracinquantenni che, spesso per accordi conclusi con i datori di lavoro in vista del prossimo pensionamento, si trovino nella condizione di aver perso il posto di lavoro e di non avere ancora accesso al trattamento pensionistico. Nel sottolineare l'urgenza delle questioni da lui illustrate, auspica un tempestivo intervento correttivo, che potrebbe trovare spazio già nell'esame di questo provvedimento, ancorché le misure prospettate non rappresentino delle proroghe di termini.

Da ultimo, rileva che l'articolo 15, comma 1, relativo alla proroga dei contratti a tempo determinato del personale impiegato presso gli sportelli unici per

l'immigrazione e presso gli uffici immigrazione delle questure, prevede un estensione della durata di tali contratti di soli sei mesi, fino al 30 giugno 2012, anziché per l'intero esercizio, come avvenuto in occasione delle precedenti proroghe. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo integri i chiarimenti già forniti nella relazione illustrativa, precisando se la mancata proroga anche al secondo semestre dell'esercizio sia dovuta ad esigenze di carattere finanziario, connesse alla necessità di reperire la relativa copertura finanziaria, ovvero risponda ad una scelta di merito, in quanto la proroga sarebbe volta a far fronte ad una situazione eccezionale nel primo semestre dell'anno. A suo avviso, occorre tuttavia considerare che la proroga appare indispensabile per consentire agli uffici chiamati alla gestione dei flussi migratori di avvalersi di professionalità già formate e fronteggiare, in tal modo, non solo le emergenze, ma anche la gestione ordinaria.

Renato CAMBURSANO (Misto), preliminarmente osserva come la relazione svolta dall'onorevole Alfano contenga elementi condivisibili come il richiamo alla opportunità di un'attenta valutazione preventiva sulla effettiva possibilità di attuare le norme che vengono approvate, al fine di evitare il ripetersi dell'adozione di provvedimenti di proroga come quello in esame, che contiene anche proroghe di precedenti proroghe, mettendo a rischio la certezza del diritto. In proposito, rileva come l'organismo indipendente previsto dal disegno di legge costituzionale di modifica dell'articolo 81 della Costituzione, approvato in prima lettura dalle Camere, potrà essere un valido strumento per una corretta valutazione dei costi, benché lui ne avesse proposto una configurazione ancora più forte. Preannuncia quindi la presentazione di proposte emendative volte a risolvere la questione dei lavoratori che hanno stipulato una risoluzione individuale del rapporto di lavoro e che, a seguito della modifica dei requisiti di accesso al sistema pensionistico disposta con il decreto-legge n. 201 del 2011, si trove-

rebbero senza alcun reddito per sé e le proprie famiglie. Sottolinea in proposito come una situazione del genere, a suo avviso, socialmente insostenibile, sarebbe peraltro idonea ad alimentare sentimenti di antieuropeismo, a causa del rigore richiesto dalle Istituzioni europee. Con riferimento quindi all'articolo 11, comma 5, rileva che la soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali ed il conseguente passaggio delle relative funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in caso di mancata adozione dello statuto dovrebbe essere considerata non opportuna nell'ambito di un provvedimento recante essenzialmente proroghe di termini. Svolge quindi analoghe considerazioni rispetto all'articolo 22, recante la proroga per la convenzione di gestione del Fondo di garanzia da parte del Mediocredito centrale, osservando come, pur essendo opportuno, specialmente nell'attuale contesto di crisi finanziaria, mantenere l'accesso al credito per le imprese in difficoltà, sarebbe altresì necessario un intervento di riordino complessivo della materia. In merito all'articolo 25, volto a prorogare, in attuazione delle decisioni del Consiglio europeo dell'8 e 9 dicembre 2011 la messa a disposizione di risorse supplementari al Fondo monetario internazionale per fare fronte alla crisi finanziaria, chiede al rappresentante del Governo di chiarire la discrasia tra la relazione illustrativa del provvedimento che limita tale intervento a complessivi 150 miliardi di euro, e la dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, che fa riferimento a 200 miliardi di euro. Sul punto, osserva come l'intervento in Assemblea del Presidente del Consiglio dei ministri potrà essere utile a chiarire la situazione economica complessiva. Con riferimento quindi all'articolo 27, comma 1, pur condividendo la proroga per la definizione, da parte del Governo, degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione del trasporto pubblico locale, e sottolineando come la scelta di una proroga breve sia indicativa della volontà del Governo di procedere sul punto, chiede al rappresentante del Governo di chiarire se verranno individuate

risorse effettive in favore del settore, colpito da una grave crisi.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che il decreto in esame rispetti sostanzialmente i limiti di contenuto propri dei provvedimenti in materia di proroga di termini legislativi, osservando tuttavia come il susseguirsi, con cadenza annuale, di proroghe di termini legislativi testimoni in modo evidente il fallimento del legislatore e della pubblica amministrazione, che fissa scadenze che successivamente non riesce a rispettare. A tale riguardo, segnala, ad esempio, che potrebbe valutarsi l'opportunità di non concentrare le scadenze dei termini al 31 dicembre di ciascun anno, in modo da evitare che con un unico provvedimento si intervenga sull'intero scibile, riducendo inevitabilmente i tempi per approfondire l'esame delle diverse questioni.

Per quanto attiene al contenuto del provvedimento in esame, segnala in primo luogo come non sia stata prevista, analogamente agli anni passati, la proroga delle agevolazioni IRPEF in favore dei lavoratori dipendenti che operano all'estero in zone di frontiera, riconosciute dall'articolo 1, comma 204, della legge finanziaria per il 2008 e successivamente prorogate dal decreto-legge n. 194 del 2009, anche nella prospettiva della definizione di una disciplina di carattere permanente, eventualmente attraverso la stipula di un trattato volto ad evitare le doppie imposizioni. In proposito, nel segnalare che l'agevolazione è scaduta nel 2011, ricorda che tale normativa fiscale trova applicazione essenzialmente con riferimento ai cittadini italiani che lavorano nella Repubblica di San Marino e nel Principato di Monaco, mentre per altri Stati confinanti con il nostro Paese, come lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica elvetica, è prevista una diversa disciplina, che prevede il pagamento nello Stato estero e il successivo trasferimento delle somme incassate. Nel ricordare come la normativa della quale propone la proroga prevede che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo

del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro, fa presente che la relazione tecnica, nella parte relativa all'articolo 1, comma 204, della legge finanziaria per il 2008, stimava che i lavoratori interessati dall'agevolazione fossero circa 11.000 e che il loro reddito medio *pro capite* fosse pari a circa 27.000 euro. Nel segnalare che l'utilizzo di tali dati determinerebbe una sovrastima dell'onere, sia per la probabile riduzione dei lavoratori interessati, anche in conseguenza della recente crisi economica, sia per l'individuazione di un reddito medio troppo elevato, fa presente che il ricorso alla precedente relazione tecnica porta a stimare oneri valutabili in 48 milioni di euro nel 2013. Invita, pertanto, il Governo a valutare se tale quantificazione sia ancora corretta o possa essere ridotta e se sia possibile reperire la necessaria copertura finanziaria. Con specifico riferimento ai lavoratori operanti nella Repubblica di San Marino, fa presente che lavorano all'estero circa 6.000 soggetti residenti nelle regioni Marche ed Emilia – Romagna e che, pertanto, la Repubblica di San Marino rappresenta la maggiore impresa del territorio. Ricorda, peraltro, che i lavoratori italiani sono già fortemente penalizzati da misure fiscali adottate dalla Repubblica di San Marino, a fronte degli interventi adottati dal nostro Paese al fine di contrastare i cosiddetti paradisi fiscali, che hanno portato ad un incremento del carico fiscale valutabile in media in 2.000 euro per ciascun lavoratore. Nel sottolineare, pertanto, l'urgenza di prorogare la franchigia già prevista a legislazione vigente al fine di non aggravare la situazione, già difficile, di lavoratori che spesso hanno redditi assai limitati, rileva altresì l'esigenza di verificare la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime, lacuali e portuali, analogamente a quanto previsto per le concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. In proposito, nel ricordare che sulla materia è successivamente intervenuto l'articolo 11 della legge comunitaria per il 2010, recentemente entrata in vigore, che ha previsto una delega legislativa per la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime e che su questi temi sta lavorando il Ministro Gnudi, proseguendo l'opera avviata dal Ministro Fitto, ritiene necessario disporre una proroga delle concessioni anche per quanto riguarda il demanio lacuale e portuale e per il demanio marittimo che non abbia una destinazione turistica o ricreativa, sottolineando il rilievo economico delle imprese che beneficiano di tali concessioni. Osserva, infatti, come in mancanza di una riforma complessiva del settore, che individui la nuova disciplina delle gare, le diverse amministrazioni interessate a livello territoriale stiano individuando soluzioni difformi a livello locale e sia, pertanto, opportuna una proroga per consentire la definizione della nuova disciplina. Con riferimento all'articolo 27, comma 2, del decreto, che interviene in materia di indebitamento delle regioni senza disporre alcuna proroga di termini, ritiene che debba valutarsi la possibilità di intervenire sulla materia delle spese conseguenti alle calamità naturali, ripensando alle modifiche introdotte nella legge n. 225 del 1992 dal decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011. Nel ricordare le iniziative già assunte in materia, con particolare riferimento alla mozione approvata dall'Assemblea della Camera, osserva come negli ultimi mesi il Governo abbia sostanzialmente disatteso il disposto di tali ultime disposizioni, intervenendo direttamente con riferimento alle calamità che hanno interessato le regioni Basilicata, Toscana e Liguria. Nell'evidenziare come tale sostanziale disapplicazione della nuova disciplina sia apprezzabile, in quanto consente di ovviare ai problemi derivanti da tale normativa, che ha esposto altre regioni, come la Regione Marche, a problemi assai delicati, derivanti dall'applicazione dei vin-

coli del patto di stabilità interno, che rendono di fatto impossibile utilizzare anche le risorse eventualmente disponibili. Ritiene, pertanto, che si debba provvedere ad una riforma della normativa che consenta agli enti interessati di poter derogare ai limiti posti dal patto di stabilità interno, rimettendo al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di autorizzare tali

sconfinamenti, individuando le necessarie compensazioni nell'ambito del medesimo patto di stabilità interno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.05 alle 15.15.

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare 25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166, approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione - Parere*) 25

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 26

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi, sulle linee programmatiche (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 27

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 11 gennaio 2012.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12 alle 12.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.40.

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.

C. 4166, approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione - Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame ricordando che il testo iniziale del progetto di legge C. 4432, approvato dal Senato – il cui contenuto era simile a quello di altre proposte di legge presentate alla Camera – era volto a garantire, con alcune eccezioni, l'inalienabilità delle opere d'arte prestate all'Italia per esposizioni temporanee e costituiva dunque una deroga ai principi generali del diritto penale interno.

Durante l'esame in Commissione, l'articolo 1 è stato completamente riformulato e il nuovo testo prevede, allo scopo di semplificare l'importazione temporanea di beni culturali destinati ad esposizioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali italiane, il rilascio con decreto interministeriale di una garanzia di restituzione.

Il nuovo testo fa anzitutto salvo quanto disposto dalle norme e dai trattati internazionali, nonché dalla normativa comunitaria (evidentemente, in materia di circolazione di beni culturali a livello internazionale o all'interno della Unione europea) stabilendo che, al fine di semplificarne l'importazione temporanea, il Ministero per i beni e le attività culturali, su richiesta dell'istituzione culturale che riceve in prestito il bene, può rilasciare al soggetto straniero che lo concede in prestito una garanzia di restituzione. La domanda per l'ottenimento della garanzia di restituzione è formulata secondo modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In concreto, il procedimento è il seguente: quando non rinvenga incompatibilità con le disposizioni internazionali o comunitarie, il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero degli affari esteri, adotta uno o più decreti, definendo la garanzia di restituzione, descrivendo il bene e indicando la provenienza dello stesso, il periodo di esposizione in Italia, i soggetti autorizzati all'esposizione. Questi ultimi ricevono il bene in affidamento e si impegnano a restituirlo all'ente o istituzione straniera che lo ha messo a disposizione.

La garanzia di restituzione può essere prestata a condizione che fino al momento di emanazione del decreto non sia stato fatto valere ufficialmente un titolo di proprietà sul bene e che nel contratto di prestito sia esplicitamente indicato che a conclusione dell'esposizione i beni torneranno nello Stato da cui sono stati prestatati.

Ciò detto, rileva che il provvedimento suscita qualche perplessità. Infatti l'adozione della garanzia di restituzione da parte del Governo italiano non esclude che l'autorità giudiziaria possa adottare, in un secondo momento, provvedimenti, anche solo cautelari, in contrasto con tale impegno. Prima di formulare una proposta di parere, si riserva quindi di ascoltare gli eventuali interventi e di svolgere una riflessione ulteriore.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento e considerata l'esigenza del relatore di svolgere una ulteriore riflessione sul testo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

AUDIZIONI

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi.

La seduta comincia alle 13.05.

Audizione del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi, sulle linee programmatiche.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Andrea RICCARDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Matteo BRAGANTINI (LNP), Linda LANZIL-

LOTTA (Misto-ApI), Gianclaudio BRESSA (PD) e Roberto ZACCARIA (PD).

La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 14.05.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Barbara POLLASTRINI (PD), Andrea SARUBBI (PD), Isabella BERTOLINI (PdL), Beatrice LORENZIN (PdL), Emanuele FIANO (PD) e Erica RIVOLTA (LNP).

Il ministro Andrea RICCARDI risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia il ministro per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:	
Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. Esame emendamenti C. 4166, approvata dal Senato	28
COMITATO RISTRETTO:	
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia .	28
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. C. 4568, approvata dalla 1 ^a Commissione del Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	29
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	33
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
AVVERTENZA	32

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 11 gennaio 2012.

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.

Esame emendamenti C. 4166, approvata dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.50 alle 15.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 11 gennaio 2012.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

C. 2094 Tenaglia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.

C. 4568, approvata dalla 1^a Commissione del Senato, ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 20 dicembre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore nella scorsa seduta ha presentato una proposta di parere contrario sul testo, in merito alla quale sono stati svolti alcuni interventi da parte di deputati che ne hanno chiesto una riformulazione. In particolare, l'onorevole Capano aveva rappresentato l'opportunità, che personalmente condivido, di precisare, nella premessa del parere contrario, che la Commissione giustizia ritiene comunque condivisibile e meritevole la finalità di rendere più rapida ed efficace la ricerca delle persone scomparse, per quanto non siano invece condivisibili le disposizioni di stretta competenza della Commissione giustizia.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, non ritiene di dover modificare la propria proposta di parere in quanto altrimenti si rischierebbe di minimizzare l'assoluta contrarietà alle norme di competenza della Commissione giustizia.

Cinzia CAPANO (PD) ribadisce l'invito al relatore a modificare la proposta di parere, ritenendo che la precisazione, nella premessa, della condivisione della finalità del provvedimento, volto a rendere più rapida ed efficace la ricerca delle persone scomparse, non comprometta l'efficacia del parere contrario.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, prendendo atto di quanto appena affermato dall'onorevole Capano formula una nuova proposta di parere (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pasquale CIRIELLO (PD), *relatore*, illustrando il provvedimento in esame osserva che esso è volto all'attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione, con riferimento ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, che conta, in Italia, una comunità di fedeli di circa 20.000 persone.

Osserva che l'intesa è stata stipulata il 4 aprile 2007, e che la 1^a Commissione del Senato ha approvato il disegno di legge in sede deliberante.

Ricorda che i negoziati finalizzati all'Intesa vengono avviati solo con le confessioni religiose che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica: ciò che presuppone già effettuata la verifica di compatibilità del loro statuto con il nostro ordinamento giuridico (come richiesto dall'articolo 8, secondo comma, della Costituzione).

Nel merito, esaminate le disposizioni d'interesse della Commissione giustizia, osserva che queste sono conformi alle altre disposizioni già contenute in leggi volte a regolare i rapporti tra lo Stato e confessioni religiose non cattoliche. Per tale ragione propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, ed abb.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lorenzo RIA (UdCpTP), *relatore*, osserva che il testo trasmesso dalla Commissione cultura ha per oggetto le opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. In particolare, si tratta di una proposta di legge approvata dal Senato che, prima di essere modificata dalla Commissione Cultura della Camera, prevedeva, a particolari condizioni, l'inalienabilità dei predetti beni, derogando ai principi del diritto penale interno.

Il testo in esame, risultato dall'approvazione all'unanimità di un emendamento concordato informalmente con la corrispondente Commissione del Senato, non prevede più l'inalienabilità dei beni, quanto piuttosto un obbligo di restituzione dei medesimi da parte dell'Italia, una volta terminata l'esposizione.

Ritiene importante precisare che, ai sensi del comma 1 dell'unico articolo che compone il testo, la nuova disciplina troverebbe applicazione solo nel caso in cui non siano applicabili convenzioni e accordi internazionali vigenti per l'Italia, la normativa comunitaria vigente ovvero accordi internazionali di carattere bilaterale. Si tratta, quindi, di una normativa marginale, considerato che nella quasi totalità dei casi lo Stato o l'ente straniero è assoggettato alla normativa internazionale ovvero a quella pattizia con l'Italia.

Un caso potrebbe essere la mostra di beni culturali prestatati da Taiwan, cioè da un soggetto non riconosciuto ufficialmente

dall'Italia. In questo caso potrebbe esservi il rischio di una richiesta di restituzione dei beni da parte della Repubblica popolare cinese, secondo la quale si tratterebbe di beni ad essa sottratti illecitamente da un usurpatore, come viene considerato Taiwan. In assenza di una normativa come quella sulla quale si deve esprimere il parere, si potrebbe procedere (dipende nei fatti da come il singolo magistrato valuta la richiesta della Cina) al sequestro. Proprio per evitare tale rischio Taiwan attualmente non presta all'Italia i propri beni per effettuare delle mostre, preferendo gli Stati che hanno una normativa di tenore simile a quella contenuta nella proposta da esaminare.

Ricorda che, secondo una certa impostazione giurisprudenziale, l'obbligo di restituzione di beni culturali rubati o illecitamente esportati sarebbe sancito dal diritto internazionale generale: in particolare, esso risulterebbe garantito da una norma di diritto internazionale consuetudinario, suscettibile, come tale, di assumere rilievo per il nostro ordinamento attraverso il disposto dell'articolo 10, primo comma, della Costituzione.

Il comma 1 – nei casi in cui non si applichi la normativa internazionale – prevede che, « al fine di semplificare » l'importazione temporanea di beni culturali destinati a esposizioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, il Ministero per i beni e le attività culturali può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito il bene culturale, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo, una garanzia di restituzione valida per la durata dell'esposizione come definita nell'accordo di prestito.

Esprime delle perplessità sulla finalità della semplificazione, in quanto non è chiaro cosa venga semplificato, considerato che si tratta di disciplinare *ex novo* ciò che non trova attualmente alcuna specifica disciplina. In assenza di questa disciplina il bene sarebbe assoggettato unicamente ai principi generali. Pertanto, ri-

teneva più corretta la finalità individuata dal testo trasmesso dal Senato, consistente in quella di favorire l'esposizione di opere d'arte.

Qualora non sia rinvenuta incompatibilità con le normative internazionali e sopranazionali, si prevede al comma 3 che il Ministero per i beni e le attività culturali adotta, di concerto con il Ministero degli affari esteri, uno o più decreti nei quali siano definiti per ogni mostra o esposizione: la garanzia di restituzione; la lista descrittiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione; il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia; i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno messi loro a disposizione.

Sono poi poste dal comma 4 due condizioni affinché la garanzia di restituzione, nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti, possa essere rilasciata: non sia stato fatto ufficialmente valere, fino al momento dell'emanazione del decreto, un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della richiesta di garanzia di restituzione; nel contratto di prestito sia esplicitamente concordato che a conclusione dell'esposizione i beni culturali torneranno nello Stato contraente da cui sono stati prestati. Potrebbe essere opportuno prevedere, come lo era nel testo trasmesso dal Senato, che la nuova normativa non si applichi italiana ai beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia.

Per quanto attiene al procedimento di rilascio della garanzia di restituzione, il comma 2 prevede che i soggetti interessati a promuovere ed organizzare le esposizioni debbano presentare apposita domanda al Ministero per i beni e le attività culturali secondo modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In primo luogo, non si può non evidenziare come l'obbligo di restituzione

finisca per costituire una deroga ai principi penali dell'ordinamento interno non diversamente dall'insequestrabilità, qualora, come sembra evidente, l'obbligo di restituzione debba prevalere anche sui diversi vincoli, tra i quali vi è il sequestro, che potrebbero essere posti nel frattempo, cioè durante l'esposizione, sul bene. È bene ricordare, comunque, che la nuova disciplina prevista dalla proposta di legge troverebbe applicazione solo per quei beni che non siano assoggettati a convenzioni ed accordi internazionali vigenti per l'Italia, alla normativa comunitaria vigente ovvero ad accordi internazionali di carattere bilaterale. Pertanto, nel caso in cui i rapporti tra l'Italia e lo Stato al quale appartiene l'ente straniero che ha messo a disposizione il bene culturale esposto in Italia non siano regolati da una apposita convenzione, di fatto si esclude la possibilità di sequestrare (essendovi un obbligo di restituzione del bene al termine dell'esposizione) tale bene nonostante questo possa essere oggetto di attività illecita.

Per i beni che si trovano sul territorio italiano, specialmente se si tratta di beni culturali, sembrerebbe, invece, più opportuno consentire — secondo i principi generali sostanziali e processuali del diritto penale, salvo che non sia previsto diversamente da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia o da normative sopranazionali — di agire sia per la restituzione dei beni usciti illegittimamente dal territorio italiano sia per assicurare il ritorno in altri Stati dei beni culturali rubati o illecitamente esportati. Il nuovo testo della Commissione Cultura, così come quello approvato dal Senato, non consentirebbe tale tutela, salvo l'ipotesi in cui sia stato fatto ufficialmente valere, fino al momento dell'emanazione del decreto, un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della richiesta di garanzia di restituzione.

Ritiene che la deroga ai principi generali del diritto penale interno sia giustificata dall'esigenza di tutelare interessi internazionali di valenza culturale tali da poter prevalere anche sul principio di

uguaglianza, considerato, peraltro, il ristretto ed eccezionale ambito di applicazione della normativa in esame al cospetto della preponderanza, in materia, di disposizioni internazionali e sopranazionali, la cui operatività è fatta salva in ogni caso.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver avvertito che sono imminenti le vo-

tazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. (C. 4568, approvata dalla 1^a Commissione del Senato, ed abb.).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia, esaminata la proposta di legge in oggetto;

pur ritenendo condivisibile e meritevole la finalità di rendere più rapida ed efficace la ricerca delle persone scomparse;

rilevato che:

il comma 1 dell'articolo 1 impone un obbligo generalizzato di denuncia nei confronti di chiunque sia a conoscenza della scomparsa di una persona che si sia allontanata dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora e non ne abbia dato conto ad alcuno senza plausibili motivi qualora tale condizione possa mettere in pericolo la sua vita o incolumità personale;

il comma 7 prevede che per l'inservanza senza giustificato motivo dell'obbligo di cui al comma 1 da parte di persone diverse dai congiunti si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2.000;

ricordato che secondo la normativa vigente l'obbligo di denuncia da parte del

cittadino costituisce una fattispecie eccezionale, sanzionata penalmente, relativa a specifici delitti, tra i quali quelli contro la personalità dello Stato punibili con l'ergastolo ed il sequestro di persona a scopo di estorsione;

ritenuto che:

l'obbligo di cui al comma 1 non sia sufficientemente determinato in quanto appaiono di difficile individuazione sotto il profilo giuridico le nozioni di: allontanamento dalla propria abitazione o dimora, plausibilità dei motivi per i quali non sia dato conto dell'allontanamento e messa in pericolo della vita o dell'incolumità personale;

vi sia assoluta incertezza nella individuazione del momento in cui l'obbligo di denuncia si concretizza, rendendo l'omissione giuridicamente rilevante;

la fattispecie possa creare delle posizioni di controllo di ciascuna persona nei confronti delle altre persone, in assenza di rapporti giuridici che giustifichino il controllo stesso,

esprime

PARERE CONTRARIO.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:	
Esame istruttorio della Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Costituzione ungherese rivista (Doc. XII, n. 809) (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	34
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007. C. 4792 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	39
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05882 Evangelisti: Sulle linee programmatiche delle politiche per la cooperazione allo sviluppo	41
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	43
5-05883 Tempestini: Sulla candidatura italiana al Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite per il biennio 2017-2018	41
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	45

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 13.30.

Esame istruttorio della Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Costituzione ungherese rivista.

(Doc. XII, n. 809).

(Esame istruttorio e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame istruttorio della risoluzione in titolo.

Furio COLOMBO, *presidente e relatore*, rileva che il tema in esame è delicato per le sue implicazioni ed estremamente rilevante perché concerne il rispetto dei fondamentali principi dell'Unione europea in tema di libertà e democrazia da parte di uno Stato membro.

Manifesta apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Parlamento europeo per porre in evidenza come la situazione ungherese stia mostrando significativi scostamenti rispetto alla tradizione costituzionale europea e nello stesso tempo giudica troppo timide le prese di posizione assunte finora nelle altre sedi comunitarie.

Osserva che occorre una riflessione su come orientare i lavori del Comitato sul tema, tenendo conto dei rapporti con la Commissione esteri nel suo complesso, del coinvolgimento del Governo e dell'eventuale contributo della Commissione affari costituzionali.

Ricorda che, a seguito della Risoluzione del Parlamento europeo, approvata lo scorso 5 luglio, sulla Costituzione ungherese rivista, la Commissione europea ha avviato l'esame di tale nuovo testo costituzionale in relazione al rispetto dei principi fondamentali dell'Unione, in conformità con l'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea. In particolare, la Vicepresidente della Commissione e Commissario europeo per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, la lussemburghese Viviane Reding, ha inviato lo scorso mese di dicembre una lettera alle autorità ungheresi con la richiesta di urgenti chiarimenti su alcune disposizioni adottate.

Osserva che con l'entrata in vigore della nuova Costituzione lo scorso 1° gennaio l'attenzione europea si è ulteriormente concentrata su quanto avviene in Ungheria. Diversi gruppi politici hanno manifestato l'intenzione di sollevare nuovamente il caso nel corso della prossima seduta plenaria del Parlamento europeo il 16 gennaio e autorevoli organi di informazione, europei e anche americani, hanno espresso fortissime preoccupazioni rispetto alla nuova Costituzione ungherese.

Nel Paese intanto si è svolta un'imponente manifestazione di protesta il 2 gennaio e iniziative di sostegno si sono tenute in molte città europee. Il presidente della Corte suprema, già giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo, Andras Baka, ha dovuto lasciare la sua funzione, a causa della modifica dei requisiti per l'incarico apportata dal nuovo testo costituzionale, e con lui numerosi magistrati in ragione dell'introduzione di un limite di età sensibilmente inferiore rispetto a quello precedentemente fissato, ricordando come simili disposizioni nel nostro Paese siano state adottate dal regime fascista.

La situazione politico-costituzionale che si sta determinando in Ungheria ha quindi assunto un rilievo istituzionale, che rende opportuno un approfondimento da parte del Comitato permanente sui diritti umani. Precisa che la risoluzione in esame è frutto della rielaborazione di precedenti proposte sottoscritte da rappresentanti di quattro gruppi parlamentari al Parlamento europeo (Socialisti e Democratici, Alleanza dei Democratici e Liberali, Verdi/Alleanza libera europea, Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica) e che gli esponenti delle altre forze politiche presenti nel Parlamento europeo, vale a dire quelle di centro-destra, si sono espressi sostanzialmente in maniera contraria sul testo approvato dal Parlamento europeo.

Osserva che la risoluzione parte dalla considerazione che l'Unione europea si fonda sui valori della democrazia e dello Stato di diritto e sul rispetto inequivocabile dei diritti e delle libertà fondamentali, come sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU), sottoscritta anche dall'Ungheria.

Dal punto di vista procedurale si precisa che, mentre l'elaborazione e l'adozione di una nuova costituzione rientra tra le competenze degli Stati membri, essi e l'Unione europea hanno il dovere di assicurare che lo spirito e la lettera delle costituzioni adottate non siano in contrasto con i valori dell'UE, la Carta dei diritti fondamentali e la CEDU. A dimostrazione di ciò la risoluzione cita il fatto che diversi degli attuali Stati membri dell'Unione europea hanno dovuto rivedere e modificare le loro costituzioni per aderire all'UE o adattare ai successivi requisiti dei trattati UE, in particolare su richiesta della Commissione.

Rammenta che il nuovo testo costituzionale è stato approvato dal Parlamento ungherese il 19 aprile del 2011 con il solo voto favorevole dei partiti di centro-destra – Fidesz (Alleanza dei Giovani Democratici) e KDNP (democristiano) – risultati nettamente vincitori alle elezioni dell'anno precedente, avendo ottenuto un numero di

seggi parlamentari, il 68 per cento, sufficiente per modificare la Costituzione senza il consenso dell'opposizione. I rappresentanti dei principali partiti di opposizione, socialisti (MSZP) e verdi liberali (LMP), non hanno partecipato al voto in segno di protesta, mentre i deputati del partito estremista di destra – e antisemita – Jobbik, non facente parte del Governo, hanno espresso un voto contrario dettato dal contrasto politico e non certo frutto di un'ispirazione morale.

Segnala in proposito che l'Ungheria era fino a quel momento l'unico Paese dell'ex blocco sovietico che non aveva adottato una nuova Costituzione, mantenendo, pur con numerose modifiche, il testo del 1949.

In relazione alle modalità del processo costituzionale ungherese la risoluzione del Parlamento europeo sottolinea che esso è stato caratterizzato da una mancanza di trasparenza e l'elaborazione e l'adozione della nuova Costituzione sono state completate in tempi eccezionalmente brevi che non hanno lasciato abbastanza tempo per un completo e sostanziale dibattito pubblico sul progetto di testo, mentre un processo pienamente riuscito e legittimo dovrebbe essere basato su un consenso quanto più ampio possibile.

La risoluzione richiama e condivide le preoccupazioni espresse dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) per quanto riguarda sia la trasparenza, il carattere inclusivo e la tempistica del processo di adozione, sia le modifiche del sistema di controlli ed equilibri, in particolare le disposizioni riguardanti la nuova Corte costituzionale e quelle che potrebbero mettere a rischio l'indipendenza della magistratura ungherese.

Tra i punti critici del testo della nuova costituzione sono evidenziati il rischio di discriminazione nei confronti di alcune categorie della società, in particolare le minoranze etniche, religiose e sessuali, le famiglie monoparentali, le persone che vivono in unioni di fatto e le donne, e l'assenza di disposizioni rispetto ad alcuni

obblighi assunti a livello internazionale, ad esempio in materia di divieto della pena di morte.

Particolare apprensione suscita la formulazione del preambolo, ritenuta ambigua, rispetto agli obblighi dello Stato ungherese nei confronti delle persone di etnia ungherese che vivono all'estero, in quanto potrebbe creare una base giuridica per azioni che i Paesi vicini potrebbero considerare come ingerenza nelle loro questioni interne, determinando tensioni nella regione.

Viene inoltre evidenziato che la nuova Costituzione prevede l'ampio uso di leggi cardinali, la cui adozione è soggetta alla maggioranza di due terzi, anche per temi come aspetti specifici del diritto familiare e i sistemi fiscale e pensionistico, che rientrano normalmente nei poteri decisionali del Parlamento, mettendo così a rischio il principio democratico in relazione alle future elezioni.

Perplessità analoghe suscita l'istituzione di un organo non parlamentare, il consiglio del bilancio, con limitata legittimità democratica, che avrà il potere di veto sull'adozione del bilancio generale da parte dell'Assemblea Nazionale, determinandone il possibile scioglimento da parte del Capo dello Stato.

Sulla base di queste e di altre considerazioni la risoluzione si chiude con due inviti rivolti, rispettivamente alle autorità ungheresi e alla Commissione europea.

Nel primo caso si invita, tra l'altro, a cercare un consenso e perseguire un'autentica inclusione politica e sociale per l'elaborazione delle leggi cardinali, elaborazione che dovrebbero in ogni caso fornire esclusivamente un quadro di riferimento che consenta ai futuri governi e parlamenti democraticamente eletti di adottare decisioni autonome su tali politiche.

Si invita inoltre a rivedere alcuni aspetti del testo costituzionale per assicurare: pari protezione dei propri diritti ad ogni cittadino; il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità dei paesi in cui sono presenti minoranze di lingua ungherese; l'indipendenza della magistratura e

del sistema giudiziario; il rispetto degli obblighi internazionali dell'Ungheria in materia di pena di morte, ergastolo senza possibilità di libertà condizionale e discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

La Commissione viene invitata ad effettuare un'analisi approfondita della nuova Costituzione e delle leggi cardinali da adottare in futuro, per controllare che esse siano coerenti con l'*acquis* comunitario e in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché con la lettera e lo spirito dei trattati.

Richiama, infine, l'attenzione sugli attacchi alla libertà di informazione che si stanno verificando in Ungheria e sottolinea come la discriminazione razziale, religiosa e verso determinati stili di vita abbia già trovato, in un certa maniera, attuazione nei confronti dei Rom, che rappresentano un segmento debole della società rispetto a cui tradizionalmente traggono origine politiche aggressive che poi si diffondono verso altri settori.

Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene che il Comitato debba seguire con estrema attenzione la questione oggetto della risoluzione in esame ed approfondirne l'analisi, anche attraverso lo svolgimento di opportune audizioni, ad esempio del giudice emerito della Corte europea dei diritti dell'uomo Vladimiro Zagrebelsky, che è intervenuto sulla materia, ovvero di altri esperti del Consiglio d'Europa, dell'OSCE e dell'Unione europea, riflettendo sugli aspetti procedurali.

Renato FARINA (Pdl) ritiene che occorra in primo luogo approfondire quali siano le modalità corrette per esaminare in sede parlamentare disposizioni inserite nella Costituzione di uno stato estero, votata da un Parlamento liberamente eletto, senza correre il rischio di operare delle indebite interferenze.

Quanto al merito del testo costituzionale ungherese, invita a fare distinzione tra i diversi aspetti ivi contenuti, con particolare riferimento alle enunciazioni che caratterizzano l'identità di un popolo

e che sono volte legittimamente a contrastare il relativismo culturale. Sottolinea infatti che è in atto un processo culturale, denunciato già molti anni fa da Pier Paolo Pasolini, che tende ad omologare le culture eliminando le loro specificità. Giudica in proposito molto positivo, ad esempio, che la nuova costituzione ungherese menzioni il diritto del concepito.

Invita a concentrare l'attenzione sul momento applicativo della nuova Costituzione, ritenendo che eventuali aspetti critici possano essere in quella sede rilevati in relazione agli obblighi intenzionali assunti volontariamente dall'Ungheria. Ritiene che l'eventuale audizione di esperti debba essere effettuata a largo raggio e non limitarsi a pur autorevoli personalità, come quella proposta dal presidente Colombo, che sono ben note per posizioni già precostituite.

Matteo MECACCI (PD) dissente dall'ultima affermazione del collega Farina, osservando che non appare corretto presumere la parzialità di una figura autorevole e sicuramente esperta della tematica del rispetto dei diritti umani a livello europeo. Giudica corretta la procedura delineata dal presidente Colombo per l'esame di un atto del Parlamento europeo e per un successivo approfondimento della problematica connessa. Ritiene, inoltre, che le numerose riserve sul nuovo testo costituzionale ungherese espresse in diverse ed autorevoli sedi, come il Consiglio d'Europa, l'OSCE e la stessa Unione europea, confermino l'opportunità di un esame del caso in sede di Comitato permanente sui diritti umani.

Invita pertanto a proseguire il lavoro istruttorio, evitando il dibattito ideologico sui singoli punti. Ritiene, infatti, che su temi specifici sia comprensibile avere visioni diverse, ma che la loro costituzionalizzazione appare come un forzatura che pregiudica l'eventuale differente approccio da parte di future maggioranze parlamentari.

Enrico PIANETTA (Pdl) sottolinea la delicatezza di affrontare nell'ambito del

Parlamento italiano l'esame di decisioni adottate da altri parlamenti nazionali. Invita pertanto a concentrare, in una prima fase, l'attenzione sugli aspetti procedurali, a partire dalla consultazione della Commissione affari costituzionali prospettata dal presidente nella sua relazione, e a procedere solo successivamente all'eventuale analisi delle norme costituzionali approvate.

Mario BARBI (PD) osserva che la questione in esame si presenta nello stesso tempo come rilevante e delicata, in ragione degli importanti nodi politici che sono implicati dal nuovo testo costituzionale e del rapporto tra Unione europea ed Ungheria. Evidenzia, in proposito, il fatto che occorre esaminare con cura quali sono le motivazioni e le basi giuridiche per intervenire rispetto alle norme di rango costituzionale di un Paese membro. Ritiene in ogni caso utile audire anche personalità magiare, sia in rappresentanza delle autorità di governo che esponenti dell'opposizione.

Fiamma NIRENSTEIN (Pdl) rileva che la storia politica delle relazioni internazionali a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale si basa essenzialmente sul dovere di intervenire nei casi di violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Nello specifico caso ungherese non vi è quindi il rischio di ingerenza, ma semmai il dovere di approfondire la questione per dissipare qualsiasi dubbio circa l'implementazione di talune misure.

Giudica utile in proposito una missione a Budapest per un confronto diretto con le forze politiche e parlamentari.

Furio COLOMBO, *presidente e relatore*, citando fonti giornalistiche, ricorda le recenti sentenze della Corte costituzionale ungherese in difesa della libertà di informazione minacciata da provvedimenti governativi, le dure prese di posizione sulle presunte ingerenze straniere espresse dal primo ministro Orban e le successive ritrattazioni causate dalla necessità di ga-

rantirsi l'aiuto internazionale per affondare il grave dissesto finanziario.

Segnala poi che, come già accennato nella sua relazione, l'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea prevede esplicitamente meccanismi di censura nei confronti degli Stati membri che violino i principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani.

Nell'imminenza dell'inizio dei lavori plenari della Commissione, rinvia il seguito dell'esame istruttorio ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Pietro Cannella, componente del gruppo Pdl.

Ricorda che, in questi giorni, è venuto a mancare il collega Mirko Tremaglia, deputato dalla VI legislatura e componente ininterrottamente dal 1976 della Commissione affari esteri e comunitari, di cui è stato Presidente nella XII legislatura (1994-1996). Crede di interpretare il sentimento di tutti i colleghi, evidenziandone la straordinaria tempra umana e politica e l'intenso impegno parlamentare profuso con grande generosità soprattutto nella promozione del ruolo degli italiani nel mondo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica

Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007.

C. 4792 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, illustra che l'accordo in esame mira a venire incontro alle legittime esigenze nutrite dalla nostra comunità residente in Venezuela sanando la carenza di una disciplina bilaterale del riconoscimento degli studi, dei titoli e dei diplomi di livello medio per il proseguimento degli studi di livello superiore in Italia ed in Venezuela.

Attualmente i diplomi conseguiti presso i nostri istituti in Venezuela non ricevono alcun riconoscimento legale da parte delle autorità venezuelane, acuendo il rischio di una diminuzione delle iscrizioni presso queste istituzioni scolastiche, a detrimento della diffusione della lingua italiana, in un Paese che conta circa un milione di oriundi.

Il presente Accordo è inteso a consentire agli studenti italiani, che ottengano il diploma di maturità superiore nelle scuole italiane di iscriversi negli atenei venezuelani venezuelane, senza ulteriori prove da sostenere, ad esclusione un esame di lingua spagnola.

Gli articoli 4 e 5 dell'accordo sono finalizzati all'esigenza di garantire l'acquisizione di un'adeguata conoscenza linguistica, in modo da agevolare l'accesso alle università dei rispettivi paesi per tutti coloro che siano in possesso di un titolo di studio venezuelano o italiano.

Pertanto, in base all'Accordo, gli studenti con il titolo di baccelliere (undici anni), poiché frequentano un anno aggiuntivo presso le istituzioni scolastiche italo-venezuelane o presso gli atenei venezuelani, sono esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana, mentre gli studenti in possesso di un diploma delle scuole tecniche (dodici anni) non devono frequentare l'anno aggiuntivo, ma sostengono la prova di conoscenza linguistica.

I possessori di un diploma italiano (sia licei che istituti tecnici) non sono quindi tenuti a frequentare l'anno aggiuntivo, ma devono superare soltanto la prova di conoscenza della lingua spagnola.

L'articolo 7 fa salva l'autonomia didattica degli atenei, poiché l'accordo si limita a riconoscere i titoli che consentono l'accesso alle prove d'ingresso delle istituzioni universitarie dei due Paesi, senza che ciò comporti comporta l'obbligatoria ammissione dei candidati.

L'articolo 9 dell'Accordo prevede l'istituzione di una Commissione, composta da due rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione dei rispettivi Paesi e da un rappresentante scelto di comune accordo tra le Parti che coordina la Commissione nelle attività di informazione, di valutazione e di controllo dei risultati dell'Accordo.

Per quanto attiene agli oneri da porre a carico del bilancio dello Stato, come documentato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, essi ammontano a 5.100 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2012 (anno in cui la Commissione si riunirà in Venezuela).

L'intesa – già ratificata dal governo di Caracas – risponde alle aspettative di rafforzamento della collaborazione culturale, scientifica e tecnologica con un paese chiave del sub-continente latino-americano, fortemente segnato dalla storica presenza di una vivace e qualificata comunità di connazionali, dedita prevalentemente alle attività economico-commerciali (costruzioni in particolare), industriali (meccanico, edile, alimentare) ed alle libere professioni: ricordo infatti che attualmente la collettività italiana è la più consistente in America latina dopo quella del Brasile e dell'Argentina con circa 200.000 connazionali residenti (anche se solo 115.000 risultano iscritti alle anagrafi consolari).

Il sottosegretario Marta DASSÙ concorda con il relatore circa l'opportunità di procedere celermente nell'*iter* di esame del provvedimento, considerato che il Venezuela ha già provveduto alla ratifica il 25 ottobre 2010 e ha concluso accordi analoghi con quasi tutti gli Stati membri

dell'Unione europea. Richiamando gli accordi in materia culturale già siglati da Italia e Venezuela nel 1987 e nel 1990, sottolinea l'importanza dell'Accordo in titolo per i connazionali che intendono proseguire i propri studi nelle scuole italiane, ad oggi non riconosciute dal sistema scolastico venezuelano.

Fabio PORTA (PD) ritiene che la ratifica del disegno di legge in titolo costituisca un segnale importante per le comunità italiane in Venezuela, già chiamate a fronteggiare una situazione assai difficile causa della diffusa criminalità. Ricordando un recente accordo raggiunto con il Brasile finalizzato ad accogliere in Italia circa settemila specializzandi, sottolinea la rilevanza di simili iniziative sul piano dell'impatto culturale e politico a fronte di moderati oneri finanziari.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL), pur comprendendo il beneficio che dalla ratifica del provvedimento in esame deriverebbe ai connazionali residenti in Venezuela, ritiene che non possa essere taciuto il ruolo, peraltro evidenziato dal relatore, che tale Paese sta giocando negativamente nel contesto latinoamericano anche in termini di visione di politica internazionale e di impatto sulla cultura dei diritti umani. Nel fare presente che in questi giorni il presidente iraniano Ahmadinejad è in visita a Caracas e che l'interscambio tra Iran e Venezuela, cresciuto dal 2007 fino ai 40 miliardi di dollari attuali, si fonda anche sul commercio di uranio grezzo, ritiene che la Commissione non possa trascurare questi profili. Richiama al riguardo il precedente della ratifica del Trattato tra l'Italia e la Libia del regime gheddafiano, su cui espresse voto contrario dissociandosi dalla maggioranza parlamentare.

Gianni VERNETTI (Misto-ApI), pur concordando sull'opportunità di normalizzare e rafforzare le relazioni italo-venezuelane nell'interesse della comunità dei nostri connazionali, condivide le perplessità nei confronti del ruolo che il Venezuela sta giocando nel continente lati-

noamericano. In generale, osserva come tale Paese sia divenuto nel tempo un esportatore di instabilità, come testimonia la situazione in Colombia. Preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, ritiene che la diplomazia italiana debba tenere conto del contesto complessivo in cui si colloca il provvedimento.

Enrico PIANETTA (PdL) rileva l'opportunità di operare innanzitutto per la tutela degli italiani nel mondo e, pur nella piena condivisione delle criticità sollevate dai colleghi Nirenstein e Verneti, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul disegno di legge in titolo.

Franco NARDUCCI (PD) sottolinea come vi sia oggi convergenza nel giudizio sulla natura e sul ruolo della presidenza di Chavez, nei cui confronti però il precedente Governo ha manifestato in più occasioni la propria amicizia. Occorre tuttavia non perdere di vista il ruolo svolto dalle scuole italiane in Venezuela quali snodi fondamentali attorno ai quali ruota la vita delle nostre comunità, come ha avuto modo di verificare la delegazione della Commissione recatasi a Caracas nel febbraio 2009, di cui ha fatto parte. Ritiene quindi prioritario procedere alla rapida ratifica del disegno di legge tenendo conto delle difficoltà cui i nostri connazionali sono andati incontro per essersi spesso attestati su posizioni di forte critica al governo venezuelano.

Gianpaolo DOZZO (LNP) esprime sorpresa per taluni rilievi critici sollevati dai colleghi sul regime del presidente Chavez se si considera che nel corso della precedente legislatura l'allora presidente della Camera Bertinotti si era recato in visita al Parlamento venezuelano ed aveva pronunciato un discorso elogiativo. Concorda, pertanto, sull'opportunità di ratificare il provvedimento in titolo tenendo conto dei problemi e dei rischi che i nostri connazionali hanno corso in quel Paese.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, considera opportuno tenere distinto il profilo politico relativo alla natura della pre-

sidenza Chavez da quello oggetto dell'Accordo. Richiamando quindi tutte le contraddizioni che hanno segnato l'ascesa di quel *leader* e l'andamento delle sue relazioni internazionali, ribadisce la necessità di operare nell'interesse prioritario delle comunità degli italiani residenti in Venezuela.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.50.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05882 Evangelisti: Sulle linee programmatiche delle politiche per la cooperazione allo sviluppo.

Fabio EVANGELISTI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo richiamando la risposta che il sottosegretario De Mistura aveva fornito in merito alla sua interrogazione n. 5-05808 offrendo rassicurazione sul carattere prioritario riconosciuto

dal Governo al settore della cooperazione allo sviluppo.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), ribadendo la piena disponibilità del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministro Belloni, ad essere audita sulle Linee guida deliberate in dicembre.

Fabio EVANGELISTI (IdV), in sede di replica si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando, tuttavia, l'opportunità di cogliere a pieno il significato politico proprio di un documento strategico pluriennale in tema di cooperazione allo sviluppo, evitando un approccio soltanto tecnico-amministrativo, seppur di elevatissimo livello, in una materia che rappresenta parte rilevante della politica estera del Paese.

5-05883 Tempestini: Sulla candidatura italiana al Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite per il biennio 2017-2018.

Francesco TEMPESTINI (PD) illustra l'interrogazione in titolo che riguarda una questione non prioritaria per i mezzi di informazione ma che è evidentemente cruciale per la politica estera dell'Italia. Segnala anche che l'interrogazione ha avuto origine dalla rilevazione di talune imprecisioni nella stesura dei documenti di bilancio relativi al 2012 che hanno genericamente fatto riferimento all'obiettivo della candidatura italiana al Consiglio di sicurezza.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco TEMPESTINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta fornita che richiama il tema del seggio dell'Unione europea presso il Consiglio di sicurezza. Auspica che per il futuro non

abbiano a ripetersi indicazioni generiche di obiettivi politici rispetto ad imputazioni contabili anche rilevanti che rischiano in tal modo di risultare fuorvianti, auspicando un impegno del Governo in tal senso.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05882 Evangelisti: Sulle linee programmatiche delle politiche per la cooperazione allo sviluppo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) della Farnesina ha avviato fin dal 2009 l'esercizio di programmazione triennale delle proprie attività. Tale esercizio viene sottoposto a revisione annuale.

Come già indicato dal DG Belloni nel corso della sua audizione di maggio scorso, riteniamo della massima importanza mantenere il Parlamento informato sulle Linee Guida Triennali, pur non sussistendo un obbligo di legge, come peraltro specificato dall'Onorevole interrogante. La legge 49 del 1987 individua infatti (agli articoli 2 e 3), soltanto due distinte relazioni da redigere a cura del MAE e da sottoporre al Parlamento: la Relazione Previsionale e Programmatica e la Relazione Consuntiva sulle attività svolte nell'anno precedente.

L'esercizio di redazione del documento di Linee Guida triennali (e loro revisione annuale) nasce dall'esigenza di esprimere, in un documento scritto, gli indirizzi programmatici delle attività di cooperazione in un contesto caratterizzato da una crescente pluralità di attori di cooperazione. Il MAE ed il MEF, a cui fa capo la gestione di oltre il 70 per cento dei fondi cooperazione, hanno infatti avvertito l'esigenza di promuovere, in uno spirito inclusivo, il più ampio coordinamento con gli altri attori della cooperazione italiana. Società Civile e ONG, il mondo delle imprese, i coordinamenti della cooperazione decentrata (Regioni e Enti Locali), le Università, il settore privato e le fondazioni, in particolare quelle di emanazione bancaria. Nel 2010, il MAE ha ulteriormente rafforzato l'esigenza di promuovere ogni forma

possibile di coordinamento con e fra i differenti attori interessati al mondo della cooperazione creando anche un Tavolo Interistituzionale.

Il Documento di Linee Guida viene tradizionalmente presentato all'ultima riunione del Comitato Direzionale dell'anno per una più efficace programmazione delle attività future della DGCS. Solo a fine anno si può infatti conoscere il quadro complessivo delle risorse a disposizione.

Per quanto riguarda le linee guida 2012-14, in considerazione del fatto che, al momento della presentazione al Comitato Direzionale, non fossero ancora noti né l'ammontare relativo ai fondi stanziati sul c.d. « Decreto Missioni » né la possibilità, in seguito alle successive manovre finanziarie del 2011, di trascinarsi dei residui dell'esercizio finanziario 2010, si è introdotto, nella premessa del documento, il rimando a una successiva occasione, individuata nel primo scorcio del 2012, di più approfondita e aggiornata condivisione del documento. Si desidera quindi ribadire che tale esercizio potrà essere affrontato con il Parlamento, nelle forme e nei tempi che riterrete più opportuni.

La stessa delibera adottata dal Comitato Direzionale lo scorso 14 dicembre riconosce l'esigenza di riprendere la concertazione con tutti gli attori di cooperazione internazionale. Al riguardo, è già in programmazione una prossima riunione del Tavolo Interistituzionale da parte della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

Quanto alla riduzione dei paesi prioritari della Cooperazione italiana, questi sono da ricondurre nel preciso contesto di una necessaria concentrazione del nostro aiuto a fronte di risorse finanziarie in diminuzione: dalla lettura del documento emerge infatti con chiarezza come i fondi a dono a disposizione della DGCS limitino la possibilità di varare nuove iniziative e di come i margini di operatività si riducano di fatto al ricorso ai crediti di aiuto e alla conversione del debito, ma con i caveat che tali strumenti impongono. In un tale contesto, la concentrazione su un numero ridotto di paesi prioritari, pur assicurando

l'ordinata conclusione delle iniziative in essere, appare un cammino obbligato.

Il Documento di Linee Guida 2012-2014, fa peraltro specifica menzione, tra le tematiche trasversali nella parte dedicata alle priorità settoriali, a quelle ambientali a conferma della marcata centralità che essa riveste per nostra cooperazione, tanto più in questo 2012 che segna il ventennale della Conferenza di Rio. Giova a tal riguardo ricordare che la stessa seduta del Comitato Direzionale che ha adottato le Linee Guida 2012-2014 ha anche approvato quelle settoriali dedicate alla materia ambientale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05883 Tempestini: Sulla candidatura italiana al Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite per il biennio 2017-2018.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole Tempestini per questa interrogazione che ci permette di soffermarci su un obiettivo strategico della nostra politica estera.

Nel 2009 l'Italia ha presentato la propria candidatura a ricoprire nel biennio 2017-2018 uno dei due seggi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite assegnati al Gruppo Europa Occidentale. Alle elezioni, che avranno luogo nell'autunno del 2016, sono candidati, al momento, anche Paesi Bassi e Svezia. Si tratta quindi di una elezione altamente competitiva che ci pone in concorrenza con Paesi come Paesi Bassi e Svezia, che risultano rispettivamente al quinto e ottavo posto nella graduatoria dei principali donatori in ambito ONU.

L'Italia ha tradizionalmente costruito le proprie campagne per l'elezione in Consiglio di Sicurezza valorizzando due fattori principali: l'alto livello di contributi volontari al sistema delle Nazioni Unite (oltre ai contributi obbligatori al bilancio che pongono l'Italia al sesto posto) e il costante contributo alla pace e alla sicurezza internazionale (il nostro Paese è il primo tra i primi contributori di caschi blu tra i membri del G8).

In quest'ottica la prima fase dell'attuale campagna prevede un'intensa azione di sensibilizzazione politica presso gli Stati Membri delle Nazioni Unite che vede impegnata la Farnesina sia a livello centrale che attraverso le nostre Rappresentanze diplomatiche.

Al momento abbiamo raggiunto più di trenta assicurazioni di sostegno. Si tratta di un risultato apprezzabile, se si considera che le elezioni avranno luogo tra

oltre quattro anni e che generalmente gli Stati tendono a mantenersi « liberi » in attesa che si definisca un quadro preciso delle candidature sul tappeto.

La Farnesina si prefigge inoltre di elaborare una serie di iniziative volte ad acquisire i sostegni necessari per il coronamento dell'obiettivo che verranno poste in essere con il progressivo approssimarsi delle elezioni.

Nel bilancio di previsione 2012, sotto la voce « obiettivo strategico del conseguimento del seggio in Consiglio di Sicurezza » è indicata una somma pari a 5 milioni di euro. Tale somma comprende, sostanzialmente, una parte dei fondi destinati alla gestione della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza (stipendi di una parte del personale, missioni, canoni e utenze della medesima Direzione) e una minima parte (che nel 2011 è stata pari a circa 490 mila euro) di contributi volontari previsti dalla legge n. 180 del 1992, destinanti ad iniziative in ambito ONU a sostegno della pace e sicurezza internazionali.

La nostra campagna elettorale poggia anche sul ruolo guida che l'Italia svolge da anni nel movimento « *Uniting for Consensus* » sul processo di riforma del Consiglio di Sicurezza. I Paesi che ne fanno parte sono favorevoli ad una revisione in senso più democratico e rappresentativo, ispirata a criteri di rotazione e più equa rappresentanza regionale. In linea con questa posizione, nella scelta del biennio cui candidarci, abbiamo tenuto conto della necessità di un'equa rotazione tra gli Stati membri del nostro gruppo regionale, ac-

cettando quindi un ampio intervallo di tempo rispetto alla nostra ultima presenza in Consiglio.

In sintesi, come sottolineato dal Ministro Terzi, l'Italia intende mantenere un impegno di alto profilo in seno alle Nazioni Unite. L'elezione al seggio nel 2017-

2018, rappresenta una priorità strategica che il Governo continuerà a perseguire, sulla base dell'azione di primissimo piano che l'Italia svolge nel quadro delle principali missioni internazionali e di cui ci è unanimemente dato atto da parte della comunità internazionale.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione del Gen. D. Bruno Stano, Capo del Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito (*Svolgimento e rinvio*) 47

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 48

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione del Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 48

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione del Gen. D. Bruno Stano, Capo del Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito.

(Svolgimento e rinvio).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Bruno STANO, *Capo del Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Edmondo CIRIELLI, *presidente*, Francesco BOSI (UdCpTP), Federica MOGHERINI REBESANI (PD) e Antonio RUGGHIA (PD).

Bruno STANO, *Capo del Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito*, replica ai quesiti e alle osservazioni dei deputati intervenuti.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, rinvia il seguito dell'audizione a un'altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, comunica che, dal 9 gennaio 2012, il deputato Fabio Meroni entra a far parte della Commissione.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOSI (UdCpTP), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni – meglio conosciuta come Chiesa mormone – sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.

Fa dunque presente che oggi i Mormoni nel mondo sono quasi 12 milioni e che tale confessione religiosa conta oltre 20.000

fedeli in Italia, dove è presente dal 1966, soprattutto nelle città di Milano, Torino, Venezia, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Catania.

Ricorda, quindi, che l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze. In tale materia, pertanto, opera una riserva di legge rinforzata, caratterizzata da aggravamenti procedurali, che non consente la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi se non mediante provvedimenti normativi che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione. Al riguardo, si è affermata una prassi parlamentare che, pur non escludendo in assoluto l'emendabilità dei testi, restringe l'ambito di intervento del Parlamento a modifiche di carattere non sostanziale, quali quelle dirette ad integrare o chiarire il disegno di legge, o ad emendarne le parti che non rispecchiano fedelmente l'intesa.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse, che si è rivelato adattabile anche alle esigenze della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

Rammenta, inoltre, che il provvedimento, composto da 29 articoli, è stato approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato in sede deliberante (AS 2232).

Passando alle disposizioni di particolare interesse della Commissione difesa, rileva che queste sono contenute negli articoli 6, 7 e 8.

In particolare, l'articolo 6 prevede che i membri della Chiesa di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno, possano ottenere il rinvio per un periodo non superiore a trenta mesi nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva.

L'articolo 7, invece, assicura l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, anche laddove il fedele appartenga alle Forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati.

L'articolo 8, infine, al comma 1, garantisce anche al personale militare l'assistenza spirituale, prevedendo, in particolare che abbiano diritto a partecipare alle attività religiose che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce la possibilità di ottenere il permesso di frequentare la congregazione più vicina qualora nel luogo ove prestano servizio non esistano luoghi di culto. Viene inoltre riconosciuta, al comma 3, la possibilità di utilizzare locali e affiggere avvisi in luoghi messi a disposizione dall'autorità competente. Il comma 4 sancisce che in caso di loro decesso, il comando militare competente adotti, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro della Chiesa celebri le esequie. Infine, ai sensi del comma 5, i ministri di culto appartenenti alle Forze armate sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

In conclusione, non rilevando nel provvedimento profili di particolare criticità, propone che la Commissione esprima un

parere favorevole nel quale sia fatta menzione della necessità di salvaguardare comunque le prioritarie esigenze di servizio ed il rispetto dei codici e dei regolamenti militari.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI condivide le osservazioni appena svolte dal relatore riguardo alle disposizioni interessanti i profili di competenza della Commissione difesa. Rileva, quindi, che il provvedimento in esame consente di recepire nell'ordinamento giuridico italiano una specifica intesa stipulata con la confessione religiosa interessata già nel 2007. Simili provvedimenti – esplicitamente richiesti da una norma costituzionale – sono connotati da particolari caratteristiche al punto tale da configurarsi quasi come atti dovuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione del Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione » (C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato);

rilevata l'opportunità di assicurare che nell'attuazione dell'intesa in oggetto siano fatte salve le prioritarie esigenze di servizio ed il rispetto dei codici e dei regolamenti militari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	51
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	54
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/10/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Atto n. 428 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	55
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL (<i>Deliberazione</i>)	56
ERRATA CORRIGE	56

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che l'onorevole Silvana Mura è entrata a fare parte della Commissione e le formula, a nome della Commissione, i mi-

gliori auguri di buon lavoro. Segnala, inoltre, che il Gruppo dell'Italia dei Valori ha designato, quale capogruppo nella V Commissione, l'onorevole Antonio Borghesi.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, ricorda che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, che si basano sui contenuti dell'intesa tra la Repubblica italiana e la suddetta confessione religiosa, stipulata il 4 aprile 2007, il cui testo è allegato al provvedimento. Fa presente che il disegno di legge originario è corredato di relazione tecnica, basata sull'ipotesi di un'entrata in vigore del provvedimento nel 2010. Per quanto concerne l'articolo 2, in materia di libertà religiosa, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo elementi volti ad escludere riduzioni di gettito derivanti dall'eventuale esenzione, per le affissioni e per la distribuzione di pubblicazioni, da qualunque tributo. Fa presente che andrebbe, inoltre, confermato che, nel caso in cui le norme in esame determinino l'accesso degli enti interessati ai contributi ed alle agevolazioni in materia di editoria, l'accesso a tali agevolazioni possa avvenire solo nell'ambito dei limiti di spesa già stabiliti a legislazione vigente. Non formula osservazioni in merito all'articolo 12, concernente l'insegnamento religioso nelle scuole, nel presupposto che le attività in questione siano svolte nell'ambito dell'ordinario orario scolastico e non comportino, quindi, un aggravio di costi amministrativi. In proposito appare opportuno acquisire una conferma dal Governo. Non ritiene di formulare rilievi sull'articolo 13, in materia di scuole ed istituti di educazione, nel presupposto che il finanziamento delle scuole eventualmente istituite dalla Chiesa apostolica, aventi requisiti conformi a quelli richiesti in base alla normativa vigente in materia di parità scolastica, si configuri come un concorso alla ripartizione di risorse già previste a legislazione vigente, escludendosi la possibilità di qualsiasi adeguamento delle risorse medesime. Con riferimento all'articolo 15, recante tutela degli edifici di culto, ritiene opportuno che il Governo fornisca i dati relativi al presumibile minor gettito derivante dall'applicazione – ai

beni della Chiesa in esame – delle agevolazioni ed esenzioni tributarie per i beni immobili destinati al culto; ciò in quanto i principali regimi di favore fiscale riguardanti gli edifici di culto e le loro pertinenze sembrano riferiti agli immobili destinati all'esercizio di culti compatibili con le disposizioni dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, ai sensi del quale i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato sono regolati esclusivamente per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Pertanto, sulla base della legislazione vigente, rileva che la norma in esame, in quanto recepisce il contenuto di un'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 8 citato, potrebbe estendere l'esenzione ad immobili che non ne avrebbero usufruito a legislazione vigente. Fa presente, inoltre, che l'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992 esenta dall'ICI gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, purché destinati esclusivamente a determinate attività tra le quali sono ricomprese quelle di religione e di culto. Rileva, tuttavia, che la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 26 gennaio 2009, in merito all'ambito soggettivo di destinazione dell'agevolazione, ha precisato che, tra gli enti non commerciali privati, sono ricompresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose. Sugli aspetti richiamati ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo. Per quanto concerne gli articoli 18 e 21, in materia di mutamenti degli enti della confessione e trasferimento di beni, fa presente che andrebbero forniti chiarimenti circa il regime a cui sarà sottoposto il trasferimento di beni non rientranti nei requisiti e nei termini temporali previsti dall'articolo 21. In particolare, osserva che andrebbe precisato se si reputi applicabile la sola disciplina civilistica o anche quella tributaria, come previsto nella fase transitoria: in tale ultimo caso, la disapplicazione della normativa fiscale potrebbe determinare effetti di minor gettito in termini di im-

poste di registro, bollo, ipotecarie, catastali ed IVA attualmente applicate nei casi di trasferimenti di beni. Con formula osservazioni in merito all'entità dell'onere dell'articolo 24, recante deduzione agli effetti IRPEF, in considerazione delle precisazioni fornite nel corso dell'iter al Senato e della sostanziale prudenzialità della quantificazione proposta. Rileva che, quanto alla proiezione temporale dell'onere, la relazione tecnica ipotizzava l'entrata in vigore del provvedimento nel 2010 facendo decorrere gli effetti finanziari dal 2011 e che, alla luce degli effettivi tempi di approvazione del provvedimento, la predetta dinamica dovrebbe subire lo slittamento di almeno due anni. In proposito richiede l'avviso del Governo. Non formula osservazioni sull'articolo 25, in materia di cimiteri, nel presupposto che gli oneri di concessione rimangano a carico dell'Ente religioso. Con riferimento all'articolo 29, commi 1 e 2, recante copertura finanziaria, rileva, in primo luogo, che la norma di cui al comma 1 non indica, come richiesto dalla vigente disciplina contabile, le disposizioni onerose del provvedimento, ma reca un generico riferimento agli oneri derivanti dal provvedimento stesso. Fa presente che la norma andrebbe pertanto modificata indicando espressamente le disposizioni delle quali si prevede la copertura, che, come precisato dalla relazione tecnica allegata all'atto Senato 2232, sono identificabili nel comma 2 dell'articolo 24, recante misure per la deducibilità delle erogazioni liberali in favore della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni. Rileva, inoltre, che la relazione tecnica, nel quantificare gli oneri derivanti dalle misure di cui al citato comma 2, si basava sul presupposto che il provvedimento entrasse in vigore nell'anno 2010. Osserva, pertanto, che il profilo temporale degli oneri dovrebbe essere aggiornato in relazione alla presumibile entrata in vigore del provvedimento. In merito alle risorse utilizzate a copertura, relative al Fondo per interventi strutturali di politica economica, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla loro disponibilità – anche nell'eventualità di un

diverso profilo temporale della copertura finanziaria – senza che il loro utilizzo pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO con riferimento agli articoli 18 e 21, relativi a mutamenti degli enti della confessione e trasferimento dei beni, osserva che l'entrata in vigore delle norme è suscettibile di produrre eventuali effetti negativi di trascurabile entità e, in ogni caso, configurabili in una rinuncia a maggior gettito. In merito all'articolo 24, relativo alla deduzione agli effetti IRPEF, ipotizzando che la normativa entri in vigore nel 2012, stima una riduzione del gettito di cassa dell'IRPEF in misura valutabile in 35.000 euro nel 2013 e 20.000 euro nel 2014.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che, nel corso della discussione del decreto-legge n. 201 del 2011 è stato sollevato il tema del regime fiscale da applicare agli immobili in proprietà delle confessioni religiose ed in particolare della Chiesa cattolica. In proposito, richiama anche il recente intervento dei vertici della Conferenza episcopale italiana, che hanno dichiarato la disponibilità ad affrontare la questione. Attesa la rilevanza dell'eventuale modifica del regime attualmente applicato, ritiene inopportuno procedere con l'approvazione del provvedimento in esame prima di avere definito la questione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, anche in relazione all'intervento dell'onorevole Borghesi, propone di rinviare il seguito del provvedimento al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, concorda con il rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della posizione assunta dal Governo e dal relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.

C. 3744.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. Fa presente che il provvedimento, composto di tre articoli e del testo dell'Accordo, non è corredato di relazione tecnica. Ricorda che, nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente presso la III Commissione della Camera, il rappresentante del Governo ha segnalato che gli oneri connessi alla ratifica dell'Accordo si attestano intorno ai 350 mila euro annui e si è riservato di meglio precisare la copertura finanziaria nel prosieguo dell'esame, mediante la presentazione di un disegno di legge o di un emendamento. Per quanto concerne gli articoli 3, 4, 6, 8 e 9 dell'Accordo, in materia di promozione di scambi culturali, osserva che le disposizioni contenute nell'articolo in esame appaiono suscettibili di determinare effetti a carico della finanza pubblica. Ritiene quindi necessario acquisire dati idonei a quantificare detti effetti nonché indicare le risorse con le quali far fronte a tali possibili spese. Rileva, inoltre, che le norme in esame si limitano a richiamare le attività che si intende promuovere nell'ambito dell'Accordo, senza precisarne i contenuti. Osserva che andrebbero pertanto forniti chiarimenti volti ad esplicitare più dettagliatamente i termini degli scambi culturali, con particolare riguardo all'organizzazione di incontri e convegni di

cui all'articolo 4 ed allo scambio di esperti previsto dall'articolo 6. Segnala, pertanto, la necessità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che è opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Antonio BORGHESI (IdV), pur rilevando che la questione non è strettamente riconducibile alla materia oggetto dell'Accordo del quale si prevede la ratifica, fa presente che ci si dovrebbe fare carico anche dei problemi dei cittadini italiani che hanno dovuto abbandonare i Paesi dell'ex Jugoslavia, perdendo i propri beni e non beneficiando di risarcimenti per i beni espropriati. Chiede, pertanto, se, anche con riferimento a beni di interesse culturale, il Governo abbia informazioni con riferimento alla situazione dei beni espropriati ai nostri concittadini.

Claudio D'AMICO (LNP) ribadisce che, in considerazione del prossimo ingresso della Croazia nell'Unione europea, i profili richiamati dall'onorevole Borghesi avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione al momento in cui l'Italia ha prestato il proprio consenso all'ingresso di quel Paese nell'Unione. Rileva comunque che la questione dei beni degli Italiani espropriati dal vecchio regime jugoslavo dovrebbe essere affrontata in un altro apposito provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dopo la relazione del relatore e l'intervento del rappresentante del Governo, tenuto conto di quanto già dichiarato dallo stesso Governo presso la Commissione affari esteri della Camera in merito al carattere oneroso del progetto di legge di ratifica che comporterebbe spese per circa 350.000 euro su base annua, propone alla Commissione di deliberare, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di richiedere la

predisposizione di una relazione tecnica nel termine ordinario di 30 giorni.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/10/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

Atto n. 428.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che lo schema di decreto del quale si avvia l'esame non è corredato dai prescritti pareri della Conferenza unificata e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. Segnala, in proposito, che in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con il menzionato parere. Fa presente che, pertanto, la Commissione non potrà procedere all'espres-

sione dei propri rilievi fino a quando non sarà trasmesso il citato parere della Conferenza unificata e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. Ritiene che il relatore possa comunque svolgere la relazione per poi acquisire l'avviso del Governo sul provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della delega, conferita al Governo con la legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), per il recepimento della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Fa presente che il testo, composto da 8 articoli, è corredato di relazione tecnica.

Per quanto attiene ai profili finanziari, non rileva elementi di criticità. Sul punto, ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, non ravvisando profili di criticità dal punto di vista finanziario, si rimette alla Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento al fine di acquisire i prescritti pareri della Conferenza unificata e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa.

Atto n. 424.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto rinviato nella seduta del 21 dicembre 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, come già accennato nella precedente seduta nella quale è stato esaminato lo schema di decreto legislativo, ricorda che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni. Tuttavia, la Commissione affari sociali, alla quale la Commissione è tenuta ad esprimere i propri rilievi, ha chiesto al Presidente della Camera, in considerazione dell'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega, di essere comunque autorizzata ad esprimere il proprio parere. In attesa delle determinazioni che il Presidente della Camera vorrà assumere al riguardo, propone di rinviare alla seduta di domani il seguito dell'esame del provvedimento.

Marina SERENI (PD), *relatore*, concorda sull'opportunità di attendere le valutazioni del Presidente della Camera al fine di evitare di stabilire un precedente non corretto.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea come sarà opportuno che la Commissione, acquisiti i prescritti pareri, si esprima sul tema, particolarmente delicato dell'assetto organizzativo della Croce rossa italiana, a suo avviso idoneo a determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL.

(Deliberazione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, nella riunione del 21 dicembre 2011, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva deliberato di procedere ad un'indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL. Fa presente che ha pertanto, sottoposto la bozza di programma al Presidente della Camera e ha acquisito l'intesa, prevista dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento, ed è possibile quindi procedere alla formale deliberazione dell'indagine.

Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine sulla base del programma concordato.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 585 del 21 dicembre 2011, a pagina 27, trentacinquesima riga; a pagina 36, prima colonna, quindicesima riga; a pagina 41, seconda riga, le parole: « 5-05226 Froner » sono sostituite dalle seguenti « 5-05526 Froner ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05884 Fugatti: Misure per difendere il sistema creditizio italiano dall'acquisizione di gruppi bancari esteri	57
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	62
5-05885 Fluvi e Baretta: Applicazione della disciplina in materia di valutazione del patrimonio immobiliare ai fini della definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente	58
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	64

SEDE CONSULTIVA:

Legge Comunitaria 2011. Emendamenti C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	59
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	66

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).

Audizione del Presidente dell' <i>European banking authority</i> (EBA), Andrea Enria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.30.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05884 Fugatti: Misure per difendere il sistema creditizio italiano dall'acquisizione di gruppi bancari esteri.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Giampaolo D'Andrea risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maurizio FUGATTI (LNP) dichiara di non potersi dichiarare soddisfatto della risposta, atteso che il Sottosegretario si è limitato a fornire una mera panoramica tecnica, sia pure apprezzabile, delle misure sul capitale delle banche adottate dall'Autorità bancaria europea – parte di un più ampio pacchetto, concordato dal Consiglio europeo il 26 ottobre scorso e confermato nel Consiglio Ecofin del 30 novembre –, eludendo invece del tutto il quesito posto dall'atto di sindacato ispettivo, il quale è volto a conoscere quali iniziative intenda assumere il Governo per scongiurare il rischio, molto concreto nella situazione attuale, che grandi gruppi creditizi europei acquisiscano, con capitali limitati, i nostri istituti di credito, resi più vulnerabili dalla crisi dei debiti sovrani e dall'introduzione delle nuove misure sul capitale delle banche.

5-05885 Fluvi e Baretta: Applicazione della disciplina in materia di valutazione del patrimonio immobiliare ai fini della definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri Ceriani risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD), si dichiara soddisfatto della risposta, in considerazione delle rassicurazioni fornite dal Sottosegretario in merito agli effetti che il decreto attuativo previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 produrrà sulle modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, rile-

vante per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e, quindi, per l'ottenimento di prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie agevolate.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Francesco BARBATO (IdV), intervenendo sui lavori della Commissione, rileva come nella seduta odierna non sia stato possibile svolgere un'interrogazione a risposta immediata, da lui stesso presentata nei termini regolamentari, nella quale si chiede al Ministro dell'economia di fornire informazioni, da acquisire anche attraverso la CONSOB, in merito a termini, modalità e tempi di cessione della partecipazione azionaria posseduta nel capitale del gruppo Banca Intesa dal Ministro dello sviluppo economico Passera, che quest'ultimo ha pubblicamente dichiarato di aver alienato dopo aver assunto l'incarico governativo.

In particolare, non si è dato corso a tale importante atto di sindacato ispettivo in quanto gli uffici competenti hanno ritenuto di sollevare dubbi, a suo giudizio infondati, in ordine alla competenza della Commissione Finanze rispetto all'oggetto dell'interrogazione, e di non poter sciogliere la questione prima di aver sottoposto l'atto al Presidente della Camera, il quale è in questi giorni all'estero.

Lamenta quindi come, in tal modo, per la seconda volta in pochi mesi, con motivazioni del tutto discutibili, è stato, di fatto, impedito al gruppo Italia dei Valori, ed a lui stesso in quanto parlamentare, di svolgere un'essenziale funzione di controllo del Parlamento, compiendo un'operazione di chiarezza nell'interesse di tutti i cittadini, al fine di fare luce nelle ombre sempre più spesse che sembrano addensarsi sull'operato del Governo.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.45.

Legge Comunitaria 2011.

Emendamenti C. 4623 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione — Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento trasmesso dalla XIV Commissione riferito al provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, l'articolo aggiuntivo Buttiglione 5.022, riferito al disegno di legge C. 4623 — Legge comunitaria 2011, trasmesso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea in quanto rientrante negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

In merito agli effetti del parere, ricorda che, qualora la Commissione esprimesse parere favorevole sulla proposta emendativa, essa potrebbe essere respinta dalla XIV Commissione solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Qualora invece la Commissione dovesse esprimere un parere favorevole condizionato, la XIV Commissione dovrà recepire le condizioni indicate nel parere, attraverso opportune riformulazioni, potendo respingere l'articolo aggiuntivo, anche in questo caso, solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

La XIV Commissione non potrà, invece, procedere all'esame nel caso in cui la Commissione esprimesse parere contrario, ovvero non esprimesse alcun parere.

Gerardo SOGLIA (Misto), *relatore*, rileva in primo luogo come l'articolo aggiuntivo Buttiglione 5.022 riprenda i contenuti dell'articolo 15 del disegno di legge comunitaria 2010, già esaminato dalla Commissione Finanze in sede consultiva, successivamente espunto dal testo in sede di approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati, a seguito delle vicende che hanno caratterizzato l'iter di quel provvedimento.

Passando a sintetizzare il contenuto dell'articolo aggiuntivo, evidenzia come esso, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 5-bis nel disegno di legge, sia volto a recepire la direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*) alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

La direttiva 2010/23/UE, finalizzata a contrastare il fenomeno delle frodi internazionali e nazionali, ha, infatti, previsto la facoltà per gli Stati membri di adottare, temporaneamente, sino al 30 giugno 2015 e per un periodo minimo di due anni, norme che impongano l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni di diritti di emissione di gas, nonché al trasferimento delle altre unità che possono essere utilizzate dagli operatori in applicazione della Direttiva 2003/87/CE.

In merito ricorda che il *reverse charge* è un meccanismo di inversione contabile, ai sensi del quale l'obbligo di versamento dell'imposta è trasferito all'acquirente, se soggetto passivo IVA, in luogo del cedente o prestatore. A norma della direttiva IVA, i soggetti passivi che effettuano operazioni comportanti cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili sono tenuti a versare l'imposta sul valore aggiunto; tuttavia, nel

caso delle operazioni transfrontaliere e di alcuni settori nazionali ad alto rischio, come quello delle costruzioni o dei rifiuti, è previsto che l'obbligo di versare l'IVA spetti al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.

In particolare, con il nuovo articolo 5-*bis* si intende recepire direttamente nell'ordinamento italiano, senza passare tramite la delega al Governo come a suo tempo previsto dal citato articolo 15 del disegno di legge comunitaria 2010, le disposizioni antifrode in materia di IVA sulla cessione di quote di emissione di gas a effetto serra, in ragione dell'impellente esigenza di contrastare un fenomeno fraudolento che ha messo in seria difficoltà il mercato europeo e italiano delle quote di emissione. In definitiva, dunque, l'implementazione diretta delle disposizioni in oggetto è volta a ripristinare il corretto funzionamento del mercato delle quote.

In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 5-*bis* prevede, attraverso l'introduzione di una lettera *e*) nel sesto comma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 633 del 1972 (recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»), fino al 30 giugno 2015, l'obbligo di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile per le cessioni di quote di emissione di gas serra, di cui all'articolo 3, comma primo, lettera *p*), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché per le cessioni di unità del monte-emissioni assegnate (AAU), di unità di rimozione delle emissioni (RMU), di unità di riduzione delle emissioni certificate (CER) e di unità di riduzione delle emissioni (ERU) di cui all'articolo 3, lettere *e-bis*), numeri 1 e 2, lettere *q*) ed *u*) del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, l'inversione contabile è prevista anche per le cessioni di ogni altro credito o unità di riduzione delle emissioni, utilizzati dagli operatori in applicazione della direttiva 2003/87/CE, emanata in attuazione degli obiettivi delineati dal Protocollo di Kyoto.

Rileva inoltre come le problematiche sopra citate, concernenti le frodi in materia di IVA, di frequente realizzate con il

meccanismo della cosiddette «frode carousel», possano interessare anche le operazioni di cessione dei cosiddetti «Certificati Verdi» (vale a dire, i diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999) e dei cosiddetti «Certificati Bianchi» (i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 dei decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 20 luglio 2004) liberamente scambiabili tra gli operatori.

Con il medesimo scopo di contrasto all'evasione, pertanto, il comma 2 del nuovo articolo 5-*bis* estende l'obbligo di applicare il meccanismo del *reverse charge* alle transazioni, da chiunque effettuate, in relazione allo scambio dei predetti Certificati Verdi e Certificati Bianchi.

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 5-*bis*, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo è subordinata al parere delle competenti commissioni parlamentari, nonché alla preventiva autorizzazione alla Commissione Europea, ai sensi del secondo comma dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE.

In merito alla prima parte del comma 3, sottolinea come non risulti congrua la previsione del parere delle commissioni parlamentari, in quanto non si riscontrano precedenti di norme precettive di livello legislativo la cui efficacia sia subordinata al parere parlamentare, il quale può piuttosto intervenire nel procedimento di formazione della norma, come nel caso dei decreti legislativi.

In conseguenza delle modifiche contenute nel nuovo articolo 5-*bis*, la proposta emendativa espunge infine dall'allegato B al disegno di legge (recante l'elenco delle direttive per il cui recepimento è conferita delega legislativa al Governo) la predetta direttiva 2010/23/UE, il cui recepimento è assicurato dalle disposizioni puntuali di cui al predetto articolo 5-*bis*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*), con una condizione volta a chiedere alla XIV Commissione di sopprimere, nel comma 3 del nuovo articolo 5-*bis*, la previsione secondo cui l'efficacia delle disposizioni del comma

2 del medesimo articolo è subordinata al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il sottosegretario Vieri CERIANI condivide le considerazioni espresse dal relatore, nonché la proposta di parere formulata.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 gennaio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).

Audizione del Presidente dell'European banking authority (EBA), Andrea Enria.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Andrea ENRIA, *Presidente dell'European banking authority (EBA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Marco CAUSI (PD), Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Alessandro PAGANO (PdL), Ignazio MESSINA (IdV), Maurizio FUGATTI (LNP), Marco PUGLIESE (Misto), Alberto FLUVI (PD), Giampaolo FOGLIARDI (PD), Marco MARSILIO (PdL), Ivano STRIZZOLO (PD), Maurizio DEL TENNO (PdL), Gianfranco CONTE, *presidente*, e Laura RAVETTO (PdL), ai quali risponde Andrea ENRIA, *Presidente dell'European banking authority (EBA)*.

Dopo interventi di Gianfranco CONTE, *presidente*, e di Alessandro PAGANO (PdL), riprende la sua replica Andrea ENRIA, *Presidente dell'European banking authority (EBA)*.

Pone un ulteriore quesito Marco CAUSI (PD), al quale risponde Andrea ENRIA, *Presidente dell'European banking authority (EBA)*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il dottor Enria e dichiara conclusa l'audizione. Coglie quindi l'occasione per stigmatizzare l'atteggiamento tenuto dalla stampa, la quale sembra mostrare disinteresse per i temi, particolarmente rilevanti, trattati nel corso dell'odierna audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-05884 Fugatti: Misure per difendere il sistema creditizio italiano dall'acquisizione di gruppi bancari esteri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Fugatti ed altri chiedono quali iniziative si intendano assumere per difendere il sistema creditizio italiano da eventuali acquisizioni o scalate da parte di grossi gruppi creditizi.

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha fatto presente che sul comunicato stampa pubblicato dalla Banca d'Italia lo scorso 8 dicembre sono descritte le misure sul capitale delle banche adottate dall'Autorità Bancaria Europea (EBA).

Tali misure sono parte di un ampio pacchetto europeo, concordato dal Consiglio Europeo il 26 ottobre scorso e confermato nel Consiglio Ecofin del 30 novembre, che comprende il rafforzamento del Fondo europeo per la stabilità finanziaria (FESF) e l'introduzione di garanzie pubbliche sulle passività delle banche. Il pacchetto di misure è stato deciso per far fronte alla situazione attuale nell'Unione Europea (UE) e ristabilire la stabilità e la fiducia nei mercati.

La raccomandazione formale adottata dall'EBA chiarisce che le misure di capitale richieste sono eccezionali e temporanee e non determinano una modifica dei requisiti prudenziali. Con il superamento della crisi sul debito sovrano – che beneficerà delle misure di consolidamento fiscale adottate in più paesi e delle nuove capacità del Fondo europeo per la stabilità finanziaria (FESF) – i premi al rischio subiranno un calo. Al verificarsi di tale condizione, l'EBA potrà rivedere le sue

valutazioni sulla necessità di detenere un *buffer* di capitale a fronte delle esposizioni sovrane e sul loro ammontare.

Le banche per le quali è richiesta la costituzione del *buffer* patrimoniale dovranno presentare alle Autorità di Vigilanza nazionali, entro il 20 gennaio 2012, piani aziendali che indichino le strategie che si intendono perseguire per raggiungere l'obiettivo di capitale a fine giugno del 2012. Per il raggiungimento dell'obiettivo di capitale, le banche potranno intraprendere una serie di misure di rafforzamento patrimoniale: aumenti di capitale della qualità più elevata; emissione presso investitori privati di strumenti di debito convertibili in azioni al ricorrere di determinate evenienze (*contingent capital*), che rispettino i requisiti previsti dall'EBA nell'apposito *term-sheet*; ristrutturazione in *Core tier I* di strumenti ibridi esistenti, se effettuata entro la fine di ottobre 2012; limiti alla distribuzione di dividendi di *bonus* aziendali. Alcune di queste misure sono già a uno stadio avanzato per le banche italiane.

I citati piani aziendali dovranno essere analizzati dalle Autorità di Vigilanza nazionali e discussi nell'ambito dei Collegi dei supervisori e con l'Autorità Bancaria Europea (EBA). Nell'ambito di tale analisi, particolare attenzione verrà dedicata alla capacità delle banche di finanziare le economie nell'attuale fase congiunturale. La Banca d'Italia ha precisato che valuterà questi piani con equilibrio e ragionevolezza.

Attualmente, le condizioni del credito risentono delle forti tensioni sul mercato della provvista, tuttavia, il rafforzamento

patrimoniale, assieme all'attuazione delle altre misure per contenere il rischio sovrano in Europa, potrà contribuire a ridurre il rischio di controparte delle banche attualmente percepito dai mercati, consentendo di alleviare le difficoltà di provvista.

Con riferimento alla metodologia utilizzata, l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha chiarito più volte che l'applicazione di questa metodologia non cambia in nessun modo le regole contabili per la valutazione delle esposizioni sovrane. Questo è coerente con il fatto che il *buffer* è temporaneo e che una valutazione severa, come quella utilizzata *una tantum* nell'esercizio,

serve a rassicurare i mercati sulla capacità delle banche di resistere a forme di contagio nell'attuale fase caratterizzata da forti tensioni sul debito sovrano.

La Banca d'Italia ha chiesto e ottenuto che l'EBA avvii un'approfondita analisi dei criteri di valutazione dei modelli interni adottati dalle varie Autorità di vigilanza.

Con specifico riferimento a Unicredit, la Banca d'Italia ha comunicato che l'aumento di capitale, di ingente ammontare, recentemente approvato dalla banca consentirà alla stessa di raggiungere i suddetti obiettivi di rafforzamento patrimoniale stabiliti dall'EBA, senza riduzione delle attività.

ALLEGATO 2

5-05885 Fluvi e Baretta: Applicazione della disciplina in materia di valutazione del patrimonio immobiliare ai fini della definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, in attesa dell'emanazione entro il 31 maggio 2012 del decreto attuativo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), introdotto dall'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, chiedono di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di dare corretta applicazione delle disposizioni riguardanti, in particolare, il calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, e chiedono, inoltre, che il Governo predisponga adeguate istruzioni al riguardo ai soggetti preposti alla compilazione dei cosiddetti modelli ISEE.

Al riguardo, occorre tener presente che il predetto decreto legislativo n. 109 del 1998 prevede, come criterio di definizione del patrimonio immobiliare il valore dell'immobile così come determinato ai fini del calcolo dell'ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione ISEE. La base imponibile dell'ICI, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, è costituita dal valore risultante, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto tra la rendita catastale rivalutata del 5 per cento e uno dei coefficienti determinati dal decreto ministeriale 14 dicembre 1991.

Successivamente gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, hanno istituito e disciplinato l'imposta municipale propria (IMU) utilizzando, ai fini della determinazione della base imponibile, i vigenti criteri validi per il calcolo dell'ICI.

Da ultimo, l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 dispone che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini ICI solo per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto e per le aree fabbricabili mentre, per quanto attiene ai fabbricati iscritti in catasto e ai terreni agricoli, i valori sono determinati, ai sensi dei commi 4 e 5 del citato provvedimento, applicando nuovi moltiplicatori rispettivamente alla rendita catastale ed al reddito dominicale rivalutati.

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria, considerato il tenore letterale delle disposizioni oggi vigenti sopra richiamate, rappresenta che, allo stato attuale, per quanto attiene il calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale previsto dal citato decreto legislativo n. 109 del 1998, occorre far riferimento al valore degli immobili determinato secondo i criteri di determinazione del valore dei fabbricati iscritti in catasto ai fini ICI, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, in attesa dell'emanazione, entro il 31 maggio 2012, del decreto attuativo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente la revisione delle modalità di deter-

minazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Infine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in ordine alla corretta determinazione del valore del patrimonio immobiliare ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente alla luce delle innovazioni introdotte sul regime di tassazione degli immobili con il passaggio dall'ICI all'IMU a decorrere dal 2012, ha rappresentato che l'incertezza applicativa rilevata dagli interroganti non ha ragion d'essere nel corso del 2012, in quanto il patrimonio immobiliare, ai sensi della Tabella 1, parte II, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è definito « al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda ».

A parere del Dicastero, dunque, non sembrerebbe sussistere alcun dubbio interpretativo fino alla fine del corrente anno sul regime fiscale da adottare ai fini del calcolo dell'indicatore ISEE. Allo stesso modo non ci sarebbe alcuna disparità di trattamento tra i cittadini, in quanto il regime adottato nei confronti di tutti i cittadini resta quello vigente al 31 dicembre 2011 e le rivalutazioni previste dalla disciplina dell'IMU decorrono dal 2012. Il problema eventualmente si porrebbe nel 2013, ma prima di quella data interverrà una modifica complessiva della disciplina ISEE con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del 6 dicembre 2011, n. 201.

ALLEGATO 3

Legge Comunitaria 2011. (Emendamenti C. 4623 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato l'articolo aggiuntivo Buttiglione 5.022, riferito al disegno di legge C. 4623 – Legge comunitaria 2011, trasmesso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

rilevato come l'articolo aggiuntivo riprenda sostanzialmente il contenuto dell'articolo 15 del disegno di legge C. 4059, recante la Legge comunitaria 2010, già esaminato dalla Commissione Finanze in sede consultiva, successivamente espunto dal testo in sede di approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 5-*bis*, il quale subordina l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo anche al parere delle competenti commissioni parlamentari, provveda la Commissione di merito a sopprimere le parole: «al parere delle competenti commissioni parlamentari e», non risultando congruo condizionare l'efficacia di una norma precettiva di rango legislativo al parere parlamentare.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, professore Lorenzo Ornaghi, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 67

AUDIZIONI

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il Ministro per i beni e le attività culturali, professore Lorenzo Ornaghi.

La seduta comincia alle 14.45.

Seguito dell'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, professore Lorenzo Ornaghi, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il seguito dell'audizione del Ministro per i beni e le attività

culturali, professore Lorenzo Ornaghi, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

Intervengono, per formulare domande e osservazioni, i deputati Emilia DE BIASI (PD), Ricardo Franco LEVI (PD), Carmen MOTTA (PD), Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), Pierfelice ZAZZERA (IdV), Giovanni LOLLI (PD), Giancarlo MAZZUCA (PdL), Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), Paola FRASSINETTI (PdL), Gabriella CARLUCCI (UdC), Eugenio MAZZARELLA (PD), Giuseppe SCALERA (PdL), Rosa DE PASQUALE (PD), Maria COSCIA (PD), Paola GOISIS (LNP), Erica RIVOLTA (LNP), Emerenzio BARBIERI (PdL) e Giuseppe GIULIETTI (PD).

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il ministro e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05234 Delfino: Realizzazione della bretella autostradale di collegamento fra la Strada Reale SR20 e l'autostrada Torino-Savona	68
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	73
5-05462 Iannuzzi: Sull'utilizzo dei contributi pluriennali per la regione Campania	69
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	74
5-05503 Iannuzzi: Sul nubifragio del 7 ottobre 2011 sulla frazione di Teglie nel comune di San Gregorio Magno	69
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	75
5-04458 Garofalo: Sullo sviluppo delle infrastrutture al Sud in special modo la Sicilia ...	70
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	78
5-05615 Motta: Sul raddoppio del tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese)	70
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	79

RISOLUZIONI:

7-00691 Morassut: Sulla reimmessione in possesso agli enti previdenziali pubblici degli immobili conferiti alla società di cartolarizzazione degli immobili pubblici (SCIP) (<i>Discussione e rinvio</i>)	70
7-00692 Realacci: Sulle misure a favore dell'edilizia di qualità e della riqualificazione energetica delle abitazioni (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	71
Sui lavori della Commissione	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ».	
Audizione di rappresentanti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 14.05.

5-05234 Delfino: Realizzazione della bretella autostradale di collegamento fra la Strada Reale SR20 e l'autostrada Torino-Savona.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Teresio DELFINO (UdCpTP) ringrazia il sottosegretario Improta per la risposta, di cui si dichiara soddisfatto. Nel sottolineare, inoltre, positivamente la dichiarata volontà del Governo di fare in modo che tutti gli adempimenti procedurali in corso si concludano nei termini di legge, segnala al Governo l'opportunità di mantenere alto il controllo sul loro effettivo rispetto e sul conseguente, concreto, avvio dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura autostradale oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo.

5-05462 Iannuzzi: Sull'utilizzo dei contributi pluriennali per la regione Campania.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI (PD) ringrazia il sottosegretario Improta per la risposta, prendendo atto che finalmente, dopo tanti rinvii, è stato adottato il decreto del Ministero delle infrastrutture di concerto con il Ministero dell'economia, con il quale è stato autorizzato l'utilizzo da parte della Regione Campania dei contributi pluriennali previsti dalla legge finanziaria n. 296 del 2006 per l'anno 2007, il quale è stato anche registrato alla Corte dei conti. Ritiene ora, però, necessario che i fondi, con la integrale e pronta esecuzione del decreto, siano erogati ed assegnati ai comuni, che ne hanno stringente necessità, per completare il processo di ricostruzione *post-sismica*. Per quanto attiene, invece, alla proposta di ripartizione dei fondi stanziati dalla legge finanziaria n. 488 del 1999 per l'anno 2000, fa presente che manca la delibera di approvazione da parte del CIPE, al quale pure sono già stati trasmessi i relativi decreti e le proposte di riparto del Ministero delle infrastrutture, per di più da diversi mesi. Ritiene che ulteriori ritardi nelle decisioni del CIPE sarebbero assolutamente gravi ed ingiustificati. Sollecita il Governo a tempestivi interventi per ottenere le attese decisioni del CIPE, scongiurando altri nefasti rinvii

a danno delle popolazioni coinvolte. Considera assurdo che fondi stanziati con le due leggi finanziarie del 2000 e del 2007 ancora non siano stati in concreto attribuiti ai comuni, per realizzare interventi che rispondono ad esigenze pubbliche fondate e obiettive, nell'interesse delle comunità e dei territori interessati. Conclude precisando che continuerà ad incalzare il Governo per la rapida attuazione del recente decreto ministeriale relativo ai fondi della finanziaria per il 2007, e per l'approvazione da parte del CIPE del piano di riparto fra i comuni delle risorse di cui alla finanziaria per l'anno 2000 necessarie ed urgenti.

5-05503 Iannuzzi: Sul nubifragio del 7 ottobre 2011 sulla frazione di Teglie nel comune di San Gregorio Magno.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tino IANNUZZI (PD) ringrazia il sottosegretario per la risposta e sottolinea che la Regione Campania, in data 22 dicembre 2011, ha fatto propria e ha condiviso la relazione tecnica predisposta dal Comune di San Gregorio Magno per la messa in sicurezza, per la sistemazione complessiva e definitiva, per il risanamento idrogeologico della intera zona, ed in particolare degli alvei e del corso dei torrenti Matruro e Vadurso: si tratta di un intervento assolutamente urgente e necessario per circa 23-24 milioni di euro. Tale progetto è indispensabile per scongiurare che nuovi eventi atmosferici così violenti ed avversi, come quelli che si sono abbattuti, provocando tanti e ingenti danni alle attività economiche e alle infrastrutture, sulla frazione di Teglie e sull'intero Comune di San Gregorio Magno, possano cagionare tragedie che miracolosamente sono state evitate nell'ottobre scorso, grazie anche alla prontezza dei cittadini ed all'intervento immediato delle autorità comunali. Ritiene necessario, pertanto, che il Governo inserisca fra le priorità, nell'ambito degli interventi

da finanziare per il risanamento idrogeologico del territorio, il progetto di messa in sicurezza predisposto dal Comune di San Gregorio Magno e condiviso dalla Regione Campania. Conclude precisando che continuerà ad incalzare il Governo per la definitiva soluzione delle questioni prospettate, così rilevanti ed urgenti.

5-04458 Garofalo: Sullo sviluppo delle infrastrutture al Sud in special modo la Sicilia.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vincenzo GAROFALO (Pdl), nel ringraziare il sottosegretario Improta per la cortesia dimostrata, si dichiara soddisfatto della risposta fornita alla propria interrogazione.

5-05615 Motta: Sul raddoppio del tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese).

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carmen MOTTA (PD) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e, in particolare, dei positivi elementi in essa contenuti circa la realizzazione dei lavori relativi al sublotto Vico-fertile. Si riserva, peraltro, di verificare in dettaglio se i fatti e gli elementi forniti siano effettivamente idonei a scongiurare il rischio di definanziamento dell'opera pubblica oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo, a cominciare dalla concreta possibilità di utilizzare le risorse a suo tempo stanziati dal Governo Prodi per l'approntamento della progettazione definitiva della stessa opera.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Intervengono il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone, e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00691 Morassut: Sulla reimmissione in possesso agli enti previdenziali pubblici degli immobili conferiti alla società di cartolarizzazione degli immobili pubblici (SCIP).

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Roberto MORASSUT (PD) illustra la risoluzione in titolo, sottolineando, in particolare, la rilevanza sociale del tema in essa affrontato e l'urgenza per il Governo di adottare misure atte a promuovere l'accesso alla proprietà della prima casa e a garantire il diritto all'abitazione per i nuclei con redditi medio-bassi.

Nel ripercorrere la vicenda decennale dei provvedimenti relativi agli alloggi pubblici, si sofferma quindi sui provvedimenti che hanno portato nel 2009 alla reimmissione in possesso agli enti previdenziali pubblici degli immobili a suo tempo conferiti alle società di cartolarizzazione (SCIP), sollecitando il Governo ad adottare con tutta l'urgenza del caso quegli atti di indirizzo indispensabili, da un lato, per consentire agli enti previdenziali di riavviare il percorso di alienazione diretta degli alloggi agli inquilini che ne abbiano fatto richiesta e, dall'altro, di procedere verso una regolarizzazione delle situazioni di assegnazioni irregolari o di occupazioni senza titolo degli alloggi.

Il viceministro Michel MARTONE chiede di rinviare alla prossima seduta la

formulazione dell'orientamento del Governo sull'impegno recato dalla risoluzione in discussione.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto della richiesta formulata dal rappresentante del governo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00692 Realacci: Sulle misure a favore dell'edilizia di qualità e della riqualificazione energetica delle abitazioni.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata nella seduta del 26 ottobre 2011.

Manuela LANZARIN (LNP) preannuncia l'imminente presentazione di una risoluzione vertente su materia identica a quella della risoluzione in titolo, diretta anch'essa a impegnare il Governo a procedere alla stabilizzazione, al livello attuale, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto « 55 per cento »), segnalando l'opportunità di un breve rinvio della discussione in corso, al fine di procedere alla discussione congiunta delle due risoluzioni e di verificare la possibilità di giungere alla redazione di un testo unificato delle stesse risoluzioni.

Ermete REALACCI (PD) dichiara anzitutto di accogliere favorevolmente la proposta testé avanzata dalla collega Lanzarin. Nel ribadire, inoltre, la rilevanza e l'efficacia, non solo sul piano delle politiche ambientali, ma anche su quello delle misure anticrisi, delle agevolazioni fiscali in questione – che, secondo i dati ufficiali, hanno prodotto 1.400.000 interventi per 17 miliardi di euro di fatturato complessivo e almeno 50.000 posti di lavoro all'anno –, richiama la necessità che il Governo proceda rapidamente, dopo la proroga di un anno delle agevolazioni fiscali in questione, alla stabilizzazione

delle indicate agevolazioni fiscali, mantenendo fermo il livello attuale del 55 per cento e correggendo, dunque, la norma di legge che, a partire dal 1° gennaio 2013, ne prevede la riduzione al 36 per cento.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime un orientamento favorevole sul contenuto della risoluzione in titolo, sottolineando che il Ministero dell'ambiente farà ogni sforzo per rendere permanente, al livello attuale, lo strumento delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Salvatore MARGIOTTA (PD) tenuto conto del dibattito svolto e, in particolare, dell'esigenza di prendere in considerazione nella discussione la preannunciata risoluzione dell'onorevole Lanzarin sul medesimo tema in discussione, propone di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

La Commissione concorda.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) segnala la gravità dell'incidente verificatosi alcuni giorni fa nel tratto di mare vicino all'isola toscana della Gorgona, che ha portato allo sversamento in mare di fusti contenenti materiali pericolosi, purtroppo non ancora recuperati. Al riguardo, rivolge un forte appello al sottosegretario Fanelli affinché rappresenti al ministro Clini l'esigenza e l'urgenza di seguire con la massima attenzione il caso e di attivare pienamente le strutture ministeriali competenti, al fine di procedere nel più breve tempo possibile alla messa in sicurezza e al recupero dei materiali finiti in mare.

Alessandro BRATTI (PD) segnala al rappresentante del Governo la necessità di adottare al più presto iniziative, anche di

carattere normativo, per risolvere il problema del rilevante flusso di rifiuti che dalla regione Campania, in forza di una ordinanza emanata dal Consiglio di Stato lo scorso anno, che ha consentito – di fatto – di qualificare come rifiuti speciali anche i rifiuti solidi urbani di quella regione, vengono ogni giorno trasferiti in altre regioni senza alcuna forma di controllo delle regioni destinatarie. Al riguardo, preannuncia a nome del gruppo del Partito Democratico la presentazione di specifici emendamenti al decreto-legge n. 216 del 2011, attualmente all'esame delle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio).

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 15.35.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti « Principi per la

tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ».

Audizione di rappresentanti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

(Svolgimento e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni PITRUZZELLA, *presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Ermete REALACCI (PD), Raffaella MARIANI (PD), Alessandro BRATTI (PD), Armando DIONISI (UdCpTP), Franco STRADELLA (PdL), Gianluca BENAMATI (PD) e Manuela LANZARIN (LNP).

Giovanni PITRUZZELLA, *presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-05234 Delfino: Realizzazione della bretella autostradale di collegamento fra la Strada Reale SR20 e l'autostrada Torino-Savona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto la realizzazione del collegamento tra la strada regionale 20, la strada Reale e l'autostrada Torino-Savona, in corrispondenza dello svincolo di Marene, è prevista dall'articolo 2-*bis* della Convenzione unica, sottoscritta tra l'ANAS S.p.A. e la « Autostrada Torino-Savona » S.p.A. (ATS), divenuta efficace in data 22 dicembre 2010.

Con particolare riguardo alla previsione dei tempi di realizzazione della predetta bretella autostradale, rappresento che, all'attualità, risultano in fase di elaborazione gli elaborati progettuali preliminari (già positivamente valutati da ANAS per quanto attiene allo studio di fattibilità), che, una volta approvati secondo i termini

di legge, consentiranno di redigere il progetto definitivo, da valutarsi anche sotto il profilo dell'impatto ambientale (tempistica stimabile in circa 9 mesi) per la successiva attivazione delle occorrenti procedure espropriative (tempistica stimabile in circa 6 mesi).

L'*iter* tecnico-amministrativo sopra descritto dovrebbe concludersi non prima del secondo semestre del 2013; solo all'esito positivo di tale percorso si potrà procedere all'inserimento degli interventi realizzativi dell'infrastruttura viaria tra gli impegni di investimento del Concedente, propedeutici alla stipula di apposito atto convenzionale tra Concedente stesso e Concessionario.

ALLEGATO 2

**5-05462 Iannuzzi: Sull'utilizzo dei contributi pluriennali
per la regione Campania.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al primo quesito posto dagli Onorevoli interroganti comunico che l'*iter* approvativo del decreto di cui all'articolo 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con il quale si è autorizzato l'utilizzo, da parte della regione Campania, del contributo pluriennale di cui all'articolo 2, comma 115 della legge n. 244 del 2007, si è concluso.

Infatti, il decreto in argomento, emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 settembre 2011, è stato registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2011.

Per quanto concerne invece la richiesta circa la tempistica di approvazione della proposta di ripartizione dei fondi stanziati

dalla legge finanziaria per l'anno 2000 (legge n. 488 del 1999), premetto che il Ministero che rappresento ha provveduto ad emettere i relativi decreti, registrati alla Corte dei conti il 23 aprile 2010, ed ha poi trasmesso, in data 12 ottobre 2010, le anzidette proposte di ripartizione al Comitato interministeriale per la programmazione economica per il previsto inserimento all'ordine del giorno.

La richiesta in esame – definita anche sulla scorta dell'istruttoria condotta dal Dipartimento per la programmazione economica e il coordinamento della politica economica presso la Presidenza del Consiglio – risulta dunque utilmente incardinata, ma all'attualità non calendarizzata, presso il CIPE per la conseguente deliberazione.

ALLEGATO 3

5-05503 Iannuzzi: Sul nubifragio del 7 ottobre 2011 sulla frazione di Teglie nel comune di San Gregorio Magno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato dall'Onorevole interrogante, concernente le precipitazioni atmosferiche verificatesi a Teglie, frazione di San Gregorio Magno in Campania, e in seguito a quanto comunicato dal Dipartimento della protezione civile e dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, si fa presente quanto segue.

Un violento nubifragio, avvenuto nel pomeriggio del 7 ottobre 2011, ha colpito i territori delle province di Avellino e di Salerno, determinando una serie di diffusi dissesti idrogeologici, con l'esondazione del vallone Forcina e dei torrenti Matruro e Vadurso, allagamenti e conseguenti danni alle infrastrutture viarie e alle aziende zootecniche, nonché situazioni di pericolo per la popolazione.

Già il giorno precedente, giovedì 6 ottobre, dalle ore 15,00, la regione Campania ha emesso, ai sensi della suddetta Direttiva, lo stato di vigilanza rinforzata, con decorrenza dalle ore 08,00 di venerdì 7 ottobre 2011.

Successivamente, lo stesso 7 ottobre ha diffuso un Avviso regionale di Avverse condizioni meteo e un Avviso di criticità idrogeologica e idraulica regionale, con validità 24 ore.

Anche il settore meteo del Centro funzionale del Dipartimento della protezione civile ha emesso un Avviso di condizioni meteorologiche avverse per la regione Campania che prevedeva dal pomeriggio/sera di venerdì 7 ottobre e per le successive 24-30 ore, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale i cui

fenomeni sarebbero stati accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento.

A seguito delle valutazioni, sia del Centro funzionale decentrato Campania che di quelle del settore meteo del Centro funzionale centrale, il bollettino di criticità nazionale ha riportato, per la predetta regione, un possibile livello di moderata criticità idrogeologica, localizzata sulle zone d'allerta della regione Campania quali: la Penisola Sorrentino-Amalfitana-Monti di Sarno-Monti Picentini, la Piana del Sele-Alto Cilento, il Tanagro, il Tusciario-Alto Sele, il Basso Cilento e un possibile livello di ordinaria criticità per rischio idrogeologico sulle zone d'allerta denominate Piana Campana-Napoli, Isole-Area Vesuviana, Alto Volturno-Matese, Alta Irpinia-Sannio, a partire dal pomeriggio del 7 ottobre 2011 fino alle ore 13,00 del giorno 8 ottobre 2011, quando è stato previsto un possibile livello di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato su tutte le zone d'allerta della regione Campania.

Dall'analisi dei dati idropluviometrici, si è osservato che, per la provincia di Salerno, le precipitazioni sono state caratterizzate da intensità e cumulate moderate che, alla fine dell'evento, nelle stazioni pluviometriche ad Ovest della suddetta provincia, hanno fatto registrare valori di 89,0 mm (pluviometro di Contursi Terme), 40 mm (pluviometro di Sicignano degli Alburni), 32,6 mm (pluviometro di Buccino), 13 mm (pluviometro di Auletta). Detti valori sono tutti ascrivibili a tempi di ritorno decisamente inferiore a 10 anni.

Inoltre, la stazione pluviometrica di Contursi Meteo ha registrato un valore di intensità massima oraria di precipitazione pari a 28,2 mm, con tempo di ritorno inferiore a 10 anni.

In merito all'idrometria del reticolo idrografico principale è stato misurato un sensibile innalzamento del livello idrometrico del fiume Sele, che nella sera del giorno 7 ottobre 2011 ha raggiunto un valore massimo pari a 2,9 m all'idrometro di Contursi (Salerno). Lungo i torrenti Matruro e Vadurso, cui fa riferimento l'interrogante, non sono in funzione stazioni idrometriche.

Riguardo alle condizioni locali di criticità, dalla lettura del giornale di sala del Centro funzionale centrale, ove sono riportate le comunicazioni della Sala Situazioni Italia, è emerso uno scenario di danno territorialmente diffuso, caratterizzato da diffusi allagamenti di piani interrati, attività commerciali e agricole.

Inoltre, nel corso dell'evento meteorologico è pervenuto al Centro funzionale centrale un fax dalla prefettura di Salerno, con il quale è stato trasmesso un resoconto della situazione in atto nei comuni di San Gregorio Magno e Buccino.

In particolare, con la succitata nota è stata segnalata una frana in località Teglie, nel territorio comunale di San Gregorio Magno, lungo la strada provinciale 368 che ha causato l'interdizione del traffico veicolare. Tale colata di fango avrebbe travolto alcune autovetture e lambito alcune case, ferendo lievemente una persona. Inoltre sono stati comunicati numerosi interventi *in loco* dei Vigili del fuoco.

A seguito dei danni subiti sono pervenute segnalazioni da parte dei comuni di San Gregorio Magno, Buccino e di Polla per la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale. In particolare:

nella nota del 20 ottobre 2011 del comune di Buccino, sono stati riportati i danni e i disagi subiti dalla popolazione a seguito delle piogge intense. Queste hanno provocato fenomeni di intumescenza del reticolo idrografico, con l'erosione e la distruzione di alcuni tratti delle opere spondali e l'ostruzione degli alvei di diversi

corsi d'acqua, nonché il riversamento di materiale solido eluvio-colluviale, proveniente dai versanti «Vadurso» e «Forcina», nel sottostante centro abitato che a sua volta ha provocato danni a circa cinquanta abitazioni con le relative pertinenze agricole e con il conseguente sgombero delle famiglie residenti;

il Sindaco del comune di Polla, con nota del 10 ottobre 2011, in ragione dell'aggravamento della situazione di rischio idrogeologico esistente nel proprio territorio comunale, ha richiesto provvedimenti urgenti e indifferibili agli organi competenti per la soluzione delle condizioni di pericolo presenti per la viabilità sulla strada intercomunale di Intranita, in località Pendino, sulla SS 19 e la sottostante area urbana di Madonna di Loreto.

Sulla base dei dati e delle informazioni, altresì, in possesso del Dipartimento della protezione civile si è ritenuto che l'evento meteo-idrologico, che ha interessato il territorio della regione Campania il giorno 7 ottobre 2011, è stato caratterizzato da un'estensione provinciale del fenomeno e da un quadro di modesti danni alla viabilità ed agli edifici di civile abitazione, ascrivibili, nel complesso, ad una situazione di ordinaria criticità, solo localmente più aggravata come è avvenuto nella frazione di San Gregorio Magno.

Relativamente a quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare in merito alle condizioni di criticità idrogeologica delle aree colpite, queste sono state individuate nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (FAI) dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 31 del 29 ottobre 2001, e risultano confermate nella Rivisitazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico in corso di adozione. Infatti, nelle cartografie, redatte dall'Autorità di Bacino, le aree interessate dai dissesti sono perimetrare e, nelle more dell'adozione definitiva del nuovo Piano, vi risultano già vigenti misure di salvaguardia, adottate con delibera n. 1 del 4 aprile 2011.

L'intero sviluppo dei valloni è perimetrato a pericolosità idrogeologica reale e potenziale P2 e P4, e a rischio idrogeologico potenziale R2 (medio) e R3 (elevato).

Nello specifico, l'esondazione del torrente Matruro, il cui corso in località Teglia segna il limite tra i territori comunali di San Gregorio Magno e Buccino, ha provocato flussi di fango e detriti che hanno investito la frazione Teglia, in area perimetrata nel PAI a pericolosità e rischio potenziale elevato, mentre il torrente Vadurso ha esondato proprio in corrispondenza dell'attraversamento della Strada provinciale. La presenza della suddetta viabilità (provinciale ma anche comunale) ha condizionato il deflusso superficiale, rivelando la funzione di collettore longitudinale e causando, in corrispondenza delle aperture, l'alluvionamento delle campagne circostanti in aree perimetrata a rischio potenziale moderato e medio.

Per quanto riguarda, inoltre, i programmi d'interventi urgenti finanziati dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare non risultano richieste di finanziamento pervenute nell'ultimo trien-

nio alla Direzione generale per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dal comune di San Gregorio Magno.

Si evidenzia che il 2 gennaio 2012 l'Assessore alla protezione civile e alla difesa del suolo della regione Campania ha comunicato l'approvazione di una Delibera di Giunta che ha stanziato 3 milioni di euro per interventi relativi alla pulizia degli alvei di competenza regionale e alla manutenzione del reticolo idrografico.

Lo stanziamento si è reso necessario proprio a seguito delle intense piogge del periodo autunnale che hanno interessato il territorio regionale e per le segnalazioni pervenute dagli uffici del Genio civile, dagli enti interessati e dai sopralluoghi effettuati dall'Agenzia regionale di difesa del suolo (Arcadis) che hanno consentito di individuare un primo programma di interventi relativo alle principali esigenze di manutenzione.

In fine si fa presente che risorse pari a 550.000 euro saranno destinate per la realizzazione di interventi da realizzare sul territorio colpito dall'evento del 7 ottobre 2011 tra i comuni di San Gregorio Magno e di Buccino.

ALLEGATO 4

**5-04458 Garofalo: Sullo sviluppo delle infrastrutture al Sud
in special modo la Sicilia.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Il 31 marzo 2010 è stato pubblicato il bando di gara, ai sensi dell'articolo 155, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per l'affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e successiva gestione del collegamento viario compreso tra lo svincolo della strada statale 514 « di Chiaramonte » con la strada statale 115 e lo svincolo della « Ragusana » con la strada statale 114.

Successivamente alla deliberazione del mese di luglio 2010, n. 71, con la quale il CIPE aveva espresso parere favorevole con prescrizioni sullo schema di convenzione da porre a base della gara di affidamento dell'opera in *projet financing*, lo stesso

Comitato, nella seduta del 3 agosto 2011, ha approvato l'integrazione delle prescrizioni apposte alla convenzione dalla precedente delibera, al fine di escludere potenziali effetti negativi per la finanza pubblica.

La pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2011 della delibera CIPE dell'agosto 2011 ha consentito ad ANAS S.p.A, in qualità di soggetto aggiudicatore, di attivare le relative procedure di gara per la realizzazione dell'Opera, attraverso la trasmissione delle lettere di invito ai soggetti pre-qualificati avvenuta lo scorso 4 gennaio 2012.

ALLEGATO 5

**5-05615 Motta: Sul raddoppio del tracciato della linea ferroviaria
Parma-La Spezia (Pontremolese).**

TESTO DELLA RISPOSTA

La linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) rappresenta un collegamento trasversale tra la direttrice tirrenica e l'asse Milano-Roma ed è stata oggetto fin dagli anni novanta di importanti opere di raddoppio, sviluppatasi per successive fasi funzionali, sia sul versante toscano-ligure (tratta S. Stefano-Aulla-Chiesaccia) sia su quello emiliano (tratta Berceto Solignano).

Il raddoppio del tratto di linea Solignano-Fornovo (Osteriazza), in corso di realizzazione, la cui attivazione all'esercizio ferroviario è prevista nel 2014 con l'estensione ulteriore di tratti di linea a doppio binario, apporterà evidenti benefici in termini di potenzialità e di affidabilità sulla circolazione ferroviaria dell'intera linea.

Come è noto il CIPE, con delibera dell'8 maggio 2009, n. 19, ha approvato il progetto preliminare del « Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia ». Nella medesima delibera il citato Comitato ha preso atto del carattere prioritario del lotto « Parma-

Osteriazza », a sua volta suddiviso nei tre sub-lotti « Parma-Vicofertile », « Vicofertile-Collecchio » e « Collecchio-Osteriazza ».

Rete ferroviaria italiana, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha redatto il progetto definitivo della tratta funzionale « Parma-Vicofertile ».

Lo scorso 14 dicembre il predetto soggetto aggiudicatore ha trasmesso ai competenti uffici del Ministero che rappresentano la documentazione necessaria per la convocazione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 168 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Non appena sarà ultimato, nel rispetto dei termini di legge, l'*iter* procedimentale, il progetto definitivo della tratta suddetta sarà trasmesso al CIPE per l'approvazione.

Infine comunico che, al fine di accelerare il confronto con gli Enti locali, Rete ferroviaria italiana ha fatto presente di essere già impegnata nella risoluzione di alcune interferenze tra l'opera ferroviaria e le esigenze di sviluppo urbanistico.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00697 Meta: Mancata ricezione dei canali Rai nel territorio di confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia conseguente al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	80
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame di emendamenti e rinvio</i>)	84

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
--	----

INTERROGAZIONI:

5-05744 Garofalo: Modalità di riorganizzazione del servizio di trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza da e per la Sicilia	87
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	90
5-05774 Laratta: Notevole riduzione dei collegamenti ferroviari da e per il Mezzogiorno, soprattutto in riferimento alle aree interne	88
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	92
5-05799 Dal Moro: Obbligo per gli automobilisti di essere muniti di pneumatici invernali o di avere a bordo mezzi che consentano la marcia su neve o ghiaccio	88
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
AVVERTENZA	89

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 gennaio 2012. – Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 12.

7-00697 Meta: Mancata ricezione dei canali Rai nel territorio di confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia conseguente al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale.
(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 19 ottobre 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, chiede al sottosegretario Vari di precisare quale sia la posizione del Governo rispetto all'atto di indirizzo in esame e, in particolare, se essa sia conforme a quella espressa dall'allora sottosegretario per lo sviluppo economico, Stefano Saglia, che nel corso della precedente seduta, aveva proposto alcune riformulazioni alla parte dispositiva dell'atto di indirizzo in esame.

Il sottosegretario Massimo VARI ricorda che nella seduta del 19 ottobre 2011 l'onorevole Saglia si era soffermato, con dovizia di particolari, sul tema oggetto di questa risoluzione, sia per quanto concerne le problematiche generali riguardanti il passaggio dal sistema analogico al digitale terrestre, sia per quanto riguarda gli aspetti più specifici relativi alla dislocazione degli impianti Rai destinati agli utenti del Veneto, richiamando, tra l'altro, a dimostrazione dell'impegno del Ministero nella fase di transizione al digitale terrestre, l'avvenuta istituzione di un *call center* volto a fornire ogni informazione in merito al passaggio al digitale incluse le procedure di sintonizzazione dei *decoder*. Rammenta che l'onorevole Saglia ha precisato, tra l'altro, che la Rai ha segnalato di non avere impianti attivi dalla postazione di Piancavallo, sicchè è probabile che nella risoluzione si voglia far riferimento all'impianto di Pordenone Castaldia che diffonde il multiplex 1 con RAI 3 – TGR Friuli-Venezia Giulia per gli utenti friulani. Nel rinviare a quanto già esposto dal rappresentante del Governo nella predetta seduta, ricorda che, nella stessa occasione, l'onorevole Saglia aveva fatto riserva di approfondire taluni degli impegni richiesti al Governo.

Ciò premesso, ritiene che i primi due impegni contenuti nella risoluzione – ossia quello di porre in essere i necessari interventi tecnici, con particolare riferimento ai ripetitori di Piancavallo al fine di potenziare il segnale Rai e così consentire ai cittadini del Veneto orientale e del basso Friuli di poter finalmente avere accesso alla visione dei programmi Rai nonché quello di utilizzare le risorse già

destinate allo scopo dal precedente Governo e da quello attuale, in accoglimento dell'ordine del giorno così come ricordato in premessa – non possano essere accolti in quanto, la Rai ha segnalato di non possedere impianti attivi dalla postazione di Piancavallo e che gli utenti residenti nel Veneto orientale e, in particolare, nella provincia di Venezia, possono ricevere il Mux 1, che veicola RAI 1, RAI 2 e RAI 3 – TGR Veneto, dall'impianto di Monte Venda sul canale 5 VHF e che al tempo stesso, quelli residenti nel Veneto settentrionale possono ricevere il segnale del Mux 1 dall'impianto di Col Visentin sul canale 9 VHF (canalizzazione europea), in polarizzazione orizzontale. Sottolinea, inoltre, che a loro volta, gli utenti friulani possono ricevere il Mux 1 con RAI 3 – TGR Friuli-Venezia Giulia dall'impianto di Pordenone Castaldia mentre i cittadini veneti, che lamentano di ricevere il TG3 della Rai del Friuli e non il TGR del Veneto, potrebbero risolvere il loro problema, secondo quanto affermato dalla Rai, attraverso il corretto puntamento dell'antenna verso i citati impianti.

Quanto alla richiesta di valutare ogni attività da porre in essere nei confronti della Rai a fronte dell'evidente mancato adempimento degli obblighi previsti dal vigente contratto di servizio propone di riformulare l'impegno come segue: « a valutare, ove le difficoltà di ricezione del segnale dovessero persistere, nonostante gli accorgimenti suggeriti dalla Rai, se si possa configurare violazione al vigente contratto di servizio ».

Quanto infine alla richiesta di assumere iniziative, anche normative, per prevedere forme di indennizzo in favore di quei cittadini che hanno sostenuto spese documentate per effettuare interventi tecnici sulle antenne in seguito al passaggio al digitale terrestre, osserva che l'impegno non può essere accolto, in quanto da ultime verifiche non risultano esserci risorse disponibili oltre a quanto già erogato dal precedente Governo alla concessionaria del servizio pubblico, nella fase del passaggio al digitale terrestre nella regione

in questione, avvenuto già nel 2010, che ha utilizzato e destinato tali fondi per l'adeguamento delle proprie strutture.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), nel ringraziare il sottosegretario per gli approfondimenti effettuati sulla questione oggetto della risoluzione, si dichiara del tutto insoddisfatto della posizione assunta dal Governo, che ritiene del tutto prona rispetto alle richieste della concessionaria del servizio pubblico televisivo nonché superficiale in quanto essa, a fronte delle numerose lamentele provenienti dai cittadini, si affida ad una lettura acritica di quanto affermato dalla Rai. Infatti, a suo avviso, il potenziamento del segnale nell'impianto di Castaldia, che si trova assai vicino a quello di Piancavallo, eviterebbe ai cittadini l'obbligo di un diverso puntamento dell'antenna, che costituisce comunque un onere aggiuntivo per l'utenza. Nel fare presente che numerosi cittadini hanno attivato forme di protesta paventando anche il mancato pagamento del canone, che viene percepito non già come un'imposta, ma come un corrispettivo per il servizio reso, osserva che dal precedente Governo era stato preso un impegno volto a destinare parte delle risorse per il passaggio al digitale alla risoluzione dei problemi individuati nella zona di confine tra Veneto e Friuli. Chiede pertanto al Governo di effettuare un'ulteriore riflessione riguardo alla risoluzione che è ampiamente condivisa dai gruppi parlamentari, al fine di migliorare il servizio televisivo e di restituire fiducia ai cittadini.

Marco DESIDERATI (LNP), nel ringraziare il rappresentante del Governo, esprime la condivisione del gruppo della Lega rispetto a quanto affermato dal collega Viola. Nel rilevare che anche in passato sono stati affrontati temi simili, osserva che in questo caso si tratta di una questione particolarmente rilevante perché investe un territorio esteso e in particolare coinvolge i cittadini del Veneto che da alcuni dati statistici in suo possesso non risultano essere evasori del canone di abbonamento alle radiodiffusioni. Prean-

nuncia quindi la presentazione di una risoluzione di analogo contenuto da parte del proprio gruppo in cui si chiederà l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento fino al momento in cui la concessionaria non sarà in grado di risolvere i problemi tecnici che impediscono la ricezione del segnale nelle zone indicate.

Carlo MONAI (IdV), nel dare il benvenuto al rappresentante del Governo e nel condividere le osservazioni del collega Viola, ritiene che le riformulazioni alla risoluzione non possano essere tali da scaricare sugli utenti un onere che deve essere mantenuto in capo alla concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico. Nel ritenere quindi che possa essere espunto dal testo della risoluzione l'impegno concernente il risarcimento economico dei cittadini che hanno operato interventi a proprie spese sulle antenne domestiche, versando il Paese in un momento in cui si chiedono grandi sacrifici, osserva tuttavia che tale rinuncia debba essere bilanciata con un'iniziativa tempestiva che dia ai cittadini un segnale forte che vada nella direzione di una soluzione del problema che non sembra avere il grado di semplicità che la Rai enuncia.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nell'osservare che la questione posta dalla risoluzione è sentita da tutti i gruppi parlamentari, auspicando il raggiungimento di un punto di mediazione che soddisfi tutte le posizioni, sottolinea che il rapporto tra il Governo e la concessionaria radiotelevisiva pubblica deve in ogni caso garantire ai cittadini la fruizione dei servizi da questa resi.

Il sottosegretario Massimo VARI, nel prendere atto delle considerazioni svolte dal firmatario della risoluzione e dagli altri deputati intervenuti, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 gennaio 2012. – Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 12.25.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvia VELO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 4716, approvato in sede deliberante dalla I Commissione del Senato, che regola i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.

Nel rammentare che la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, meglio conosciuta come Chiesa mormone, è stata fondata nel 1830 a Fayette, nello Stato di New York (USA), da Joseph Smith, ricorda che l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione richiede espressamente che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze. Sottolinea inoltre che il procedimento previsto da tale norma limita il compito del Parlamento alla semplice verifica della congruità dei contenuti dell'intesa rispetto alle specificità della confessione religiosa e che non è quindi ammissibile, nel procedimento all'esame, alcun tipo di intervento modificativo, in

quanto i contenuti della legge risultano predeterminati in sede di negoziato tra il Governo e le rappresentanze della confessione religiosa.

Passando ad una breve disamina dei contenuti del provvedimento, fra le norme di principale rilievo segnala l'articolo 2, che riconosce il diritto di professare e praticare la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, assicurando la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero. Viene, altresì, contemplata la libertà dei rappresentanti della Chiesa di distribuire gratuitamente pubblicazioni, atti, stampati e libri riguardanti la religione della Chiesa. Inoltre, l'articolo in esame dispone che, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze, si tiene conto delle richieste, presentate dalle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

L'articolo 3 riconosce l'autonomia della Chiesa, che può liberamente organizzarsi secondo i propri ordinamenti e disciplinarsi in base al proprio statuto. L'articolo 12, in tema di istruzione, riconosce agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tale fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli studenti effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. L'articolo 13 riconosce il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità. L'articolo 14 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa. Gli articoli da 17 a 23 disciplinano il regime degli enti religiosi avuto riguardo al riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e benefi-

cenza; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario degli enti.

In conclusione, considerato che il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione, propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame di emendamenti e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta emendativa al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ricordare di aver illustrato, nella seduta del 14 dicembre 2011, in sostituzione del relatore, il contenuto della proposta emendativa 5.027 del Governo, formulando una proposta di parere favorevole, rammenta altresì che nella medesima seduta la Commissione, all'esito della discussione, aveva deciso di rinviare la votazione al fine di approfondire ulteriormente il contenuto del predetto articolo aggiuntivo, con particolare riguardo ad alcuni profili di criticità che erano emersi nel corso dell'esame. In proposito, sottolinea come il principale aspetto di criticità riguardasse il rapporto tra l'Autorità nazionale di vigilanza istituita dall'articolo aggiuntivo in oggetto e l'Autorità di regolazione con competenza nel settore dei trasporti, prevista dal decreto-legge cosiddetto «salva Italia». In particolare evidenzia che l'individuazione dell'ENAC quale Autorità nazionale di vigilanza per un periodo transitorio, se da un lato è giustificata dall'esigenza di rispondere alla procedura di

infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, dall'altro lato potrebbe non risultare sufficiente a sanare i rilievi mossi in sede europea dal momento che l'inserimento di tale previsione nel disegno di legge comunitaria non assicura tempi certi e tempestivi in ordine all'entrata in vigore della nuova disciplina.

Il sottosegretario Guido IMPROTA osserva che a seguito di alcune verifiche condotte in prima persona conseguenti alle perplessità manifestate dalla Commissione sulla disciplina oggetto dell'emendamento, ritiene che l'articolo 3 possa essere riformulato prevedendo in ogni caso l'affidamento all'ENAC delle funzioni aeroportuali in via temporanea e, qualora i regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 non trovassero attuazione nei termini previsti – ossia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge – attribuire tali funzioni automaticamente, senza ulteriori passaggi normativi, alla Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Carlo MONAI (IdV), sottolineando la rilevanza del tema in esame, ritiene che la sovrapposizione dei due provvedimenti legislativi possa essere risolta nel senso di individuare in prima battuta nell'ENAC l'Autorità preposta a svolgere tali funzioni, al fine, sia di rispondere ai rilievi mossi in sede europea, sia anche di dare continuità al settore.

Giacomo TERRANOVA (Misto) non condivide la proposta del sottosegretario di far confluire le funzioni all'interno della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, qualora trascorresse invano il termine di sei mesi previsto per l'emanazione dei citati regolamenti di delegificazione. Ritiene preferibile, come soluzione *medio tempore*, quella di affidare le funzioni all'ENAC, che è già competente nel settore, in modo da fornire certezza agli operatori in merito agli interlocutori

istituzionali, evitando la frammentazione di competenze tra diversi organismi attualmente vigente.

Michele Pompeo META (PD), nell'apprezzare il tentativo di mediazione del sottosegretario Improta, ritiene tuttavia necessario un ulteriore approfondimento, dal momento che si tratta di una materia complessa. Sottolineando che sarebbe utile, a tali fini, avere gli orientamenti del Governo sulle modalità di istituzione dell'Autorità dei trasporti prevista dal decreto-legge « salva Italia » e nel ribadire la necessità di essere adempienti nei confronti dell'Europa, sottolinea che il Governo potrebbe anche adottare un provvedimento di urgenza senza affidare al disegno di legge comunitaria, che ha tempi di approvazione incerti, la soluzione della questione. Ritiene in conclusione che il processo di istituzione della nuova Autorità dei trasporti debba essere seguito con molta attenzione e non debbano essere compiute dal Governo operazioni che hanno il rischio di opacizzare tale percorso.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 gennaio 2012. – Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 12.50.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dopo aver ricordato che nella seduta dell'11 ottobre 2011 la Commissione aveva concluso l'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato a suo tempo elaborato e che successivamente tale testo, come modificato dagli emendamenti approvati, era stato trasmesso alle Commissioni competenti per il parere, segnala che tutte le Commissioni interessate hanno espresso il parere di propria competenza ad esclusione della Commissione Bilancio. In particolare, evidenzia che il presidente della Commissione Bilancio ha indirizzato alla presidenza della Commissione una nota, evidenziando alcuni profili di criticità in merito alle conseguenze di carattere finanziario derivanti dal provvedimento. Chiede, quindi, al relatore quali iniziative intenda adottare alla luce degli approfondimenti svolti dalla Commissione Bilancio.

Daniele TOTO (FLpTP), *relatore*, ricorda preliminarmente che, in data 25 ottobre 2011, la Commissione Bilancio, alla luce dei profili problematici di carattere finanziario recati dal provvedimento – evidenziati sia dal relatore sia dal Governo – ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica. Fa presente, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze ha verificato negativamente la predetta relazione tecnica, in quanto non quantifica adeguatamente gli effetti finanziari del testo unificato e le relative coperture. In particolare, relativamente all'articolo 2, che attribuisce ulteriori compiti alla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia evidenzia dubbi circa l'effettiva sostenibilità di tali compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto all'articolo 3-bis, che disciplina il Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica, e che non reca la quantificazione e

la copertura degli oneri finanziari sussistenti, in quanto di esigua entità, il Ministero dell'economia ha fatto presente che per la quantificazione di tali oneri risulta necessaria la predisposizione di un quadro aggiornato delle risorse, con relative proiezioni pluriennali. In ordine all'articolo 4-bis, che prevede l'individuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei progetti per la realizzazione e l'implementazione degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali – rispetto al quale il provvedimento non quantifica i nuovi oneri né indica i mezzi di copertura ma rinvia a futuri documenti di bilancio i correlati finanziamenti – il Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto altresì presente che tale procedura non risulta corretta perché determina una programmazione di interventi senza alcun riferimento ai finanziamenti disponibili a legislazione vigente, comportando un potenziale utilizzo di risorse per la progettazione o per l'avvio di interventi che non hanno alcuna certezza di essere avviati o portati a termine, fattispecie censurata dalla Corte dei conti. Rileva che il Ministero dell'economia e delle finanze ha altresì evidenziato come la relazione tecnica non quantifichi adeguatamente gli oneri né individui le relative modalità di copertura delle restanti disposizioni e che, per le ragioni sopra esposte, ha pertanto ritenuto di non poter verificare positivamente la relazione tecnica. Come anticipato dal presidente Valducci, la Commissione Bilancio, con lettera del proprio presidente, ha quindi sottolineato le criticità del provvedimento, al fine di permettere alla Commissione di riesaminare il testo e di adottare le determinazioni ritenute più opportune.

Alla luce di tali rilievi, si riserva pertanto di proporre eventuali emendamenti al testo unificato al fine di superare tali criticità, anche valutando la possibilità di eliminare alcune modifiche introdotte nel corso dell'esame del testo originario.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel ribadire in primo luogo la piena condivisione del Governo in ordine alle finalità

della proposta di legge, consistente nella volontà di introdurre una disciplina quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, fa presente che – considerati i rilievi mossi dalla Commissione Bilancio, e la natura specifica degli stessi, il Governo ritiene necessaria una rimediazione volta a consentire il superamento dei rilievi richiamati dal Presidente della citata Commissione. Inoltre, preso atto della nota trasmessa dal Presidente della Commissione Bilancio al Presidente della Commissione Trasporti, nella quale vengono evidenziate le criticità del provvedimento, sottolinea che il Governo intende offrire il massimo contributo affinché possa essere rielaborato un testo unificato che realizzi un'equilibrata sintesi tra il lavoro istruttorio già svolto e le criticità economiche emerse nel corso dell'esame della relazione tecnica di accompagnamento.

Silvia VELO (PD), nel ricordare che la Commissione ha effettuato un lavoro molto intenso sul provvedimento in esame, in relazione alla proposta del relatore, chiede che venga effettuata un'attenta ricognizione delle modifiche introdotte nel testo, salvaguardando quelle ampiamente condivise che non rientrano nelle fattispecie individuate dal Governo. Esprime quindi la propria perplessità rispetto ad alcune osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, come ad esempio quella relativa all'articolo 2, in quanto attraverso tale articolo vengono attribuiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti meri compiti di programmazione che appare difficile non possano essere da questo svolti con le risorse umane e materiali ad esso assegnate dalla legislazione vigente. In ultimo, osserva che il rilievo mosso rispetto all'utilizzo di risorse per la progettazione o per l'avvio di interventi che non hanno certezza di essere realizzati, pur essendo corretto dal punto di vista formale inibisce l'effettuazione di progetti preliminari che sono tuttavia indispensabili per il reperimento delle risorse necessarie da parte degli investitori.

Daniele TOTO (FLpTP), *relatore*, nel ricordare alla collega Velo che il testo unificato risulta profondamente modificato rispetto al testo originario da lei presentato, per lo più a causa di richieste di modifica effettuate dal precedente Governo, ritiene utile che venga effettuata una ulteriore riflessione sul testo al fine di superare le criticità emerse.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nel ritenere condivisibile la proposta del relatore, chiede al rappresentante del Governo se è possibile conoscere l'entità di alcune risorse destinate agli interporti, a seguito di convenzioni stipulate nell'anno 2002.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel ribadire quanto già affermato nell'intervento precedente, sottolinea che il Ministero sta effettuando una ricognizione delle risorse destinate agli interporti e anticipa all'onorevole Garofalo che l'interporto di Catania sarà oggetto della prossima riunione del CIPE. Nel riconfermare la piena disponibilità del Governo ad entrare nel merito del provvedimento e a collaborare per l'elaborazione di un nuovo testo che superi le criticità che si sono evidenziate, auspica che questo possa pervenire in tempi rapidi all'approvazione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 gennaio 2012. – Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.

5-05744 Garofalo: Modalità di riorganizzazione del servizio di trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza da e per la Sicilia.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel rispondere all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), aggiunge che, essendo la vertenza ormai discussa a livello regionale, risulta difficile avere un quadro preciso della situazione che al momento sembrerebbe vedere ricollocati circa 350 addetti.

Vincenzo GAROFALO (PdL), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, della quale si dichiara tuttavia insoddisfatto, osserva che affrontare la questione posta nell'atto di sindacato ispettivo in termini di vertenza è, a suo avviso, sbagliato e contraddittorio rispetto alle scelte di indirizzo manifestate dal Governo all'inizio del proprio mandato, tra le quali il mantenimento e l'implementazione dei posti di lavoro in luogo del ricorso agli ammortizzatori sociali. In ordine alla questione dei treni notturni, osserva che la società FS Spa aveva annunciato che tali servizi sarebbero stati razionalizzati, mentre invece si assiste a un drastico ridimensionamento dei servizi di trasporto universale, motivati da una contrazione della domanda. Sottolinea che fino a pochi anni fa il servizio di trasporto ferroviario da Roma a Milano era soggetto a una richiesta ben più esigua di quella attuale, in quanto le Ferrovie offrivano su tale tratta un servizio non adeguato ed evidenza come tale divario sia stato recuperato investendo ingenti risorse nel servizio e permettendo quindi di farlo diventare competitivo anche rispetto alla modalità aerea. Nel sottolineare che il servizio ferroviario prestato dal sud al nord è del tutto inadeguato, il materiale rotabile è vetusto, il servizio è stato ulteriormente ridotto e per raggiungere Milano partendo da Palermo occorrono circa 17 ore, ritiene che l'azionista non possa accettare che la politica del trasporto ferroviario venga decisa da un'azienda, che è destinataria di contratto di servizio pubblico, ma che ha pubblicamente dichiarato di rispondere solo alle norme del codice civile che impongono il pareggio di bilancio. Riguardo al tavolo regionale che si è aperto in seguito alla vertenza sul con-

tratto, dal quale emerge l'ipotesi di assorbimento di una parte di lavoratori, ritiene che non si possa affrontare la situazione in questi termini e che le modifiche apportate al servizio ferroviario non debbano essere penalizzanti per gli utenti né in termini economici né in termini di dilatazione dei tempi di percorrenza e auspica quindi che il Governo possa istituire un tavolo di confronto dove far valere il proprio ruolo nei confronti della società concessionaria del servizio di trasporto ferroviario.

5-05774 Laratta: Notevole riduzione dei collegamenti ferroviari da e per il Mezzogiorno, soprattutto in riferimento alle aree interne.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel rispondere all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), aggiunge che in data odierna si è tenuta la prima riunione del tavolo, i cui lavori dovrebbero vedere la conclusione entro il mese di febbraio.

Francesco LARATTA (PD), replicando, nel ritenere positiva l'istituzione di un tavolo di confronto, sottolinea che il trasporto su ferro nel Mezzogiorno è di una qualità tale da creare condizioni di disparità e squilibrio dei cittadini calabresi rispetto agli altri. Nell'osservare che con l'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario i tagli prodotti al servizio hanno di fatto cancellato la ragione sociale di Trenitalia nelle regioni del Mezzogiorno e soprattutto in Calabria, osserva che tale regione è di fatto paralizzata in quanto non ha la possibilità di garantire un trasporto efficace ai cittadini né dal punto di vista ferroviario né dal punto di vista stradale. Nel ribadire il malcontento dell'utenza ferroviaria rispetto alle decisioni assunte a seguito dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario, a seguito del quale non sono per esempio presenti corse da Roma verso il sud dopo le ore 17.15, osserva che i pochi treni rimasti in servizio hanno una vita media assai elevata e offrono pertanto un servizio del tutto

inadeguato, tanto che il Comune di Sidero ha proposto ai cittadini di avviare una *class action* contro Trenitalia, di cui ha dato notizia in questi giorni il Corriere della Calabria. Auspica, infine, che l'azione intrapresa dal Governo possa far riconsiderare la politica del trasporto ferroviario nel Mezzogiorno e che le ferrovie, che tanto hanno contribuito al riscatto delle regioni meridionali negli anni '50 e '60, possano continuare a offrire un servizio indispensabile per la comunità.

5-05799 Dal Moro: Obbligo per gli automobilisti di essere muniti di pneumatici invernali o di avere a bordo mezzi che consentano la marcia su neve o ghiaccio.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gian Pietro DAL MORO (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, ritiene che debba essere trovata una soluzione ad alcuni aspetti della disciplina vigente che, a suo giudizio, creano delle disomogeneità nel territorio. Osserva infatti che, laddove una strada attraversa più province, si verifica il caso che ci siano obblighi diversi a seconda dei territori attraversati. Inoltre, rileva che il fenomeno nevoso in conseguenza del quale è previsto l'obbligo di pneumatici invernali ovvero di dispositivi atti a permettere la marcia su neve e su ghiaccio è molto raro nei centri urbani e che quindi andrebbe opportunamente operata una differenza tra le zone di montagna e le altre. Nel sottolineare inoltre che la possibilità di utilizzare i pneumatici invernali anche quando lo strato di neve è molto sottile, diversamente dalle catene, induce gli automobilisti a utilizzare i primi che risultano assai più costosi e ha incentivato la creazione di un mercato parallelo, invita il sottosegretario a fare uno sforzo ulteriore di approfondimento e ad acquisire l'esperienza di questo primo periodo di applicazione della legge al fine di migliorarne le disposizioni che, come nel

caso oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, presentano alcune contraddizioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-05685 Contento: Obbligo per gli automobilisti di avere catene da neve a bordo dei propri veicoli.

ALLEGATO 1

5-05744 Garofalo: Modalità di riorganizzazione del servizio di trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza da e per la Sicilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto i treni di media e lunga percorrenza di collegamento con la Sicilia rientrano nella tipologia di treni classificati come « Servizio universale », ovvero di quei servizi che per poter essere effettuati necessitano di una contribuzione, definita nell'ambito di un Contratto di Servizio, in quanto presentano un conto economico negativo.

L'offerta ferroviaria assicurata dal Contratto di Servizio pubblico valido per il 2009-2014 garantisce i collegamenti necessari alla continuità territoriale di aree collocate nel sud del Paese con il territorio nazionale, caratterizzati da una domanda particolarmente debole e quindi da un elevato differenziale tra costi e ricavi.

In attesa di una ripermisurazione dei servizi contribuiti il vettore ferroviario, nell'ambito delle sue scelte aziendali, ha ritenuto di tener conto delle perdite evidenziate nell'ultimo periodo, che si attestano a circa 134 milioni di euro per Panno 2011.

In tale ottica, ferme restando le tratte servite che costituiscono elemento imprescindibile del servizio universale, si è reso necessario procedere ad una parziale rimodulazione dei servizi offerti. Ciò si è tradotto in una riduzione della percorrenza dei treni notte da e per la Sicilia, più costosi e meno frequentati, in coerenza con la tendenza in atto sui mercati europei, ma senza pregiudicare la possibilità da parte dell'utenza di raggiungere le destinazioni finali.

Al riguardo, occorre evidenziare che in Italia, negli ultimi 10 anni, la domanda relativa ai treni notturni è scesa del 66 per cento, con un picco del 20 per cento solo

nell'ultimo anno, per effetto – soprattutto – dell'aggressiva concorrenza delle compagnie aeree *low cost* e della velocizzazione dei servizi giorno a seguito dell'attivazione dell'AV, che porta la clientela a preferire questi ultimi, sia per il *comfort* di viaggio che per i tempi di percorrenza.

In conseguenza di tale situazione e in assenza di risorse aggiuntive da parte dello Stato, considerata l'attuale congiuntura economica, con il nuovo orario in vigore dall'11 dicembre scorso, sulla base delle indicazioni condivise con il Ministero che qui rappresento, è stato definito e attuato un programma di rimodulazione dei collegamenti di Servizio Universale che consente di avviare un percorso di riequilibrio economico del Contratto, e che prevede, in particolare, l'attestamento sull'« *hub* » di Roma degli attuali collegamenti notturni da/per il Nord Italia, le cui relative destinazioni possono essere raggiunte con interscambio con i servizi AV (e viceversa) – a prezzi agevolati per l'utenza del Sud Italia – e con una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza complessivi.

Come riconosciuto dagli stessi Onorevoli Interroganti, nessuna modifica è stata, invece, introdotta per i treni diurni da e per la Sicilia.

Per quanto attiene, da ultimo, alle problematiche occupazionali, Ferrovie dello Stato ha precisato che per il personale dipendente di Trenitalia è stato programmato il riassorbimento nell'ambito del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane delle eccedenze derivanti da una minore esigenza di impiego in determinate mansioni.

Per il personale di accompagnamento non dipendente da Trenitalia, il bando di gara per il riaffidamento del servizio ha previsto l'impegno da parte dell'Impresa aggiudicataria all'impiego del personale già utilizzato dal precedente affidatario (cosiddetta «clausola sociale»), in misura corrispondente ai volumi di attività oggetto del nuovo contratto.

Per l'ulteriore personale che non troverà utile collocazione in tale ambito, il Gruppo Ferrovie dello Stato, allo scopo di risolvere le situazioni di forte sofferenza e disagio dei lavoratori, ha assunto l'impegno di garantire, entro i prossimi 24 mesi, la progressiva ricollocazione di tutti coloro i quali non abbiano trovato impiego nell'ambito della prosecuzione dei precedenti appalti relativi ai così detti «treni notte».

Sempre il Gruppo Ferrovie dello Stato ha evidenziato che, tenuto conto delle peculiarità territoriali, il sopra indicato termine massimo di 24 mesi potrebbe essere ulteriormente ridotto: è questo il caso della Lombardia, laddove – in considerazione della circostanza che anche talune aziende locali non appartenenti al Gruppo contribuiscono al riassorbimento dei lavoratori – è stato possibile assumere l'impegno di ricollocare il personale di cui trattasi entro 12 mesi. Il 30 dicembre, infatti, è stato siglato un primo accordo presso la Regione Lombardia nell'ambito del quale si è trovata una soluzione occupazionale per 152 unità, mentre con le Regioni Sicilia, Lazio e Piemonte è già stata calendarizzata una serie di incontri finalizzati alla soluzione del caso.

ALLEGATO 2

5-05774 Laratta: Notevole riduzione dei collegamenti ferroviari da e per il Mezzogiorno, soprattutto in riferimento alle aree interne**TESTO DELLA RISPOSTA**

I servizi di trasporto ferroviario passeggeri offerto da Trenitalia su tutto il territorio nazionale e, quindi, anche per le regioni del Sud del Paese, comprendono come è noto il servizio universale, i servizi a mercato e il servizio regionale.

Il « Servizio Universale » include i treni di media lunga-percorrenza che necessitano di una contribuzione pubblica, definita nell'ambito di un Contratto di Servizio, in quanto presentano un conto economico negativo.

L'offerta ferroviaria assicurata dal Contratto di Servizio valido per il 2009-2014 garantisce i collegamenti necessari alla continuità territoriale di aree collocate nel sud del Paese con il territorio nazionale, caratterizzati da una domanda particolarmente debole e, quindi, da un elevato differenziale tra costi e ricavi.

In attesa di una ripermisurazione dei servizi contribuiti il vettore ferroviario ha ritenuto di tener conto delle perdite evidenziate nell'ultimo periodo, che si attestano a circa 134 milioni di euro per l'anno 2011.

In tale ottica, ferme restando le tratte servite che costituiscono elemento imprescindibile del servizio universale, si è reso necessario procedere ad una parziale rimodulazione dei servizi offerti. Ciò si è tradotto in una riduzione della percorrenza dei treni notte, più costosi e meno frequentati, in coerenza con la tendenza in atto sui mercati europei, ma senza pregiudicare la possibilità da parte dell'utenza di raggiungere le destinazioni finali.

Al riguardo, occorre evidenziare che in Italia, negli ultimi 10 anni, la domanda relativa ai treni notturni è scesa del 66 per

cento, con un picco del 20 per cento solo nell'ultimo anno, per effetto – soprattutto – dell'aggressiva concorrenza delle compagnie aeree *low cost* e della velocizzazione dei servizi giorno a seguito dell'attivazione dell'AV, che porta la clientela a preferire questi ultimi, sia per il *comfort* di viaggio che per i tempi di percorrenza.

In conseguenza di tale situazione e in assenza di risorse aggiuntive da parte dello Stato, considerata l'attuale congiuntura economica, con il nuovo orario in vigore dall'11 dicembre scorso, sulla base delle indicazioni condivise con il Ministero che qui rappresento, è stato definito e attuato un programma di rimodulazione dei collegamenti di Servizio Universale che consente di avviare un percorso di riequilibrio economico del Contratto, e che prevede, in particolare, l'attestamento sull'« *hub* » di Roma degli attuali collegamenti notturni da/per il Nord Italia, le cui relative destinazioni possono essere raggiunte con interscambio con i servizi AV (e viceversa) – a prezzi agevolati per l'utenza del Sud Italia – e con una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza complessivi.

Per quanto riguarda i « Servizi a Mercato » rappresento che gli stessi sono effettuati, in via esclusiva, a rischio di impresa in quanto non destinatari di corrispettivo pubblico e, pertanto, la programmazione di detti collegamenti ferroviari è legata unicamente a logiche di mercato.

Per quanto attiene, infine, al « Servizio Regionale », premetto che la programmazione e gestione di tale ultimo servizio (che assicura principalmente la mobilità dei viaggiatori pendolari di cui è cenno nell'odierna interrogazione) è di competenza

delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di Servizio nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare sulla base delle risorse economiche rese disponibili.

La sostanziale diminuzione dei servizi ferroviari regionali è conseguente ai minori trasferimenti finanziari effettuati dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha imposto agli enti regionali di individuare, secondo criteri di priorità, i servizi di trasporto pubblico da garantire.

La tematica in argomento è stata oggetto di esame in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni al fine di trovare una soluzione legislativa della problematica *de qua*, soluzione che il Governo ha inteso favorire mediante il disposto del-

l'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, il quale ha incrementato di 800 M€, a decorrere dal 2012, le disponibilità del fondo, istituito per il finanziamento del trasporto pubblico locale anche ferroviario, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Evidenzio, da ultimo, l'accordo dello scorso 21 dicembre 2011, raggiunto tra Governo, Regioni e Comuni, sulle risorse da destinare al trasporto locale su ferro.

Nell'ambito dell'intesa citata, è stata, tra l'altro, concordata l'apertura di un tavolo sui temi della razionalizzazione e dell'efficientamento del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle azioni più urgenti da intraprendere a partire dall'anno corrente.

ALLEGATO 3

5-05799 Dal Moro: Obbligo per gli automobilisti di essere muniti di pneumatici invernali o di avere a bordo mezzi che consentano la marcia su neve o ghiaccio**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, l'articolo 1, comma 1, della legge n. 120 del 29 luglio 2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) ha sostituito l'articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada).

Per effetto di tale modifica, l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.

L'imposizione di tale obbligo è stata ribadita anche nella circolare ministeriale DPSSPS n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 maggio 2010 del Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza in base alla quale « per effetto della nuova previsione normativa l'ente proprietario della strada ovvero il sindaco nei centri abitati potrà imporre l'obbligo di avere a bordo dei veicoli tali mezzi antisdrucchiolevoli anche quando non c'è una concreta previsione dei predetti fenomeni meteorologici o la neve non è in atto ».

Come precisato dal Ministero dell'interno, la norma viene incontro alle esigenze di fluidificazione del traffico e di prevenzione di blocchi della circolazione, soprattutto su lunghi percorsi extracittadini quando la presenza di neve o ghiaccio, statisticamente prevedibile in una certa parte del periodo invernale, non consentirebbe più agli utenti in transito di munirsi efficacemente di tali mezzi antisdrucchiolevoli senza incidere significativamente sulla regolarità della circolazione.

Con riferimento a quanto segnalato, poi, in merito all'assenza di una adeguata segnaletica, in ottemperanza a quanto previsto dalle anzidette norme, il Ministero che rappresento ha autorizzato alcuni schemi segnaletici al fine di uniformare l'indicazione di tale prescrizione sulla rete stradale extraurbana del territorio nazionale e sulle autostrade (segnaletica rispettivamente a fondo blu o verde). Tali schemi segnaletici prevedono pannelli indicanti il periodo temporale di vigenza e la tratta stradale interessata.

Senza dubbio l'uniformità del periodo temporale di vigenza garantirebbe condizioni omogenee su tutta la rete nazionale, tuttavia tale esigenza, peraltro non imposta dalla legge, non può essere soddisfatta, in considerazione delle diverse condizioni climatiche nei vari ambiti territoriali.

Per quanto attiene, da ultimo, al pregiudizio economico che la nuova disposizione sembrerebbe arrecare agli automobilisti, nel premettere che il citato articolo non impone esclusivamente l'obbligo dell'equipaggiamento di pneumatici invernali, ma prevede, in via alternativa, la possibilità di dotarsi di mezzi antisdrucchiolevoli senz'altro più economici, non posso fare a meno di evidenziare gli assai rilevanti costi sostenuti dall'intera comunità, sia in termini monetari che sociali, nella ricorrenza, da ultimo, della sostanziale paralisi delle tratte autostradali registratasi nello scorso dicembre 2010, e ricollegabile, in gran parte, proprio alla carenza di equipaggiamenti idonei alla marcia su neve e ghiaccio a bordo degli autoveicoli.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.40 alle 16.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
INTERROGAZIONI:	
5-05256 Fedriga: Procedure dell'INPS per il recupero di somme a carico dei pensionati ..	96
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	104
5-05315 Bellanova: Riparto delle risorse per la CIG in deroga in favore della Regione Puglia ..	97
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	105
5-05402 Gatti: Salvaguardia dei posti di lavoro per il personale del gruppo Baglietto di Pisa ...	97
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	106
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Atto n. 428 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99
<i>ALLEGATO 4 (Emendamento del Relatore)</i>	108
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	100
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti)</i>	109
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitano Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	101
<i>ALLEGATO 6 (Emendamento del Relatore)</i>	111

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.25 alle 11.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. —

Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 11.35.

5-05256 Fedriga: Procedure dell'INPS per il recupero di somme a carico dei pensionati.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP) prende atto della riposta del rappresentante del Governo, che giudica precisa dal punto di vista tecnico e formale, ma elusiva rispetto ai quesiti sostanziali posti nell'interrogazione. Fa notare, in particolare, che con il presente atto di sindacato ispettivo intendeva porre all'attenzione del Governo il problema del recupero da parte dell'INPS di somme percepite sotto forma di quattordicesima dai pensionati (per lo più persone anziane sopra i 65 anni, titolari di trattamenti al minimo), a seguito del rilievo di meri errori formali nella compilazione delle domande. Rileva, pertanto, che la questione non riguarda tanto soggetti esclusi dall'accesso a tale beneficio per superamento dei limiti reddituali – così come indicato dal rappresentante del Governo – quanto persone alle soglie della povertà, a favore delle quali ritiene che l'Esecutivo abbia il dovere di intervenire per evidenti ragioni di equità. Osserva, infatti, che si tratta di salvaguardare individui spesso inabilitati a compiere le normali attività della vita quotidiana, la cui unica responsabilità, nel caso di specie, è stata quella di mostrare poca dimestichezza nella compilazione dei moduli. Auspica, pertanto, che il Governo possa assumere le misure più opportune, eventualmente anche adottando atti d'indirizzo nei confronti degli istituti competenti, affinché venga salvaguardato un sacrosanto diritto dei pensionati a godere di un trattamento pensionistico adeguato.

5-05315 Bellanova: Riparto delle risorse per la CIG in deroga in favore della Regione Puglia.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Teresa BELLANOVA (PD) si dichiara insoddisfatta della riposta del rappresentante del Governo, invitando i competenti uffici del Ministero che hanno istruito l'interrogazione a dimostrare una maggiore attenzione rispetto alle questioni in essa poste. Fa notare, infatti, che nessuna

soluzione è stata prospettata circa la problematica del dimezzamento – rispetto a quanto richiesto – delle risorse trasferite dallo Stato alla Regione Puglia in prospettiva del finanziamento della cassa integrazione in deroga, dimezzamento che appare del tutto inspiegabile se si considera che negli ultimi tre anni si è registrato un significativo aumento del ricorso a tale forma di sostegno al reddito da parte delle imprese della Regione (in termini di ore di CIG in deroga autorizzate), a causa della grave crisi economica in atto. Invita, pertanto, il Governo ad avere un maggiore riguardo rispetto a tale questione, atteso che non si tratta di intaccare benefici di persone privilegiate, ma di salvaguardare un fondamentale diritto dei lavoratori, che – soprattutto in alcune zone del territorio italiano, tra cui è compresa la Puglia – è stato posto a rischio dalla crisi in corso.

5-05402 Gatti: Salvaguardia dei posti di lavoro per il personale del gruppo Baglietto di Pisa.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Grazia GATTI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, fa notare che essa fa riferimento ad elementi di conoscenza per lo più già noti, non menzionando tuttavia taluni altri gravi eventi accaduti di recente (tra cui cita i momenti di tensione registrati di fronte al tentativo di portare via dallo stabilimento l'unico naviglio in costruzione presso i Cantieri di Pisa), che getterebbero alcune ombre circa il buon esito della trattativa in corso. Ritiene necessario che il Governo vigili attentamente su tale vicenda, al fine di garantire l'obiettivo del rilancio dei Cantieri di Pisa e della salvaguardia dei posti di lavoro dei suoi dipendenti, evitando l'impoverimento produttivo di quello specifico territorio. Fa altresì presente che, in base ad informazioni in suo possesso, non sussisterebbero ostacoli alle concessioni comunali per l'occupazione e l'uso di terreni demaniali, uno dei

nodi indicati dal rappresentante del Governo come critici rispetto alla possibilità di giungere ad una positiva soluzione della vicenda. Nel prendere atto con favore dell'annunciata disponibilità del Ministero dello sviluppo economico ad aprire un tavolo di confronto in presenza di una espressa richiesta delle parti, si riserva di intraprendere ulteriori iniziative parlamentari, nel caso in cui dovessero registrarsi sviluppi negativi della vicenda, soprattutto con riferimento alla scadenza del trattamento di cassa integrazione in deroga, autorizzato, allo stato, per un numero piuttosto esiguo di mesi.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 11.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

Atto n. 428.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda preliminarmente che la Commissione — secondo quanto indicato anche dal Presidente della Camera all'atto dell'assegnazione — è tenuta ad attendere il prescritto parere della Conferenza unificata e la consultazione delle organizzazioni sinda-

cali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, prima di pronunciarsi definitivamente sull'atto del Governo in titolo. Al riguardo, fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una nota in data 5 gennaio 2012, ha comunicato che la Conferenza unificata non ha potuto esprimere il parere di competenza nella seduta del 21 dicembre scorso e che la prossima seduta utile è fissata per giovedì 19 gennaio 2012; il Governo, pertanto, si è impegnato a non procedere comunque all'approvazione in via definitiva dello schema di decreto in esame, fino a quando non saranno stati resi i pareri delle Commissioni parlamentari.

Rilevato, peraltro, che non sono ancora pervenuti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario da parte della V Commissione (Bilancio) e che l'Esecutivo dovrà anche trasmettere formalmente la documentazione relativa alla consultazione con le parti sociali, chiede al rappresentante del Governo di confermare l'impegno a non adottare definitivamente il testo, in attesa del parere della Commissione, anche qualora tale parere non venga espresso entro i termini previsti dalla legge di delegazione.

Il viceministro Michel MARTONE conferma, a nome del Governo, l'impegno a non procedere all'approvazione in via definitiva dello schema di decreto in titolo, fino a quando non saranno stati resi i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Preannuncia, peraltro, che — in vista della verifica di possibili punti di convergenza su talune ipotesi di modifica al testo — è previsto per il prossimo venerdì 13 gennaio un nuovo incontro tra il suo dicastero e le parti sociali, dei cui esiti si riserva di informare la Commissione.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) si domanda se non sia utile procedere anche in sede di Commissione — come già avvenuto in altre occasioni simili — allo svolgimento di audizioni informali con i rappresentanti delle parti sociali.

Silvano MOFFA, *presidente*, atteso che le parti sociali incontreranno i rappresentanti del Governo in settimana, ritiene che possa risultare non appropriato lo svolgimento in parallelo di audizioni informali, restando inteso che lo stesso Governo si è impegnato ad informare la Commissione circa gli esiti del confronto.

Maria Grazia GATTI (PD), *relatore*, dichiarando che non vi sono difficoltà a prevedere eventuali audizioni informali in Commissione, ove richiesto espressamente dai soggetti interessati, si rimette comunque alle valutazioni della presidenza circa il seguito dell'*iter*.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce degli elementi emersi, prospetta l'opportunità di attendere gli esiti del confronto tra Governo e parti sociali già previsto per venerdì 13 gennaio, per poi verificare, all'inizio della prossima settimana, l'eventuale esistenza di una convergenza su possibili modifiche al testo, che consentirebbe alla Commissione di procedere più speditamente nell'*iter*, ovvero l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti, anche di natura informale, con i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali interessate, sulla base di loro specifiche richieste.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 12.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta sono stati presentati taluni emendamenti al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato dalla Commissione come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 14 dicembre 2011, n. 580*). Fa presente, peraltro, che il relatore ha nel frattempo predisposto un ulteriore emendamento riferito al predetto testo unificato (*vedi allegato 4*), in relazione al quale potrebbe essere fissato un termine per la presentazione di subemendamenti per lunedì 16 gennaio.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, giudica importante concedere un margine temporale congruo a gruppi e Governo per approfondire il contenuto del proprio emendamento 4.10, che interviene su una materia di particolare rilievo per le casse e gli enti privatizzati.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 4.10 del relatore per le ore 12 di lunedì 23 gennaio 2012.

La Commissione concorda.

Il viceministro Michel MARTONE, atteso che lo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali valuta della massima importanza il tema oggetto del provvedimento, fa notare che il Governo chiede un certo margine di tempo per svolgere i necessari approfondimenti di merito, anche in relazione al nuovo emendamento del relatore.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, ritiene ragionevole la richiesta del rappresentante del Governo.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni in proposito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Testo unificato C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, sono state presentate talune proposte emendative riferite al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 5*).

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione degli identici emendamenti Bobba 6.1 e Versace 6.2, per i quali il parere è favorevole, sia pure subordinatamente alla disponibilità del Governo in ordine alle modalità di copertura. Al contempo, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schirru 3.01, a condizione che esso sia riformulato nel senso di limitarne il contenuto al solo comma 2.

Fa presente, in particolare, che gli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 5 sembrano trarre origine dall'esigenza di rimediare ad un effetto di « spiazzamento » delle risorse attualmente esistenti, che potrebbe crearsi a seguito dell'approvazione del testo unificato; poiché incrementando la copertura complessiva del provvedimento tale effetto sarebbe scongiurato, ne prospetta il ritiro, auspicando che il Governo sia comunque disponibile a garantire la copertura dei maggiori oneri.

Il viceministro Michel MARTONE, nel formulare un parere conforme a quello del relatore, sottolinea che il Governo ha avviato un lavoro istruttorio su questo tema, che giudica di assoluta importanza, anche mediante la verifica del possibile coinvolgimento del Ministero della giustizia. In questo senso, ritiene che l'eventuale conferma dello stanziamento fissato dal testo unificato possa anche essere assicurata – in via sperimentale – tramite la norma di copertura al momento prevista, mentre un suo incremento sino alla cifra indicata dagli identici emendamenti Bobba 6.1 e Versace 6.2 andrebbe coperto attraverso possibili fondi indicati dal predetto dicastero della giustizia.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, alla luce delle considerazioni appena svolte dal rappresentante del Governo, propone di procedere sin d'ora alla votazione delle proposte emendative, fatta eccezione per gli identici emendamenti Bobba 6.1 e Versace 6.2, sui quali potrebbe essere utile un ulteriore approfondimento istruttorio.

Luigi BOBBA (PD) ritira i propri emendamenti 3.2, 3.3, 3.5 e 5.1.

Silvano MOFFA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Versace 3.1, 3.4, 3.6 e 5.2; si intende che abbia rinunciato.

Amalia SCHIRRU (PD) dichiara di accettare la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 3.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schirru 3.01, nella sua nuova formulazione (*vedi allegato 5*).

Silvano MOFFA, *presidente*, secondo quanto prospettato in precedenza dal relatore, propone di accantonare gli identici emendamenti Bobba 6.1 e Versace 6.2, per consentire i necessari approfondimenti da parte del Governo.

Il viceministro Michel MARTONE si impegna a svolgere le opportune riflessioni sugli elementi di copertura finanziaria degli identici emendamenti Bobba 6.1 e Versace 6.2.

La Commissione delibera di accantonare gli identici emendamenti Bobba 6.1 e Versace 6.2.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara il proprio disappunto per le modalità di esame delle proposte emendative presentate, prendendo atto che i gruppi di maggioranza hanno ritenuto di procedere alla votazione di tutti gli emendamenti, pur in assenza di elementi di chiarezza circa la copertura finanziaria del testo.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ricordare che gli emendamenti legati ai profili di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento sono stati appena accantonati dalla Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella riunione del 21 dicembre scorso si sono conclusi i lavori del Comitato ristretto, al quale era stato deferito l'esame delle proposte emendative riferite al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base. Al riguardo, fa presente che in tale riunione si è convenuto di porre in votazione le predette proposte emendative, senza procedere ad

ulteriori modifiche del testo nell'ambito del Comitato ristretto.

Comunica, peraltro, che il relatore ha nel frattempo predisposto un ulteriore emendamento riferito al predetto testo unificato (*vedi allegato 6*). Propone, quindi, di prevedere un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tale emendamento 4.10 del relatore, che potrebbe essere fissato per le ore 12 di lunedì 16 gennaio 2012.

La Commissione concorda.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, nell'illustrare il proprio emendamento 4.10, auspica che esso possa registrare la convergenza di tutte le forze politiche sul problema delle penalizzazioni introdotte dalla recente riforma del sistema pensionistico. Osserva altresì che l'esame del presente provvedimento può anche costituire una buona occasione per rivedere in termini più complessivi il sistema delle pensioni di reversibilità, eventualmente prendendo in considerazione anche forme di intervento suscettibili di incidere sulla tabella F, allegata alla legge n. 335 del 1995. In tale ottica, ritiene importante avviare un riflessione circa l'opportunità di rivalutare il sistema di decurtazione del trattamento, prevedendo limiti di cumulo con i redditi del beneficiario più equi, al fine di superare il rischio – attualmente presente, con la normativa vigente – che vengano ingiustamente penalizzate le persone in difficoltà economica e premiate, al contrario, quelle più abbienti. Giudica, inoltre, importante individuare vere e proprie soglie di detrazione, al fine di riportare l'entità di tale decurtazione esclusivamente alle somme eccedenti questi limiti, evitando in tal modo di penalizzare la misura del trattamento nel suo complesso.

Cesare DAMIANO (PD), nel riservarsi di verificare la praticabilità dell'emendamento testé presentato dal relatore, intende comunque riproporre con forza la questione delle penalizzazioni dei trattamenti pensionistici, introdotte dal Governo

con la recente manovra economica: in proposito, fa presente che il suo gruppo ritiene urgente intervenire su questo versante, anche in considerazione del fatto che sul tema – al pari della questione dei casi di ingiustizia sociale che si determinano per coloro che resteranno senza pensione, senza stipendio e senza ammortizzatori sociali – sono stati assunti dal Governo importanti impegni, a fronte dell'accoglimento di precisi ordini del giorno in Parlamento. Ricorda, altresì, che sull'argomento è ritornato lo stesso Presidente Monti, nella conferenza stampa di fine anno, dichiarando la propria intenzione di intervenire per risolvere gli elementi di maggiore criticità derivanti da una applicazione troppo rigida della recente riforma previdenziale, soprattutto laddove sia in ballo la tutela di categorie di lavoratori particolarmente disagiate (come, ad esempio, quella dei lavoratori posti in mobilità).

Auspica, pertanto, che il Governo passi dalla parole ai fatti, prevedendo interventi incisivi sul punto già a partire dal primo atto utile, che risulta essere il decreto-legge recante la proroga di termini legislativi in scadenza, all'esame del Parlamento.

Silvano MOFFA, *presidente*, in linea con quanto dichiarato dal deputato Damiano, evidenzia la necessità che il Governo affronti la problematica testé evidenziata ed individui quanto prima idonee soluzioni, in coerenza con gli impegni assunti a livello parlamentare. Pur comprendendo che il percorso di modifica del decreto-legge recante le proroghe di termini legislativi possa risultare difficoltoso, invita comunque il Governo a intervenire quanto prima sulla materia, attese anche le sue declamate competenze tecniche, che non dovrebbero rendere impossibile l'individuazione di una soluzione in quel contesto. Fa presente, infatti, che – ove l'Esecutivo non provvedesse con tempestività – sarebbe l'intera Commissione ad assumere le iniziative di propria competenza.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, intervenendo per una precisazione, fa no-

tare che un eventuale intervento sul tema delle penalizzazioni dei trattamenti pensionistici – in conformità con quanto indicato nella relazione tecnica (presentata dal Governo nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite V e VI della recente manovra economica), che ha ritenuto non quantificabili i possibili risparmi di spesa – non sembrerebbe suscettibile di produrre oneri di natura finanziaria.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), associandosi alle considerazioni svolte, osserva che le conseguenze negative dell'attuazione della recente riforma previdenziale nei confronti di talune categorie di persone sono ben note a tutti e richiedono, pertanto, l'adozione di urgenti misure improntate ad una maggiore equità sociale.

Giuliano CAZZOLA (PdL), ritenuto assolutamente condivisibile l'intento del Presidente Monti – espresso nella conferenza stampa di fine anno – di salvaguardare la posizione di determinate categorie di soggetti in difficoltà, affinché nessuno, a seguito dell'applicazione della recente riforma pensionistica, rimanga senza pensione, stipendio o altra forma di sostegno al reddito, intende esprimere – a titolo personale – la propria convinzione (diforme rispetto a quella manifestata dai deputati finora intervenuti) circa l'utilità del sistema di penalizzazione dei trattamenti pensionistici (di recente introdotto dal Governo con la manovra economica), da lui giudicato pienamente coerente con l'instaurazione del sistema contributivo.

Il viceministro Michel MARTONE, dopo avere dichiarato che sarà sua cura rappresentare al Ministro le importanti osservazioni svolte nel corso del dibattito, intende assicurare che il Governo è pienamente consapevole dell'esistenza di taluni elementi di criticità derivanti dall'applicazione della riforma previdenziale, soprattutto nella parte in cui essa disciplina alcune fattispecie (come il comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011), la cui delicatezza e specificità richiede la massima attenzione e disponibi-

lità dell'Esecutivo. Ritiene necessario, in ogni caso, che la portata di tali problematiche sia valutata caso per caso, al fine di realizzare interventi di maggiore equità sociale laddove essi siano concretamente esistenti, sapendo distinguere tra le diverse posizioni previdenziali acquisite.

Atteso che il Governo sta lavorando secondo i predetti criteri di equità alla soluzione dei problemi esistenti, fa presente, quindi, di essere favorevole ad un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, anche al fine di svolgere i necessari approfondimenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel sottolineare che la ristrettezza dei margini tem-

porali impone con urgenza l'adozione di misure forti ed incisive, auspica che l'imminente esame del decreto-legge di proroga dei termini possa rappresentare la sede idonea ad individuare soluzioni specifiche a tale problematica, affinché sia salvaguardata l'equità degli interventi previdenziali realizzati dall'Esecutivo, fermo restando che la Commissione potrà continuare a svolgere con serietà ed autonomia il proprio lavoro sul tema correlato delle pensioni di reversibilità, oggetto del presente provvedimento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

ALLEGATO 1

5-05256 Fedriga: Procedure dell'INPS per il recupero di somme a carico dei pensionati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne le procedure adottate dall'INPS per il recupero della somma aggiuntiva (così detto quattordicesima) prevista dall'articolo 5, commi da 1 a 4 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, nei confronti di alcune categorie di pensionati.

Il decreto-legge citato ha previsto, a partire dall'anno 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, in favore di pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, l'Istituto eroga tali prestazioni sui redditi riferiti all'anno del pagamento della quattordicesima mensilità; trattasi quindi di redditi presunti che solo in un momento successivo possono essere verificati attraverso l'incrocio con quelli effettivamente dichiarati all'Agenzia delle entrate.

Come comunicato dall'INPS ai competenti Uffici del Ministero che rappresento, il pagamento della somma aggiuntiva è stato effettuato in via provvisoria, in attesa di verificare il diritto e la misura del beneficio concesso, sulla scorta dei redditi definitivi dell'anno 2008. Peraltro tale in-

formazione viene espressamente fornita ai soggetti interessati, all'atto dell'erogazione della prestazione.

Con le verifiche iniziate nel mese di luglio 2010, è stato effettuato il confronto fra l'importo erogato sulla base dei redditi presunti e l'importo effettivamente spettante, sulla base dei redditi consolidati del 2008. Nel corso del mese di maggio 2011 la verifica è stata completata con riferimento anche a tutti i soggetti esclusi dalla precedente elaborazione di controllo a seguito della trasmissione dei dati reddituali da parte dell'Agenzia delle entrate.

Tali verifiche hanno comportato:

la convalida dell'erogazione, nel caso in cui i redditi dichiarati non superassero i limiti stabiliti;

il conguaglio, a credito o debito del pensionato, nel caso in cui il reddito dichiarato abbia comportato la rideterminazione dell'importo a suo tempo erogato;

la revoca della prestazione, nel caso di superamento dei limiti reddituali, ovvero di omessa dichiarazione.

L'INPS ha provveduto ad inviare ai soggetti interessati le relative comunicazioni, informando coloro per i quali, in funzione dei redditi dichiarati, è risultato necessario recuperare l'intero importo aggiuntivo o parte dello stesso, che tale recupero viene effettuato in forma rateale (cinque rate).

ALLEGATO 2

5-05315 Bellanova: Riparto delle risorse per la CIG in deroga in favore della Regione Puglia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne i criteri utilizzati dal Governo per il riparto fra le regioni delle risorse da destinare al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Il combinato disposto dei commi 29, 30 e 34 dell'articolo 1 della legge 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

A tal proposito, in attuazione dell'accordo governativo dell'8 settembre 2011, con successivo decreto ministeriale del 24 ottobre scorso, sono state assegnate alla Regione Puglia 100 milioni di euro « al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima ».

Occorre considerare che nel procedere al riparto della quota del fondo sociale per occupazione e formazione volta a finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga, è stato necessario prendere atto che le richieste avanzate dalle regioni si sono rivelate, a causa dell'attuale situazione economico-finanziaria, molto superiori alle risorse disponibili. L'assegnazione delle risorse è stata quindi disposta in misura inferiore alle richieste iniziali, mediamente nella misura del 50 per cento di quanto richiesto dalle singole regioni. Ne consegue che anche l'importo di 100 milioni di euro assegnato alla Regione Puglia, è stato determinato in applicazione del criterio innanzi richiamato, volto a soddisfare in maniera proporzionale le richieste regionali.

Conclusivamente voglio rassicurare la Commissione che elevata è l'attenzione del Governo – e del Ministero che rappresento in particolare – verso la crisi occupazionale che sta investendo l'intero Paese ed in particolare la Regione Puglia; tuttavia, pur dando atto della rilevanza delle questioni prospettate dall'Onorevole interrogante, non appare agevole allo stato attuale della congiuntura economica aderire pienamente alle richieste formulate dalle regioni in materia di risorse da destinare al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

ALLEGATO 3

5-05402 Gatti: Salvaguardia dei posti di lavoro per il personale del gruppo Baglietto di Pisa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto ispettivo dell'Onorevole Gatti, inerente alla situazione produttiva ed occupazionale della società Cantieri Navali di Pisa Spa, appartenente al Gruppo Baglietto, uno dei principali produttori nazionali specializzati nella produzione di *superyacht*.

In proposito, ricordo che – a seguito della presentazione dell'istanza di CIGS del 6 maggio 2010 – il competente Ufficio Territoriale del lavoro, in data 3 giugno 2010, ha proceduto al compimento degli accertamenti relativi alla situazione di crisi che ha colpito la società in parola.

Dalle verifiche effettuate è emerso che, nel dicembre 2009, la società ha registrato il venir meno delle commesse di lavoro e che la realtà aziendale era caratterizzata da 3 capannoni, di cui uno completamente vuoto ed inutilizzato, e da 4 imbarcazioni, di cui 1 in costruzione e 3 la cui costruzione è stata bloccata a causa dei mancati pagamenti da parte dei committenti. Il blocco delle lavorazioni, in particolare, è scaturito dall'interruzione dei rapporti contrattuali con fornitori e committenti dovuta alla congiuntura economica negativa che ha interessato e sta interessando, tuttora, il settore della nautica da diporto.

In questo contesto, i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento hanno provveduto ad autorizzare – con decreto direttoriale del 1° ottobre 2010 – la corresponsione del trattamento di CIGS per crisi aziendale in favore dei dipendenti della società Cantieri Navali di Pisa Spa, per un massimo di 63 unità lavorative, relativamente al periodo dal 13 aprile 2010 al 12 aprile 2011.

Successivamente, a seguito della proposizione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, dichiarata aperta in data 8 luglio 2010, è stata autorizzata – con decreto direttoriale del 18 aprile 2011 – la corresponsione del trattamento di CIGS per procedure concorsuali, ex articolo 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991, per un massimo di 63 unità lavorative, relativamente al periodo dall'8 luglio 2010 al 7 luglio 2011. Tale misura di sostegno ai lavoratori ha sostituito quella precedentemente concessa, limitatamente ai periodi coincidenti.

Con successivo decreto del 1° agosto 2011 è stata autorizzata la proroga del trattamento di CIGS per procedure concorsuali, per un massimo di 59 unità lavorative, relativamente al periodo dall'8 luglio 2011 al 7 gennaio 2012.

Faccio, inoltre, presente che lo scorso 27 dicembre, presso gli uffici di La Spezia del Gruppo Baglietto, si è tenuto un incontro tra i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, all'esito del quale è stato siglato l'accordo per la concessione – per l'unità produttiva di Pisa – del trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga in favore di 55 dipendenti sospesi a zero ore, relativamente al periodo dal 9 gennaio 2012 all'8 maggio 2012.

Dalle informazioni acquisite presso la Regione Toscana, risulta che – a metà giugno 2011 – è stato attivato un tavolo di crisi a livello territoriale, che ha coinvolto successivamente anche la Regione Liguria

al fine di garantire continuità storica ai Cantieri Navali di Pisa spa e agli altri siti produttivi coinvolti.

Sulla base delle informazioni al momento disponibili risulta inoltre che lo scorso 19 dicembre è stata formalizzata un'offerta irrevocabile di acquisto per i Cantieri Navali di Pisa spa, da parte di un gruppo italiano finora rappresentato da uno studio legale. Tale offerta, in particolare, prevede tra le condizioni per la sottoscrizione del relativo accordo l'attribuzione diretta – da parte di una società all'uopo delegata dal comune di Pisa – della concessione pluriennale per l'occupazione e l'uso dei terreni demaniali. A questo proposito è stato da più parti rilevato che il tema delle concessioni per l'occupazione e l'uso dei terreni demaniali rappresenta, ad oggi, uno

dei nodi più critici rispetto alla possibilità che si giunga ad una positiva soluzione della vicenda in esame.

Per quanto invece attiene alle possibili iniziative volte al rilancio economico e produttivo della società Cantieri Navali di Pisa Spa, faccio inoltre presente che il Ministero dello sviluppo economico non è stato al momento coinvolto nella vicenda. Tuttavia ha manifestato la propria disponibilità ad aprire un tavolo di confronto qualora le parti ne facciano espressa richiesta.

In conclusione, posso assicurare che la vicenda rappresentata dall'Onorevole Gatti è all'attenzione dell'Amministrazione che rappresento e che sarà mia cura fornire all'interrogante ogni utile elemento in ordine agli ulteriori sviluppi della vicenda.

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 4.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: « In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate

contributive, patrimoni e relativi rendimenti, e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 dicembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei ministeri vigilanti, si applicano:

a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;

b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento ».

4. 10. Il Relatore.

ALLEGATO 5

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti (Testo unificato C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina).

EMENDAMENTI

ART. 3.

Al comma 1, capoverso articolo 3, sopprimere il comma 1.

3. 1. Versace.

Al comma 1, capoverso articolo 3, sostituire le parole: 1.000 euro con le seguenti: 516 euro e sopprimere la parola: accreditate.

3. 2. Bobba.

Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 3-bis.

***3. 3.** Bobba.

Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 3-bis.

***3. 4.** Versace.

Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 3-ter.

****3. 5.** Bobba.

Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 3-ter.

****3. 6.** Versace.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis. – 1. Le agevolazioni di cui agli articoli da 1 a 3 della presente legge sono riconosciuti alle imprese costituite tra i detenuti negli istituti penitenziari, finalizzate allo svolgimento di attività di gestione di servizi interni agli istituti stessi, quali la pulizia, le manutenzioni, la preparazione e somministrazione di pasti, l'infermeria, nonché per attività artigianali, agro-pastorali o di commercializzazione dei prodotti realizzati dai detenuti.

2. Al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l'amministrazione, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale e tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti.

3. 01. Schirru.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis. – 1. Al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l'amministrazione, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale e tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti.

3. 01. (Nuova formulazione) Schirru.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 5-bis.

***5. 1.** Bobba.

Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 5-bis.

***5. 2.** Versace.

ART. 6.

*Al comma 1, sostituire le parole:
3.423.000 euro annui con le seguenti:
6.500.000 euro annui.*

****6. 1.** Bobba.

*Al comma 1, sostituire le parole:
3.423.000 euro annui con le seguenti:
6.500.000 euro annui.*

****6. 2.** Versace.

ALLEGATO 6

**Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità
(Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158
Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782
Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010
Schirru, C. 4011 Gnechi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli).**

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole da: confluiscono fino alla fine del comma con le seguenti: sono destinate all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: Al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati i seguenti periodi: « Sulla quota di

trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi ».

4. 10. Il Relatore.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	112
5-05440 Monai: Iniziative per rendere più spedito il riconoscimento dell'assegno vitalizio spettante ai soggetti danneggiati da talidomide	112
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	118
5-04653 Contento: Ritardi nel rilascio di certificati di idoneità alla guida da parte delle commissioni mediche provinciali	113

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	113
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i>	119

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	116
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117
---	-----

AVVERTENZA	117
------------------	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	117
-----------------------------	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 13.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che il deputato Silvana Mura ha cessato di far parte della Commissione.

5-05440 Monai: Iniziative per rendere più spedito il riconoscimento dell'assegno vitalizio spettante ai soggetti danneggiati da talidomide.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carlo MONAI (IdV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, evidenziando come, partendo da un caso specifico, l'interrogazione in esame intendeva sollecitare un maggiore riconoscimento dell'indennizzo verso i soggetti colpiti da

talidomide. Auspica, quindi, che il Governo proceda in tal senso. Chiede, inoltre, che l'ufficio di presidenza della Commissione proceda alla calendarizzazione di due proposte di legge sulla materia, rispettivamente C. 4495 d'iniziativa del deputato Borghesi e C. 4332 d'iniziativa del deputato Schirru.

5-04653 Contento: Ritardi nel rilascio di certificati di idoneità alla guida da parte delle commissioni mediche provinciali.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, su richiesta del rappresentante del Governo e acquisita la disponibilità dell'interrogante, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione in titolo ad altra seduta.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario alla salute Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato il 21 dicembre 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che sullo schema di decreto legislativo in esame sono pervenuti i rilievi espressi dalla IV Commissione (Difesa), mentre la V Commissione (Bilancio) non

ha ancora espresso i rilievi di carattere finanziario.

Ricorda, altresì, che a tutt'oggi, la Conferenza unificata non si è ancora riunita per esprimere il parere sul suddetto schema di decreto legislativo.

Considerato che il termine per l'esercizio della delega scade il prossimo 24 gennaio 2012, ha scritto una lettera al presidente Fini per chiedere di voler autorizzare la Commissione ad esprimersi sul provvedimento nella giornata di domani, giovedì 12 gennaio, anche in assenza del prescritto parere della Conferenza unificata e dei rilievi della V Commissione (Bilancio), qualora questi non dovessero pervenire entro tale data.

Presenta, quindi, una proposta di parere riportata in allegato (*vedi allegato 2*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), prendendo atto della richiesta formulata dal presidente della Commissione al presidente della Camera, fa presente che, a suo avviso, trattasi di un precedente che non dovrebbe ripetersi. Infatti, anche in considerazione delle importanti funzioni svolte dalla Croce rossa nelle regioni, come quelle per l'accoglienza degli immigrati, ritiene preferibile non arrivare alla scadenza della delega senza che la Conferenza abbia espresso il parere. Quanto al merito della proposta di parere formulata dal relatore, non si ritiene soddisfatta, mostrando perplessità, in particolare, sulla condizione di cui alla lettera *a*), in quanto non contesta sufficientemente il modello organizzativo proposto dallo schema di decreto legislativo in esame, che si articola in un ente pubblico accanto ad associazioni private.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che si debba attendere il parere della Conferenza unificata ed i rilievi della V Commissione prima di procedere all'approvazione del parere.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), considerata la decorrenza del termine stabilito dalla legge delega per l'emanazione del decreto legislativo e preso atto

che non vi è stato nessun provvedimento di proroga del medesimo termine, ritiene che si debba fare riferimento a quanto correttamente riportato nel parere formulato dall'avvocato Marco Napoli in merito alla questione in oggetto, su cui il rappresentante del Governo, nel corso dell'ultima seduta svoltasi, sembra concordare nel voler escludere ogni possibile incertezza sull'effettiva scadenza. È infatti prioritario evitare di incorrere nella violazione del termine di cui al combinato disposto di cui agli artt. 76 della Costituzione e 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo il principio di legalità degli atti alla cui osservanza è tenuta la Commissione – che tuttavia sta a suo avviso derogando al dettato della legge delega senza che vi siano provvedimenti che autorizzino a tanto – ed è anche chiaro che il Presidente della Repubblica non potrebbe emanare il decreto legislativo senza incorrere nelle medesime violazioni di legge, come pure dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alla luce di queste evidenze, considera indispensabile che la Commissione, nell'incertezza dell'interpretazione della norma relativa al termine per l'emanazione del decreto legislativo – che non può certo essere subordinato all'interesse politico, ma solo esclusivamente ai principi di legalità di cui all'articolo 76 della Costituzione – ritenga necessario, tramite il ministro competente, ovvero il Ministro per i rapporti con il Parlamento, acquisire il parere del Consiglio di Stato sulla corretta interpretazione dell'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in relazione alle scadenze temporali che hanno caratterizzato il procedimento in corso dove il termine per l'espressione del parere parlamentare è venuto a scadere dopo lo spirare del termine per l'adozione del decreto legislativo, anziché nei trenta giorni che lo precedono e, conseguentemente, sulla illegittimità della proroga del termine per l'adozione del decreto e sugli effetti che la eventuale dichiarazione di intempestività del decreto avrebbe sugli atti compiuti nel periodo di eventuale vigenza.

Diversamente, in caso di espressione del parere da parte della Commissione e dell'eventuale emanazione del decreto legislativo da parte del Governo, sono state già preannunciate iniziative nelle sedi competenti al fine di accertare la correttezza delle azioni del Governo e quindi, conseguentemente, la legittimità del decreto legislativo eventualmente emanato.

Paola BINETTI (UdCpTP) chiede al presidente Palumbo di illustrare più approfonditamente la proposta di parere presentata.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, prima di procedere all'illustrazione della proposta, replica ad alcune obiezioni che sono state sollevate negli interventi precedenti. Per quanto riguarda la contestazione relativa alla presunta scadenza del termine per l'esercizio della delega, fa presente che, come già rilevato nel corso delle precedenti sedute, la proroga del termine al 24 gennaio 2012 si fonda su una nota allegata allo schema di decreto legislativo predisposta dal Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio. Per quanto concerne, invece, il fatto che la Commissione si esprima in assenza del parere della Conferenza unificata e dei rilievi della V Commissione, ricorda che esistono precedenti di altre Commissioni permanenti che, analogamente, si sono espresse su schemi di decreti legislativi, pur non essendo pervenuto il parere della Commissione unificata, considerata l'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega. Dal punto di vista procedurale, dunque, la Commissione sta agendo nella massima correttezza, anche alla luce della citata lettera da lui inviata al Presidente della Camera. Non sussistono, quindi, aspetti problematici sul piano procedurale; la questione concerne, piuttosto, il contenuto del parere. Ritiene, infatti, sulla base degli interventi svolti, che sarebbe contraddittorio esprimere un parere favorevole, contestando allo stesso tempo la distinzione tra la natura di ente pubblico dell'ente e la natura privatistica dei comi-

tati locali e centrali, che costituisce uno degli aspetti fondamentali della riforma della Croce rossa introdotta dal decreto legislativo in esame. Demolire tale aspetto, dunque, equivarrebbe ad esprimere parere contrario. Ciò detto, precisa che la Commissione agirà in piena autonomia, per cui deciderà se adottare un parere e, in tal caso, se adottare parere favorevole o contrario. Passa, quindi, ad illustrare la proposta di parere formulata.

Antonio PALAGIANO (IdV), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal presidente Palumbo, ritiene tuttavia che si tratti di una forzatura a causa dei numerosi punti critici contenuti nello schema di decreto legislativo in esame. Il primo è la distinzione tra comitati che vengono privatizzati e altri che rimangono pubblici, che avrebbe luogo in un momento economico così difficile per il Paese quando, in altri contesti, organizzazioni che svolgono compiti affini a quelli della Croce rossa sono associazioni senza fine di lucro (ONLUS). Un altro punto critico è la presenza di personale militare, che non garantisce quei requisiti di neutralità e indipendenza richiamati più volte a livello internazionale. Pertanto, esprime la propria contrarietà alla proposta di parere presentata.

Vincenzo D'ANNA (PT) esprime la propria contrarietà sui contenuti dello schema di decreto legislativo, prima ancora che sulla proposta di parere. Evidenzia come il fatto che un servizio sia pubblico non implica necessariamente che esso debba essere svolto da un ente statale. Nel caso della Croce rossa, la soluzione individuata, che prevede la coesistenza di un livello nazionale pubblico e di un livello locale privato, sembra del tutto inaccettabile. Un altro elemento di confusione è rappresentato, a suo avviso, dalla presenza di personale civile e militare: con riferimento a quest'ultimo, in particolare, non si può pensare di procedere ad una privatizzazione. Una soluzione auspicabile sarebbe l'intervento dello Stato in questo campo: analogamente a quanto avvenuto

per la Protezione civile, dovrebbe essere mantenuto il carattere pubblico della Croce rossa.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) ritiene che vi sia un'obiettiva necessità di riorganizzare la Croce rossa, che non va demolita bensì riorganizzata, al fine di consentirle di svolgere meglio le funzioni già esercitate fino ad oggi in maniera positiva, nella sua duplice veste, civile e militare. In conclusione, considera soddisfacente la proposta di parere presentata dal presidente Palumbo.

Paola BINETTI (UdCpTP) evidenzia come il vero punto di partenza debba essere la sottrazione della Croce rossa dalla gestione commissariale. Ritiene poi che sullo schema di decreto legislativo si possa esprimere parere favorevole, ma con una serie di condizioni. Condividendo le obiezioni mosse dai colleghi, in particolare sull'anomalia rappresentata dal personale militare e sulla privatizzazione, precisa che il parere favorevole dovrebbe riguardare a suo avviso solo la necessità di riorganizzare l'ente, tenuto conto delle criticità manifestate nonché dell'esigenza di assicurare delle garanzie sociali e, in particolare, di mantenere i posti di lavoro. Complessivamente, al di là della necessità di riorganizzare l'ente, esprime contrarietà riguardo agli altri aspetti dello schema di decreto legislativo. Per quanto concerne, più specificamente, la proposta di parere presentata, suggerisce di semplificarla al massimo, ravvisando peraltro come le conseguenze non siano perfettamente conformi alle premesse.

Lucio BARANI (PdL), apprezzando lo sforzo compiuto dal presidente di trovare una sintesi tra le varie istanze, ritiene che la proposta di parere formulata possa essere accolta, inserendo l'osservazione di cui alla lettera a) tra le condizioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, in riferimento al suggerimento dell'onorevole Barani, ribadisce che sarebbe contraddittorio esprimere un parere favo-

revoles se poi, attraverso le condizioni, si demolisce uno degli aspetti fondamentali dello schema di decreto legislativo, cioè la distinzione tra livello pubblico e livello privato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) non concorda con il presidente ritenendo, invece, che lo spirito della delega non venga contraddetto dalla predisposizione di determinate condizioni. Ribadisce la propria contrarietà verso la previsione di un ente « bicefalo » che, in quanto tale, non potrebbe assicurare un buon funzionamento.

Laura MOLTENI (LNP) condivide i primi tre punti della premessa della proposta di parere del relatore, esprimendo invece perplessità sul quarto punto in cui si considera problematica la distinzione tra livelli centrali pubblici e comitati locali privati. Ritiene infatti utile applicare il concetto di privatizzazione e necessario che i comitati locali e provinciali virtuosi non siano decurtati di risorse. Con riferimento al quinto punto della premessa, ricorda che, tra i soggetti del terzo settore, vi sono anche le ONLUS, precisando che vi sono anche organizzazioni a livello internazionale che svolgono attività simili alla Croce rossa. Relativamente al settimo punto della premessa, ritiene che il personale debba essere adeguato ai reali obiettivi e progetti che la Croce rossa ha in campo. La questione del personale deve essere valutata con riferimento a criteri di economicità, efficacia, efficienza ed appropriatezza. Per quanto riguarda le condizioni espresse, esse sono considerate, complessivamente, non soddisfacenti. Concorda con le condizioni di cui alle lettere *g)* e *h)*, esprime, invece, perplessità sull'osservazione di cui alla lettera *a)*. Considera complessivamente disarmonica la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, perché contraddittoria nelle condizioni rispetto agli obiettivi del decreto medesimo: tale parere favorevole scardina, di fatto, i principi essenziali dello schema di decreto legislativo. Invita, quindi, il relatore a rivedere la proposta di parere presentata, tenuto conto anche del-

l'assenza del parere della Conferenza unificata e dei rilievi della V Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nell'auspicare che, nel corso della prossima seduta, anche il rappresentante del Governo possa esprimere le proprie valutazioni in merito alla proposta di parere formulata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe Palumbo.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sul testo unificato delle proposte di legge in oggetto, quale risultante dagli emendamenti approvati, sono pervenuti il parere favorevole con osservazioni della I Commissione e il parere favorevole della Commissione per le questioni regionali. Devono pertanto, ancora esprimere il parere di competenza le Commissioni II e VII. Avverte, altresì, che la V Commissione, in data 21 dicembre 2011, ha richiesto una complessiva revisione del testo del provvedimento al fine di assicurare una più puntuale definizione degli oneri da sostenere, individuando altresì le risorse per la loro copertura finanziaria.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, rileva come la richiesta fatta dalla V Commis-

sione comporti, di fatto, l'eliminazione di ogni impegno economico, rendendo oggettivamente difficoltoso predisporre un provvedimento che intenda incentivare la donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica addossando tutte le spese a carico del donatore. Tuttavia, ritiene che si possa venire incontro alle osservazioni della V Commissione, impegnandosi a predisporre alcuni emendamenti che possano soddisfare tali richieste.

Lucio BARANI (Pdl) contesta l'intervento della Commissione Bilancio che, in questo come in altri casi, rende difficoltoso, se non impossibile, il prosieguo dell'*iter* di un provvedimento in Commissione.

Domenico DI VIRGILIO (Pdl) concorda con il relatore, ritenendo che, trattandosi di una legge di grande utilità sociale, lo Stato dovrebbe accollarsi l'onere e la V Commissione assumersi le proprie responsabilità.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa notare che, qualora si decidesse di proseguire comunque con l'esame della proposta di legge senza apportarvi le modifiche richieste dalla V Commissione, la stessa sarebbe tenuta a richiedere al Governo la relazione tecnica, ciò che in passato ha comportato, con riferimento ad altri provvedimenti, l'impedimento alla loro approvazione.

Antonio PALAGIANO (IdV) esprime perplessità non tanto sui rilievi espressi dalla V Commissione, quanto sul testo del provvedimento quale risultante dagli emendamenti approvati in Commissione, poiché a suo avviso il problema su cui la Commissione dovrebbe legiferare non è da ravvisarsi tanto nella carente disponibilità di cadaveri quanto nel rendere obbligatoria per i medici la frequentazione della sala settoria.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, in conclusione, avverte che il provvedimento

verrà inserito nuovamente all'ordine del giorno della Commissione non appena il relatore avrà predisposto un nuovo testo o nuove proposte emendative. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sul programma dei lavori della Commissione per il trimestre gennaio-marzo 2012.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 579 del 13 dicembre 2011, a pag. 91, prima colonna, diciottesima riga, la parola « 5.041 » è soppressa; a pag. 91, seconda colonna, le righe dalla venticinquesima alla cinquantaduesima sono soppresse; a pag. 92, prima colonna, le righe dalla prima alla cinquantaduesima sono soppresse; a pag. 92, seconda colonna, le righe dalla prima alla ventisettesima sono soppresse.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 580 del 14 dicembre 2011, a pagina 127, seconda colonna, nona riga, la parola « 5.041 » è soppressa.

ALLEGATO 1

5-05440 Monai: Iniziative per rendere più spedito il riconoscimento dell'assegno vitalizio spettante ai soggetti danneggiati da talidomide.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La tempistica della corresponsione dell'indennizzo per danno da talidomide, previsto dalle leggi 24 dicembre 2007, n. 244 e 27 febbraio 2009, n. 14, è stata determinata dalla necessità di individuare idonee soluzioni al complesso delle difficoltà applicative, sotto il profilo medico-legale della normativa di settore, con particolare riferimento al giudizio circa il nesso causale tra l'assunzione del farmaco in gravidanza e l'infermità.

Sono trascorsi, infatti, più di 40 anni dalla commercializzazione del farmaco, con una difficoltà oggettiva da parte della maggioranza degli istanti a reperire la documentazione sanitaria attestante l'assunzione dello stesso farmaco durante la gestazione.

Ad evitare che a una quota significativa di soggetti, a fronte della diagnosi, formulata dalla Commissione medica ospedaliera, di una delle infermità previste dalla legge n. 244 del 2007, nonché della rispondenza al requisito cronologico stabilito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fosse preclusa la possibilità di accedere ai benefici economici, congiuntamente ai competenti Uffici del Ministero della difesa, è stato disposto un ulteriore approfondimento tecnico, avvalendosi anche di un apposito parere dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha consentito di dirimere, alla fine del 2010, le problematiche sopra evidenziate.

Per quanto concerne lo stato dei lavori per la erogazione agli aventi titolo del vitalizio, questo Ministero sta proseguendo l'istruttoria delle istanze e, nel contempo,

provvede alla delicata attività di notifica dei giudizi medico-legali acquisiti dalle Commissioni mediche ospedaliere, nonché alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti aventi titolo.

Ad oggi, si è provveduto alla notifica di oltre il 70 per cento delle istanze pervenute ed al pagamento di circa il 50 per cento degli aventi titolo.

Da ultimo, per il caso specifico – segnalato nell'interrogazione parlamentare in esame – relativo al signor Clema, si comunica quanto segue.

Il verbale del giudizio medico legale con esito positivo, espresso dalla Competente Commissione medica ospedaliera, è pervenuto al Ministero in data 8 giugno 2011.

Con nota datata 8 ottobre 2011 l'Ufficio competente del Ministero della Salute ha provveduto a notificare all'interessato l'esito del giudizio della Commissione Medico Ospedaliera. In data 19 ottobre 2011 sono state fornite, dallo stesso Ufficio, informazioni al patronato AMNIC di Udine – che chiedeva, per conto dell'interessato, notizie circa l'esito della pratica – nel senso che è stato chiarito che l'Ufficio del Ministero procede all'erogazione dell'indennizzo seguendo un ordine cronologico derivante dalla data di acquisizione della documentazione.

Dallo stesso patronato, in data 2 novembre 2011, è pervenuta al più volte citato Ufficio ministeriale la documentazione richiesta per procedere all'erogazione dell'indennizzo.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 424),

premesso che:

si condivide l'esigenza di riorganizzare la Croce rossa italiana, anche allo scopo di porre fine alla gestione commissariale che ha contraddistinto 24 degli ultimi 30 anni di attività, atteso che solo per 6 anni la Croce rossa è stata diretta dai propri organi statutari (1999-2001, Presidente Garavaglia; 2006-2008, Presidente Barra);

la Croce rossa italiana, oltre al personale a tempo indeterminato, si avvale di 1464 dipendenti a tempo determinato e di 346 dipendenti in servizio temporaneo presso il corpo militare con contratti che si sono rinnovati più volte nel corso del tempo;

è necessario superare eventuali violazioni dei principi di indipendenza e di neutralità, conseguenti alla presenza in Italia, unico paese nel mondo, di un corpo militare, come evidenziato anche dal responsabile organizzativo della Croce rossa internazionale;

appare problematico, come emerso nel corso delle audizioni informali svolte, mantenere la natura pubblica dell'Ente limitatamente al solo livello nazionale e regionale, privatizzando quello provinciale e locale;

è necessario individuare uno *status* giuridico della Croce rossa italiana che sia compatibile con la possibilità per la stessa di partecipare a gare di appalto per la gestione dei servizi sociali, assistenziali e sanitari in situazione di parità con i soggetti del terzo settore;

la destinazione del patrimonio dovrà essere coerente con la natura giuridica che assumerà l'Ente;

la riduzione del 40 per cento della spesa relativa al personale rischia di compromettere il perseguimento delle finalità stesse dell'Ente;

nel corso dell'esame in Commissione sono emersi dubbi sulla possibilità che lo schema di decreto legislativo – trasmesso alle Camere il 18 novembre 2011 – possa effettivamente godere dell'ulteriore proroga di due mesi come prevede la norma di delega di cui all'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

preso atto dei rilievi espressi in data 22 dicembre 2011 dalla IV Commissione (Difesa), che nel complesso si condividono e che si ritengono parte integrante del presente parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, siano introdotte norme che salvaguardino lo *status* giuri-

dico del personale di tutti e quattro i livelli organizzativi della Croce rossa, nazionale, regionale, provinciale e locale;

b) all'articolo 1, comma 4, lettera a), alla fine siano aggiunte le seguenti parole: « qualora non gestiti da altri soggetti pubblici o privati »;

c) all'articolo 1, comma 4, sia soppressa la lettera i);

e) all'articolo 3, venga soppressa la disposizione che prevede la riduzione del 40 per cento della spesa per il personale in servizio, si preveda la stabilizzazione del personale a tempo determinato e si definisca la pianta organica sulla base dell'attuale dotazione di personale prevedendo, se necessario, le opportune misure di mobilità;

f) all'articolo 4, sia inserita una disposizione volta alla stabilizzazione delle 346 unità di personale ausiliario militare a tempo determinato, prevedendo altresì che in tempi brevi si possa procedere alla

soppressione del corpo militare ed al trasferimento del personale ad altra amministrazione;

g) si preveda che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto si proceda alla elezione degli organi statutari;

h) siano recepiti i rilievi mossi dal Comitato per la Legislazione, in particolare quelli relativi alla corretta formulazione, al coordinamento interno e alla tecnica di redazione del testo.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2, in quanto appare problematica la differenziazione dello *status* giuridico dei comitati locali e provinciali da quello nazionale;

b) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 5, prevedendo che la proprietà di una parte del patrimonio immobiliare e mobiliare già utilizzato dai comitati provinciali e locali venga agli stessi trasferita.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (C. 1823 e C. 2132) dei rappresentanti dei seguenti soggetti: Associazione Città del tartufo, Associazione commercianti albesi, Associazione Strada del tartufo mantovano, Associazione tartufai della Comunità collinare vigne e vini, Associazione trifulau astigiani e monferrini, Assotartufi, Centro nazionale studi tartufo, Federazione italiana tartuficoltori associati (FITA), Federazione nazionale associazioni tartufai italiana (FNATI), Unione delle associazioni trifulau del Piemonte, Unione regionale associazioni tartufai toscani, Unione tartufai umbri nonché del Sindaco di Alba, del Sindaco di Asti, del Sindaco di Montechiaro d'Asti e dell'Assessore per lo sviluppo economico e le politiche agroalimentari della Provincia di Mantova	121
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Coordinamento dei movimenti autonomi per l'agricoltura .	122
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	122
Legge comunitaria per il 2011. Emendamenti C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
DL 216/2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	123

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290. Atto n. 430 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	127
AVVERTENZA	129

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 gennaio 2012.

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (C.

1823 e C. 2132) dei rappresentanti dei seguenti soggetti: Associazione Città del tartufo, Associazione commercianti albesi, Associazione Strada del tartufo mantovano, Associazione tartufai della Comunità collinare vigne e vini, Associazione trifulau astigiani e monferrini, Assotartufi, Centro nazionale studi tartufo, Federazione italiana tartuficoltori associati (FITA), Federazione nazionale associazioni tartufai italiana (FNATI), Unione delle associazioni trifulau

del Piemonte, Unione regionale associazioni tartufai toscani, Unione tartufai umbri nonché del Sindaco di Alba, del Sindaco di Asti, del Sindaco di Montechiaro d'Asti e dell'Assessore per lo sviluppo economico e le politiche agroalimentari della Provincia di Mantova.

L'audizione informale si è svolta dalle ore 12.10 alle ore 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 gennaio 2012.

Audizione dei rappresentanti del Coordinamento dei movimenti autonomi per l'agricoltura.

L'audizione informale si è svolta dalle ore 14 alle ore 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.45.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che il deputato Carlo NOLA entra nuovamente a far parte della Commissione. Augura al collega buon lavoro.

**Legge comunitaria per il 2011.
Emendamenti C. 4623 Governo.**
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, per prassi consolidata, gli emendamenti al

disegno di legge comunitaria presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. In particolare, l'espressione di un parere favorevole, anche con condizioni o osservazioni, equivarrà ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno conseguentemente essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione Agricoltura su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, illustra le proposte emendative presentate direttamente presso la XIV Commissione e trasmesse, per competenza, alla Commissione Agricoltura.

In particolare, rileva che gli articoli aggiuntivi Gottardo 5.026 e Tortoli 5.045, di identico contenuto, apportano una modifica alla legge n. 157 del 1992, per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, prevedendo che le condizioni per l'esercizio delle deroghe al divieto di caccia delle specie protette, di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CE, trasposte nell'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, si applichino anche nel caso di cattura temporanea e inanellamento degli uccelli a scopo scientifico. Tale previsione mira a dar seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2010 con la quale l'Italia è stata condannata per non aver trasposto correttamente gli obblighi imposti dalla direttiva « *habitat* », non avendo in particolare garantito che le deroghe adottate rispettino le condizioni dell'articolo 9. Ricorda, inoltre, che la Commissione europea ha espresso nell'ambito del caso EU

Pilot 1611/10/ENVI specifici rilievi all'Italia relativamente alla non conformità della normativa italiana relativa alla cattura degli uccelli da utilizzare come richiami vivi rispetto alla direttiva in esame.

Illustra quindi l'articolo aggiuntivo 5.031 del Governo, che modifica il decreto legislativo n. 109 del 1992, concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari, al fine di adeguare la normativa italiana a quanto stabilito dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1334/2008, che ha previsto nuove denominazioni con le quali devono essere indicati in etichetta gli aromi.

Infine, fa presente che l'articolo aggiuntivo 5.032 del Governo reca una delega al Governo per il riordino della normativa sulla produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, al fine, in particolare di dare attuazione all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che richiede l'introduzione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa comunitaria. La delega sarà attuata con uno o più decreti legislativi, entro due anni dall'entrata in vigore della legge comunitaria in esame, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* riordino e coordinamento delle disposizioni in vigore, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia; *b)* rispetto della salute dell'uomo e dell'ambiente, compatibilmente con la libera circolazione delle merci, allo scopo di assicurare competitività alle imprese; *c)* individuazione delle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni alla produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari e ai controlli ufficiali; *d)* semplificazione delle procedure di registrazione e riconoscimento delle imprese, in conformità alle disposizioni comunitarie; *e)* applicazione di un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Si riserva in conclusione di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Susanna CENNI (PD) invita il relatore ad una riflessione sul contenuto degli articoli aggiuntivi Gottardo 5.026 e Tortoli

5.045, che appaiono oscuri e suscettibili di introdurre ulteriore confusione in un quadro normativo già poco chiaro. In particolare, non si comprende perchè si proponga di intervenire sulla materia di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992 (cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo) con un richiamo all'articolo 19-*bis* della medesima legge, che riguarda la diversa fattispecie delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CE e che è a sua volta oggetto di censura in sede europea.

Paolo RUSSO, *presidente*, invitando il relatore a condurre gli opportuni approfondimenti sulla questione posta dal deputato Cenni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

DL 216/2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 4865 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, illustra le disposizioni del decreto-legge n. 216 che interessano le materie di competenza della Commissione Agricoltura.

In primis, fa presente che l'articolo 9 proroga di un anno, e cioè fino al 31 dicembre 2012, il periodo di vigenza del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura, adottato per il periodo 2007-2009 con decreto ministeriale 3 agosto 2007, sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n.154 del 2004.

Al riguardo, ricorda che con la legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 2009, n. 191) il programma era stato prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2010, al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal Fondo europeo della pesca, prevedendosi che per

l'adempimento delle misure previste potessero essere utilizzate le risorse disponibili stanziare dall'articolo 1, comma 1084, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). Tale disposizione aveva previsto che per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, fosse autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con l'articolo 2, comma 5-*novies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il programma nazionale è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011, senza oneri aggiuntivi. Con il medesimo provvedimento, all'articolo 2, comma 5-*decies*, è stato altresì riformato lo strumento di programmazione in esame, come disciplinato dal decreto legislativo n.154 del 2004, prevedendosi che lo stesso debba contenere esclusivamente gli interventi di competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali. Si è inoltre previsto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta il programma nazionale, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, la quale deve essere informata, con cadenza annuale, circa l'andamento del programma e del quadro complessivo dei risultati raggiunti, e che destinatari degli interventi sono i soggetti imprenditoriali e, relativamente alle iniziative di promozione (della cooperazione, dell'associazionismo e a favore dei lavoratori dipendenti), le associazioni nazionali, le organizzazioni sindacali nazionali, i consorzi riconosciuti e i soggetti individuati per i singoli interventi.

Nella relazione illustrativa del decreto in esame, si precisa che la proroga delle azioni e degli interventi previsti nel primo piano di settore risulta necessaria in attesa del perfezionamento in sede europea delle norme relative alla riforma della politica comune della pesca e in sede nazionale delle disposizioni di adeguamento alle

norme europee contenute nel regolamento (CE) n. 404/2011, attuativo del regolamento (CE) n.1224/2009. La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto utilizza risorse già stanziare a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n.267, così come determinato dalla tabella C della legge di stabilità per il 2012 (dove sono, infatti, previsti, 6 milioni e 214 mila euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per l'attuazione del Piano nazionale della pesca marittima).

Ricorda, infine, che la XIII Commissione Agricoltura sta al momento esaminando le proposte di riforma della politica comune della pesca presentate dalla Commissione europea (COM(2011)416, 417, 418, 424, 425) e ha espresso il 21 dicembre 2011 il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (Atto n. 426) volto, in parte, a dare attuazione alle disposizioni europee contenute nel regolamento (CE) n. 1224/2009.

Sottolinea quindi che di particolare rilievo per il comparto agricolo risulta, inoltre, l'articolo 13, comma 3, che prevede lo slittamento al 2 aprile 2012 del termine per l'entrata in operatività del SISTRI, attualmente fissato al 9 febbraio 2012 dall'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011. Il comma 4 del medesimo articolo 13 proroga poi al 2 luglio 2012 la disposizione prevista dall'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo n. 205 del 2010, che prevedeva l'esclusione, fino al 31 dicembre 2011, dall'obbligo di iscrizione al SISTRI per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento o conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.

Particolarmente rilevante per il settore agricolo risulta inoltre l'articolo 29, comma 8, il quale sancisce l'efficacia delle domande di variazione della categoria catastale dei fabbricati volte al riconosci-

mento della ruralità degli immobili a fini fiscali, anche se presentate oltre il termine del 30 settembre 2011, purché inoltrate entro e non oltre il 31 marzo 2012.

In proposito, ritiene opportuna una ricostruzione della complessa vicenda, ricordando che il riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili assume rilievo, in particolare, ai fini dell'individuazione degli immobili assoggettati all'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, dal 2012, anche dell'imposta municipale (IMU). La disciplina dell'ICI (articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 504 del 1992) qualifica come fabbricato soggetto all'imposta l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Sembrano pertanto esclusi dal pagamento dell'imposta i fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità, di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993. Tale articolo individua i requisiti che debbono essere posseduti dagli immobili ai fini del riconoscimento della loro ruralità agli effetti fiscali. A tal fine, è in particolare il comma 3 del citato articolo 9 a stabilire che i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare alcune condizioni specifiche connesse, tra l'altro, all'utilizzo dell'immobile per esigenze connesse all'attività agricola, alle caratteristiche del terreno cui il fabbricato è asservito, al volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo. I fabbricati ad uso abitativo « di lusso » (aventi cioè le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8 e gli altri requisiti di legge) non possono in ogni caso essere riconosciuti rurali. Viene inoltre (con il comma 3-*bis* dell'articolo 9) riconosciuto carattere di ruralità anche alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola destinate a particolari usi (protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, eccetera). Ai sensi del comma 4, si considera altresì rurale il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

Il legislatore, con norma di interpretazione autentica (articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2008) ha in seguito previsto esplicitamente che, ai sensi e per gli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i predetti requisiti di ruralità. Tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 13, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, dal momento che – come si vedrà in seguito – detti fabbricati rientrano nel campo applicativo dell'IMU.

In materia, è intervenuta la Corte di cassazione, con sentenza delle Sezioni unite n.18565 del 21 agosto 2009, nella quale si afferma che l'esclusione dall'ICI opera solo nel caso in cui il fabbricato rurale sia classificato catastalmente nella categoria A/6 (se fabbricato abitativo) o nella categoria D/10 (se si tratta di immobile strumentale); la Corte ha altresì stabilito che l'attribuzione di una diversa categoria catastale all'immobile deve essere impugnata specificamente dal contribuente che ritenga il fabbricato non soggetto all'imposta in quanto rurale, ovvero dal comune interessato, che dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. Di conseguenza, molti comuni, sulla scorta della pronuncia della Corte di cassazione, hanno provveduto ad attivare le procedure volte a recuperare l'ICI relativa ai fabbricati che, seppure aventi caratteri di ruralità, non rispettano la classificazione catastale definita dalla Corte di cassazione. Va altresì ricordato che attualmente la classificazione nella classe A/6 non è, di fatto, più utilizzabile, visto che vi rientrano i fabbricati privi, ad esempio, dei servizi igienici, mentre la classificazione nella classe D/10 – che pure sarebbe quella nella quale dovrebbero essere inseriti tutti i fabbricati strumentali all'attività agricola – non è utilizzata dall'Agenzia del territorio, che opta generalmente per l'accatastamento in altre categorie. Con la nota n. 10933 del 26 febbraio 2010, in materia di requisiti per

il riconoscimento del carattere di ruralità dei fabbricati, l'Agenzia del territorio (confermando le precedenti direttive di prassi, emanate con la circolare n. 7 del 15 giugno 2007 e concordanti con quelle dettate dagli altri competenti organi dell'Amministrazione finanziaria) ha affermato che i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile devono soddisfare quanto previsto al citato 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile. Al fine di dirimere la questione, il legislatore, con l'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 70 del 2011, ha introdotto una specifica procedura per la modifica della categoria catastale degli immobili, volta al riconoscimento del carattere rurale dei fabbricati a fini fiscali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993. In particolare, era richiesta la presentazione all'Agenzia del territorio di un'apposita domanda di variazione della categoria catastale – entro il termine originariamente fissato al 30 settembre 2011, con autocertificazione attestante il possesso continuativo per cinque anni dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale. È stato poi attribuito all'Agenzia del territorio – in origine entro il termine del 20 novembre 2011 – verificata l'esistenza dei requisiti, il compito di convalidare la certificazione e attribuire la categoria catastale richiesta. Nel caso di mancato pronunciamento dell'amministrazione in termini, le disposizioni consentivano al contribuente di assumere provvisoriamente (per 12 mesi) la categoria catastale richiesta. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 settembre 2011 sono state emanate le modalità applicative ed è stata individuata la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati.

Per effetto dell'introduzione « sperimentale » dell'imposta municipale propria

dal 2012 ad opera dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i fabbricati rurali risultano assoggettati all'IMU. I soli fabbricati rurali aventi natura strumentale (di cui all'illustrato articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993) godono di un'aliquota IMU ridotta (articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011) pari allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di disporre ulteriori riduzioni. Di conseguenza, i fabbricati rurali ad uso abitativo sono assoggettati ad imposizione in forma ordinaria; ove costituiscano abitazione principale del contribuente, usufruiranno dunque di aliquota ridotta e della relativa detrazione.

L'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che le domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili, presentate dopo il 30 settembre 2011 (ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 70 del 2011) producano gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, purché presentate entro il 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011). Con l'introduzione della norma in esame, il termine utile per la presentazione delle domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili viene quindi prorogato al 31 marzo 2012. Per completezza, si ricorda che il comma 14-bis demanda a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 27 febbraio 2012 la determinazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Ai sensi del successivo comma 14-ter, è fatto obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari

(decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701). Nelle more della presentazione della suddetta domanda di accatastamento nel catasto edilizio urbano (comma 14-*quater*), si dispone che l'imposta municipale dovuta sui fabbricati oggetto di domanda sia corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

Infine, anche se si tratta di materia di non diretta competenza della Commissione, fa presente che il comma 2 dell'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2012 le disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2011, particolarmente rilevanti per il lavoro agricolo, nel quale tale tipologia di impiego, con l'utilizzo dei buoni lavoro, risulta particolarmente utilizzata per far fronte alle esigenze stagionali di raccolta.

Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.

Atto n. 430.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Basilio CATANOSO (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, che si compone di 21 articoli, che modificano talune disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.290 del 2001, relativo ai procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari, al fine di adeguare la normativa interna alle nuove disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 1107/2009.

Al riguardo, precisa che alcuni articoli (3, 6, 10, 11, 12, 15 e 19) si limitano ad apportare modifiche di carattere formale, sostituendo, ove ricorra, il riferimento al Dipartimento alimenti con la Direzione generale in modo da aggiornare la normativa con l'organizzazione attuale del Ministero della salute.

L'articolo 1 modifica l'articolo 2, recante le definizioni utilizzate nel provvedimento, inserendo, in particolare la definizione dei corroboranti, intesi come potenziatori della resistenza delle piante e, in quanto tali, non ricompresi nella categoria dei fitosanitari ed utilizzabili in agricoltura biologica.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 4 al fine di prevedere che la domanda di autorizzazione deve essere redatta utilizzando la specifica modulistica elettronica.

L'articolo 4 sostituisce interamente l'articolo 9, relativo alla presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, semplificando ed informatizzando le modalità di presentazione delle istanze e la relativa documentazione. Aggiunge, altresì, un nuovo articolo 9-*bis*, ove si prevede l'istituzione presso la Direzione generale competente di un fascicolo relativo ad ogni prodotto fitosanitario, che il Ministero della salute, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione europea, fornendo tutte le informazioni per la piena comprensione delle istanze.

L'articolo 5 modifica l'articolo 10 al fine di prevedere che in caso di prodotti

fitosanitari uguali ad altri già autorizzati, l'autorizzazione rilasciata senza avvalersi dell'istituto convenzionato è valida fino alla data di scadenza del prodotto di riferimento. L'articolo 7 sostituisce interamente l'articolo 12 al fine di semplificare le procedure relative alle modifiche delle autorizzazioni, differenziando tra quelle di maggiore rilievo, che richiedono un nuovo decreto di autorizzazione con quelle di minore importanza che possono consentire una procedura semplificata.

L'articolo 8 sostituisce interamente l'articolo 13, relativo al riesame e al ritiro dell'autorizzazione, al fine di adeguare le relative disposizioni alle norme del reg. CE 1107/2009.

L'articolo 9 modifica l'articolo 14 al solo fine di aggiornare i riferimenti normativi.

L'articolo 10 modifica l'articolo 15 al fine di prevedere che una copia della domanda relativa all'autorizzazione e registrazione dei coadiuvanti deve essere presentata secondo la specifica moduliistica elettronica.

L'articolo 12 modifica l'articolo 17, relativo alla variazione dell'autorizzazione, prevedendo che in determinati casi il richiedente la modifica, trascorsi 60 giorni dalla richiesta, può commercializzare il prodotto con l'etichetta conforme al facsimile presentato.

L'articolo 14 modifica l'articolo 34 al fine di adeguare la normativa in materia di limiti massimi di residui di prodotti fitosanitari al regolamento n. 396/2005.

L'articolo 17 modifica l'articolo 38 in materia di prodotti utilizzati in agricoltura biologica, prevedendo la possibilità di immettere in commercio senza l'autorizzazione prevista per i fitosanitari i prodotti corroboranti, potenziatori della difesa delle piante.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 40, prevedendo le modalità per lo scambio di dati ed informazioni sui prodotti fitosanitari tra la banca dati del Ministero della salute ed quella del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 20 sostituisce l'articolo 42 prevedendo che ai soggetti che non adem-

piono agli obblighi di invio dei dati di vendita sarà revocata l'autorizzazione alla vendita. Il Consiglio di Stato, nel parere espresso il 24 novembre 2011, ha ritenuto opportuno che al posto della revoca della autorizzazione sia prevista la sospensione della stessa autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi e che solo in caso di recidiva o di reiterazione della violazione venga prevista la revoca. Inoltre, il Consiglio di Stato suggerisce di prevedere che ai soggetti che non adempiono agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti sia sospesa l'autorizzazione alla vendita per un periodo da uno a sei mesi e che, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione, tale autorizzazione è revocata.

L'articolo 21, infine, modificando l'articolo 43, fa salva la normativa in materia di sinergizzanti e di antidoti agronomici, attualmente non disciplinata dalla normativa europea.

Fa quindi presente che il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'articolo 41 della legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010), che ha autorizzato il Governo a modificare, entro 18 mesi, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.290 del 2001, relativo ai procedimenti di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari, al fine di adeguarlo alle nuove norme europee contenute nel regolamento (CE) n. 1107/2009 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* semplificare le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, con particolare riguardo all'etichettatura dei prodotti fitosanitari; *b)* ridefinire la trasmissione dei dati di vendita e di esportazione dei prodotti fitosanitari in via telematica o su supporto magnetico; *c)* ridefinire la normativa per l'autorizzazione dei prodotti utilizzati in agricoltura biologica; *d)* rivedere la disciplina riguardante il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari e dei relativi registri di trattamenti effettuati.

Sottolinea poi che la relazione illustrativa precisa che il Governo aveva proposto

una nuova delega per l’emanazione di un decreto legislativo in materia di prodotti fitosanitari, finalizzata a dar vita ad un testo armonizzato in materia. Tale delega era contenuta nell’articolo 36 del disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059), nel testo licenziato dalla XIV Commissione in sede referente; tale articolo è stato tuttavia stralciato dall’Assemblea della Camera. La medesima delega è stata infine riproposta dal Governo come emendamento al disegno di legge comunitaria 2011, tuttora in corso di esame alla Camera (articolo aggiuntivo 5.032 del Governo al disegno di legge C. 4623).

Fa infine presente che al provvedimento sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Corrado CALLEGARI (LNP) invita il relatore ad approfondire la disciplina dei cosiddetti prodotti corroboranti, sottolineando l’esigenza di aprire nella disciplina varchi dai quali risulterebbe poi difficile tornare indietro.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.10 alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti della Società italiana per le imprese all'estero – Simest Spa (Svolgimento e conclusione)	131
--	-----

Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 15.

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti della Società italiana per le imprese all'estero – Simest Spa.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'avvocato Giancarlo Lanna, presidente di Simest Spa.

Giancarlo LANNA, *presidente di Simest Spa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni FAVA, *presidente*, Angelo ZUCCHI (PD), Luca SANI (PD), Luciano ROSSI (PdL), Ludovico VICO (PD), Filippo ASCIERTO (PdL), Deborah BERGAMINI (PdL), Gabriele CIMADORO (IdV), Giustina MISTRELLO DESTRO (Misto-LI-PLI) e Lella GOLFO (PdL).

Giovanni FAVA, *presidente*, essendo imminenti le votazioni in Assemblea, ringrazia l'avvocato Lanna per il contributo fornito e fa presente che sarà possibile replicare ai quesiti posti dai colleghi anche attraverso l'invio di un contributo scritto. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE**COMITATO PER LA LEGISLAZIONE****ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:**

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa. C. 4864 – Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>) .	3
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 – Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	6
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	13
--	----

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Domanda di autorizzazione a eseguire una perquisizione nei confronti del deputato Labocetta (doc. IV, n. 25) (<i>Esame e rinvio</i>)	14
Comunicazioni del presidente sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 327 del 2011	17
AVVERTENZA	17

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)**SEDE REFERENTE:**

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	18
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare	25
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166, approvata dalla 2 ^a Commissione permanente del Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	27
---	----

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. Esame emendamenti C. 4166, approvata dal Senato	28
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia .	28
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. C. 4568, approvata dalla 1 ^a Commissione del Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	29
---	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	33
--	----

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
--	----

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
--	----

AVVERTENZA	32
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Esame istruttorio della Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Costituzione ungherese rivista (Doc. XII, n. 809) (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	34
--	----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	38
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007. C. 4792 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	39
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05882 Evangelisti: Sulle linee programmatiche delle politiche per la cooperazione allo sviluppo	41
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	43
5-05883 Tempestini: Sulla candidatura italiana al Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite per il biennio 2017-2018	41
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	45

IV Difesa**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.	
Audizione del Gen. D. Bruno Stano, Capo del Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	47

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	48
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Variazioni nella composizione della Commissione	51
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	54

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/10/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Atto n. 428 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	55

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL (<i>Deliberazione</i>)	56
<i>ERRATA CORRIGE</i>	56

VI Finanze**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-05884 Fugatti: Misure per difendere il sistema creditizio italiano dall'acquisizione di gruppi bancari esteri	57
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	62

5-05885 Fluvi e Baretta: Applicazione della disciplina in materia di valutazione del patrimonio immobiliare ai fini della definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente	58
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	64
SEDE CONSULTIVA:	
Legge Comunitaria 2011. Emendamenti C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Esame e conclusione – Parere su emendamenti)	59
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).	
Audizione del Presidente dell' <i>European banking authority</i> (EBA), Andrea Enria (Svolgimento e conclusione)	61
VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI:	
Seguito dell'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, professore Lorenzo Ornaghi, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	67
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INTERROGAZIONI:	
5-05234 Delfino: Realizzazione della bretella autostradale di collegamento fra la Strada Reale SR20 e l'autostrada Torino-Savona	68
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	73
5-05462 Iannuzzi: Sull'utilizzo dei contributi pluriennali per la regione Campania	69
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	74
5-05503 Iannuzzi: Sul nubifragio del 7 ottobre 2011 sulla frazione di Teglie nel comune di San Gregorio Magno	69
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	75
5-04458 Garofalo: Sullo sviluppo delle infrastrutture al Sud in special modo la Sicilia ...	70
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	78
5-05615 Motta: Sul raddoppio del tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese)	70
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	79
RISOLUZIONI:	
7-00691 Morassut: Sulla reimmissione in possesso agli enti previdenziali pubblici degli immobili conferiti alla società di cartolarizzazione degli immobili pubblici (SCIP) (<i>Discussione e rinvio</i>)	70
7-00692 Realacci: Sulle misure a favore dell'edilizia di qualità e della riqualificazione energetica delle abitazioni (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	71
Sui lavori della Commissione	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ».

Audizione di rappresentanti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (*Svolgimento e conclusione*) 72

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**RISOLUZIONI:**

7-00697 Meta: Mancata ricezione dei canali Rai nel territorio di confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia conseguente al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale (*Seguito della discussione e rinvio*) 80

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 83

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame di emendamenti e rinvio*) 84

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (*Seguito dell'esame e rinvio*) 85

INTERROGAZIONI:

5-05744 Garofalo: Modalità di riorganizzazione del servizio di trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza da e per la Sicilia 87

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 90

5-05774 Laratta: Notevole riduzione dei collegamenti ferroviari da e per il Mezzogiorno, soprattutto in riferimento alle aree interne 88

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 92

5-05799 Dal Moro: Obbligo per gli automobilisti di essere muniti di pneumatici invernali o di avere a bordo mezzi che consentano la marcia su neve o ghiaccio 88

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 89

AVVERTENZA 89

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 95

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 96

INTERROGAZIONI:

5-05256 Fedriga: Procedure dell'INPS per il recupero di somme a carico dei pensionati .. 96

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 104

5-05315 Bellanova: Riparto delle risorse per la CIG in deroga in favore della Regione Puglia .. 97

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 105

5-05402 Gatti: Salvaguardia dei posti di lavoro per il personale del gruppo Baglietto di Pisa ... 97

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 106

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Atto n. 428 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99
<i>ALLEGATO 4 (Emendamento del Relatore)</i>	108
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	100
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti)</i>	109
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	101
<i>ALLEGATO 6 (Emendamento del Relatore)</i>	111

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	112
5-05440 Monai: Iniziative per rendere più spedito il riconoscimento dell'assegno vitalizio spettante ai soggetti danneggiati da talidomide	112
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	118
5-04653 Contento: Ritardi nel rilascio di certificati di idoneità alla guida da parte delle commissioni mediche provinciali	113

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	113
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i>	119

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	116
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117
---	-----

AVVERTENZA	117
------------------	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	117
-----------------------------	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (C. 1823 e C. 2132) dei rappresentanti dei seguenti soggetti: Associazione Città del tartufo, Associazione commercianti albesi, Associazione Strada del tartufo mantovano, Associazione tartufai della Comunità collinare vigne e vini, Associazione trifulau astigiani e monferrini, Assotartufi, Centro nazionale studi tartufo, Federazione italiana tartuficoltori associati (FITA), Federazione nazionale associazioni tartufai italiana (FNATI), Unione delle associazioni trifulau del Piemonte, Unione regionale associazioni tartufai toscani, Unione tartufai umbri nonché del Sindaco di Alba, del Sindaco di Asti, del Sindaco di Montechiaro d'Asti e dell'Assessore per lo sviluppo economico e le politiche agroalimentari della Provincia di Mantova	121
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Coordinamento dei movimenti autonomi per l'agricoltura . 122

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione 122

Legge comunitaria per il 2011. Emendamenti C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione)
(*Esame e rinvio*) 122

DL 216/2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo
(Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 123

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in
commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290. Atto n. 430 (*Esame, ai sensi
dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 127

AVVERTENZA 129

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO
FISCALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 130

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA
CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

Audizione di rappresentanti della Società italiana per le imprese all'estero – Simest Spa
(*Svolgimento e conclusione*) 131

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 7,80



16SMC0005890